

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

84.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

| INDICE   | PAG.   | PAG.  |
|--|--|---|
| <b>Missioni e sostituzioni:</b>  |  |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1160   |   |
| <b>Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>   |  |   |
| D'iniziativa governativa e dei senatori MALAGODI ed altri e del senatore VISENTINI: Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative ( <i>Approvato in un testo unificato dal Senato</i> ) (3212); |  |   |
| ZANONE ed altri: Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese (696) . . . . .  | 1160   |   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1160, 1161, 1164, 1166, 1167<br>1169, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175<br>1176, 1179, 1182, 1184, 1187, 1188<br>1189, 1190, 1191, 1193, 1194, 1196<br>1197, 1198, 1199, 1201, 1202, 1203<br>1205, 1208, 1209, 1210, 1211, 1213<br>1214, 1216, 1218, 1219, 1221, 1227 |   |
| ANTONI VARESE . . . . .  | 1163, 1165, 1166, 1167, 1171<br>1174, 1179, 1180, 1184, 1185, 1186, 1189<br>1190, 1193, 1215, 1218, 1219, 1222   |   |
|  |  | BERNARDINI VINICIO . . . . . 1161, 1164, 1168, 1170<br>1171, 1172, 1174, 1175, 1182, 1185, 1186<br>1189, 1191, 1194, 1197, 1207, 1209, 1211   |
|  |  | BORGOGGIO FELICE . . . . . 1191, 1199, 1209   |
|  |  | CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 1164, 1165, 1167<br>1170, 1174, 1182, 1188, 1191, 1199<br>1202, 1208, 1212, 1219, 1221, 1227  |
|  |  | FIANDROTTI FILIPPO . . . . . 1199, 1216, 1226   |
|  |  | FORTE FRANCESCO, <i>Mnistro delle finanze</i> 1192  |
|  |  | GARZIA RAFFAELE . . . . . 1163, 1166, 1167, 1170<br>1171, 1176, 1179, 1180, 1182, 1189<br>1190, 1191, 1196, 1199, 1204, 1205<br>1207, 1208, 1210, 1214, 1217, 1224  |
|  |  | MANFREDI MANFREDO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . . 1194, 1204, 1210   |
|  |  | MINERVINI GUSTAVO . . . . . 1161, 1166, 1167<br>1168, 1170, 1171, 1172, 1194, 1204, 1205<br>1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1216, 1225  |
|  |  | RENDE PIETRO . . . . . 1197, 1205   |
|  |  | SANTAGATI ORAZIO . . . . . 1204, 1207<br>1209, 1211, 1214, 1218, 1224   |
|  |  | SARTI ARMANDO . . . . . 1162, 1163, 1191, 1199, 1200<br>1201, 1202, 1204, 1205, 1214  |
|  |  | SPAVENTA LUIGI . . . . . 1169, 1171, 1173, 1201, 1231   |
|  |  | SPOSETTI GIUSEPPE, <i>Relatore</i> . . . . . 1161, 1162<br>1163, 1164, 1165, 1166, 1167<br>1168, 1171, 1174, 1175, 1180<br>1182, 1186, 1187, 1188, 1190<br>1191, 1193, 1194, 1199, 1201<br>1203, 1209, 1212, 1219, 1221 |

|  | PAG.   |
|--|--|
| USELLINI MARIO . . . . .   | 1160, 1161<br>1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167<br>1168, 1172, 1173, 1174, 1175, 1181<br>1184, 1185, 1189, 1190, 1193, 1201<br>1202, 1208, 1210, 1213, 1221, 1222 |
| <b>Disegno di legge (Rinvio):</b>  |  |
| Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014) . . . . .  | 1183   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1183, 1184   |
| GAITI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .  | 1183   |
| <b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>  |  |
| Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (3420-ter) . . . . . | 1227   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1227, 1228, 1232<br>1233, 1235, 1237, 1239, 1240   |
| FIANDROTTI FILIPPO, <i>Relatore</i> . . . . .  | 1230<br>1233, 1235, 1239   |
| GAITI GIOVANNI . . . . .   | 1232, 1233   |
| GARZIA RAFFAELE . . . . .  | 1231, 1238, 1239   |
| MANFREDI MANFREDO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .   | 1231, 1234<br>1235, 1236, 1238   |
| MINERVINI GUSTAVO . . . . .  | 1233, 1234<br>1235, 1236, 1239   |
| SANTAGATI ORAZIO . . . . .   | 1231<br>1238, 1239, 1240   |
| SARTI ARMANDO . . . . .  | 1230, 1231, 1233<br>1236, 1238, 1239, 1240   |
| USELLINI MARIO . . . . .   | 1228, 1235<br>1237, 1239, 1240   |
| <b>Votazione segreta:</b>  |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 1241   |

### La seduta comincia alle 9,25.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(*È approvato*).

### Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Battaglia e Seppia sono in missione per incarico del loro ufficio.

Comunico altresì che per la seduta odierna i deputati Citterio, Patria e Spaventa sono rispettivamente sostituiti dai deputati Marabini, Brocca e Minervini.

**Seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa governativa e delle proposte di legge: senatori Malagodi ed altri; e Visentini: Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative (Approvati dal Senato in un testo unificato) e della proposta di legge Zanone ed altri: Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge e delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Malagodi ed altri; Visentini: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative », già approvati dal Senato in un testo unificato nella seduta del 25 febbraio 1982 e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zanone ed altri: Rivalutazione dei cespiti attivi dei bilanci delle imprese. Proseguiamo nell'esame degli articoli.

Gli onorevoli Usellini e Gottardo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 3-bis.

Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicano anche agli effetti dell'articolo 3 della presente legge a tutti i soci persone fisiche di società di qualsiasi tipo.

3. 0. 1.

MARIO USELLINI. Questo articolo aggiuntivo fa riferimento all'ultimo comma dell'articolo 3 che è già stato approvato, in base al quale per le società coopera-

tive e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni e integrazioni.

Sull'ultimo comma dell'articolo 3, ieri sera, come ricorderete certamente, si è avuta un'ampia discussione, ma per ragioni di tempo non si è potuto fare chiarezza. Con l'approvazione dell'articolo 3 si è consentito alle aziende di rivalutare come quota di capitale proprio debiti delle società cooperative. Tale cosa, da un punto di vista di principio abbastanza assurda, trova, però, da un punto di vista pratico una sua giustificazione se si parte dal fatto che questi debiti delle società cooperative sono limitati a queste categorie.

In virtù dell'articolo 3 già approvato si potrebbe correre il rischio di una forte discriminazione nei rapporti fra le società di persone fisiche e quelle di capitali. Ora la filosofia di questo articolo aggiuntivo 3-bis è appunto quella di consentire una perequazione di rapporti tra le varie società.

Per quanto riguarda poi il problema dell'esenzione ILOR vanno esaminate due distinte questioni, la prima è quella della rivalutazione per le società di qualsiasi tipo; la seconda è quella di prevedere una franchigia per questi redditi.

PRESIDENTE. A mio avviso la norma in questione raggiungerebbe l'obiettivo della rivalutazione, ma anche quello di un minore gettito di entrata il che naturalmente costringerebbe questa Commissione a rinviare tale emendamento per il parere alla V Commissione bilancio.

MARIO USELLINI. Forse potrebbe essere sufficiente escludere gli effetti dell'articolo 13 e dire che la norma si applica ai soli fini dell'articolo 3 della presente legge. Lo strumento si riferisce solo alla legge di rivalutazione, in questo modo si potrebbe ugualmente fare un trattamento perequativo.

GUSTAVO MINERVINI. A me pare che la *ratio* della rivalutazione fuori del caso dei crediti dei soci di cooperative viene totalmente meno. Apprezzo le considerazioni del collega Usellini, ma la giustificazione che ha la norma dell'articolo 3, ultimo comma, è peculiare ai crediti delle cooperative. È una via per procurare alle cooperative capitale aggiuntivo rispetto a quello sociale, che è normalmente assai esiguo. Questa situazione in altri tipi di società non sussiste, o quantomeno non sussiste come normale.

PRESIDENTE. Mi sembra questa una precisazione molto importante.

VINICIO BERNARDINI. Quanto sostiene il collega Usellini ci preoccupa; fra l'altro il caso delle cooperative rappresenta un tipo di società con responsabilità limitata. Se estendiamo questa clausola a tutti i soci di qualsiasi tipo ci troviamo in contrasto con l'orientamento originario, oltre al fatto di consentire cospicue forme di esonero. A mio avviso si giustifica invece una maggiore severità della normativa esistente, proprio per impedire eventuali abusi.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Prego il collega Usellini di ritirare il suo emendamento, anche a seguito delle osservazioni che sono state testé avanzate.

MARIO USELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti; lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

Se la rivalutazione viene eseguita secondo le modalità indicate dall'articolo 2, nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto, con le eventuali rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 5.

#### ART. 5.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci o rendiconti e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta.

Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili, la rivalutazione ha effetto dall'esercizio al quale si riferisce il bilancio o il rendiconto nel quale viene eseguita.

L'onorevole Sposetti ha presentato il seguente emendamento:

*Il primo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

« La rivalutazione può essere eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge o nel successivo. Se la rivalutazione viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3, deve essere eseguita in una sola volta ».

5. 2.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

*Il primo periodo del primo comma è sostituito con il seguente:*

« La rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge ovvero in quello successivo ».

5. 3.

L'onorevole Gottardo ha presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, dopo le parole: « ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibile, » aggiungere: « ivi comprese quelle relative all'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili ».*

5. 1.

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 5, aggiungere il seguente comma:*

« Le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possono approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983 ».

5. 4.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. L'emendamento da me presentato è stato già illustrato nel corso della discussione generale.

MARIO USELLINI. Mi sembra che l'emendamento da me presentato che porta il n. 5. 3, sia identico a quello presentato dal relatore, recante il n. 5. 2, con la differenza che in quest'ultimo viene ripetuta una norma che è già contenuta nel testo.

ARMANDO SARTI. La rivalutazione che viene eseguita nei bilanci riguarda tutte le società; quanto alla rivalutazione eseguita negli inventari essa riguarda tutto il settore degli enti pubblici...

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. L'inventario è compreso nel bilancio.

In ogni caso se è per motivi di chiarezza possiamo anche inserire una norma che preveda che la rivalutazione possa essere eseguita anche nell'inventario. All'uopo si potrebbe far fronte con un subemendamento *ad hoc*.

RAFFAELE GARZIA. Io penso che se sostituissimo il primo periodo dell'emendamento Sposetti 5. 2 con l'emendamento Usellini 5. 3, avremmo risolto il problema cui faceva cenno l'onorevole Sarti.

VARESE ANTONI. Desidero precisare che la rivalutazione può essere fatta in un solo esercizio. Ma allora — mi domando — come viene fatta questa rivalutazione

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. La rivalutazione che venga eseguita con il metodo indiretto dovrà essere fatta in una sola volta; viceversa la rivalutazione che viene eseguita con il metodo diretto può essere fatta in una o due volte.

VARESE ANTONI. Io ritengo che la facoltà di compiere la rivalutazione non debba esaurirsi in un solo esercizio; ci riserviamo la possibilità di avanzare ipotesi di contenimento dell'onere nell'esercizio in cui vi è interamente la rivalutazione per una riduzione di entrata non inferiore a 800 miliardi (così come ha dichiarato il Governo), ma che secondo noi è superiore ai 1.000 miliardi.

La questione della compatibilità viene ad essere accentuata dalle dichiarazioni del ministro del tesoro fatte presso la V Commissione bilancio della Camera. Noi insistiamo sulle nostre proposte in merito alla questione dell'ILOR; mi domando (e sottopongo il quesito alla riflessione della Commissione) se non sia il caso di prevedere nella normativa la ipotesi di una rivalutazione per due esercizi, consentendo così che questa operazione si sposti nel tempo e non crei problemi di compatibilità nei confronti del complesso della riduzione dell'entrata.

RAFFAELE GARZIA. Mi rendo conto del tipo di preoccupazione avanzata dall'onorevole Antoni, ma modificare a questo punto una norma simile non mi pare una cosa legislativamente e politicamente opportuna. Il problema in questione, di natura tecnica, potrà essere risolto successivamente.

MARIO USELLINI. Condivido l'obiezione formulata dall'onorevole Antoni circa il secondo periodo dell'emendamento Sposetti 5. 2 in base al quale la rivalutazione che viene effettuata con le modalità previste dall'articolo 3 deve essere eseguita in una sola volta. Si tratta di una norma di cautela per il fisco, visto che la caratteristica del metodo indiretto è quella di consentire la costituzione di un fondo di rivalutazione attribuita alle scelte dell'imprenditore che rivaluterà i costi che riterrà opportuno.

Una delle ragioni per cui si è voluto seguire il metodo indiretto della rivalutazione è quello per cui una rivalutazione fatta con il metodo diretto verrebbe a premiare i debiti. Tale tipo di criterio è stato usato per quelle aziende che hanno investito capitali cioè, maggiore sarebbe in quei casi il costo per l'erario. Vorrei far rilevare al collega Sarti che la sua preoccupazione è fondata, nel senso che condivido quello che ha detto il relatore; nella norma scritta, sono distinti i concetti di inventario, bilanci e rendiconto per cui solo per questi ultimi è previsto il concetto di approvazione, mentre l'inventario è riferito a quei soggetti che non sono tenuti alla contabilità e quindi non approvano il bilancio.

ARMANDO SARTI. Vorrei ricordare che il legislatore ha inteso l'approvazione del bilancio come momento contestuale fatto di due elementi; cioè si tratta di partire dall'inventario per potere sulla base di questo costituire un rendiconto e dare seguito all'approvazione e formalizzazione del bilancio. Non vorrei che con la questione posta dal collega Usellini non si dia la possibilità della rivalutazione anche a chi ha solo la obbligatorietà dell'inventario.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 5. 2:

*Dopo la prima frase aggiungere la seguente:* Deve essere altresì annotata nell'inventario del relativo esercizio.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono d'accordo.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole a questa modifica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Minervini all'emendamento del relatore 5. 2, sul quale hanno espresso parere favorevole il relatore e il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 5. 2, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'emendamento Usellini 5. 3 è assorbito.

Passiamo all'emendamento Gottardo 5. 1.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Ricordo che la Commissione ha già approvato un emendamento del Governo aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 2 dopo le parole: « gli ammortamenti già effettuati » delle parole: « ivi compresi gli ammortamenti finanziari dei beni gratuitamente devolvibili ». Il contenuto di questo emendamento appena ricordato va di pari passo con il contenuto dell'emendamento Gottardo 5. 1 e sul quale esprimo il mio parere favorevole.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Gottardo 5. 1.

VINICIO BERNARDINI. Dichiaro la astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Gottardo 5. 1.

(È approvato).

MARIO USELLINI. Lo scopo dell'emendamento 5. 4 è quello di prevedere che le società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, possano approvare il bilancio entro il 30 giugno 1983.

Il disposto del succitato articolo 2364 del codice civile stabilisce che le imprese debbono approvare il bilancio entro l'anno ma prevede anche che tali imprese possano fruire di un lasso di tempo maggiore (altri sei mesi) allorquando esigenze particolari lo richiedano.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Vorrei far presente che per quanto riguarda tutti quei soggetti che non sono società di capitale, il termine di scadenza per la chiusura dell'esercizio è il mese di maggio.

Per quanto riguarda le società occorre tenere presente il termine assegnato al consiglio di amministrazione per la predisposizione dello schema di bilancio (ed è questo quello che ci interessa), considerato che un'assemblea non può chiudere l'esercizio senza appunto avere lo schema. Ora se il bilancio deve essere approvato entro il mese di giugno i consigli di amministrazione dovranno predisporre lo schema entro maggio. Non posso, quindi, non dichiararmi favorevole all'emendamento Usellini 5. 4.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole all'emendamento Usellini 5. 4.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Usellini 5. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche adottate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 6.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti, ove non vengano imputati al capitale, devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di utilizzazione della riserva di rivalutazione a copertura di perdite non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. La disposizione si applica anche alle riserve di rivalutazione monetaria di cui all'articolo 23 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 7.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 4 o dell'articolo 6, gli amministratori e i sindaci e i revisori sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile, per la durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

Gli onorevoli D'Alema, Bernardini e Antoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Dopo le parole:* o dell'articolo 6 *aggiungere le altre:* e del comma quinto dell'articolo 9 (7. 1);

*Nel primo periodo, dopo la parola:* revisori *aggiungere le altre:* e gli imprenditori privati (7. 2).

VARESE ANTONI. L'intendimento degli emendamenti 7. 1 e 7. 2 è quello di rendere più penetrante la norma contenuta nell'articolo 7. In questo ultimo articolo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli 4 e 6 del disegno di legge; il nostro emendamento 7. 1 aggiunge il riferimento anche al quinto comma dell'articolo 9 dove si statuisce che i soggetti previsti nel suddetto articolo sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili. Con il secondo emendamento si aggiungono ai soggetti interessati dalla presente disposizione anche gli imprenditori privati.

Mi auguro che la Commissione approvi entrambi i nostri emendamenti.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Non sono favorevole all'emendamento 7. 2. Anche perché mi sembra che la sanzione sia già costituita dal rifiuto di ammettere gli operatori ai benefici della rivalutazione nel caso in cui non operino con adeguatezza. Inoltre ricordo che Camera e Senato hanno approvato la soppressione della pregiudiziale tributaria e questo costituisce già di per sé un corpo organico di norme repressive. Prego pertanto di ritirare l'emendamento in questione.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario a questo emendamento.

MARIO USELLINI. Preannuncio che voterò a favore di questo emendamento.

VARESE ANTONI. Vorrei solo precisare che l'emendamento 7. 1 si riferisce alla questione dell'inventario del registro e dei cespiti di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 9. Per l'altro emendamento 7. 2 si potrebbe precisare che quando si parla di imprenditori privati si intendono le persone fisiche.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Desidero ripetere alcune cose che avevo già detto per quanto riguarda la sanzione in genere. In effetti, sono già previste espressamente per gli amministratori e i sindaci delle società considerate tali sanzioni.

Per quanto riguarda l'estensione di queste sanzioni alle imprese minori, debbo ricordare che soggetti di tale norma sono tutti meno coloro che fruiscono di contabilità semplificata. Questi sono in sostanza gli operatori che hanno un determinato giro di affari (artigiani, piccoli commercianti, eccetera) per i quali la rivalutazione sarebbe talmente modesta da rendere eccessiva la sanzione da 1 a 10 milioni prevista dall'articolo 7. Si avrebbe inoltre il rifiuto da parte degli uffici di accogliere tale rivalutazione.

In più, ci sarebbero le sanzioni previste dalla pregiudiziale tributaria. Per questo motivo mi sono espresso contro l'estensione di queste sanzioni.

GUSTAVO MINERVINI. A proposito dell'emendamento D'Alema ed altri 7. 1 non vedo per quale ragione si debba applicare una sanzione penale a coloro che non sono soggetti a forme di contabilità semplificata, così come, ad esempio, gli amministratori di una piccola società.

Se voi volete che la gente si sposti dal comparto delle società di capitale a quello delle persone fisiche, adottate queste norme che vengono a sanzionare solo gli amministratori e i sindaci delle società di capitale. A me non pare che questa manovra vada nel senso di una economia moderna. Forse ho fatto un po' di confusione: l'emendamento al quale mi sono riferito è il 7. 2.

RAFFAELE GARZIA. Dopo un'attenta lettura dell'emendamento 7. 1 e pur apprezzando le ragioni che hanno indotto il relatore ad esprimere qualche perplessità, li gruppo democristiano ritiene di dover votare a favore del suddetto emendamento.

MARIO USELLINI. Faccio rilevare che gli amministratori ed il collegio sidacale - in base al disposto del secondo comma

dell'articolo 4 - debbono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni. Per quanto riguarda la rivalutazione, questi stessi amministratori non possono applicare un coefficiente maggiore di quello consentito dalla legge.

Bisogna evitare che partendo da una lettura eccessivamente precisa della norma si vengano a sanzionare quegli amministratori che procedono alla attestazione che i valori non superino una certa cifra.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Alema ed altri 7. 1.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Bernardini ed altri 7. 2.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. In base a questo emendamento si tratterebbe di estendere alla totalità delle imprese, e quindi anche ai piccolissimi operatori, le sanzioni.

Ritengo perciò che non sia il caso di esprimere parere favorevole su questo emendamento.

GUSTAVO MINERVINI. Probabilmente si potrebbe suggerire agli onorevoli Bernardini, Antoni e D'Alema, presentatori di questo emendamento 7. 2, di non includere nella norma quei contribuenti soggetti a contabilità semplificata, in modo da evitare inconvenienti nell'applicazione di queste sanzioni. Per questo motivo suggerivo di subemendare, nel senso di non comprendere i piccoli contribuenti.

MARIO USELLINI. Chiedo ai colleghi presentatori dell'emendamento se non possano considerare lo stesso assorbito dalla testuale formulazione dell'articolo 9 che richiama specificamente i soggetti in questione.

VARESE ANTONI. Ritiro l'emendamento 7. 2.



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, con la modifica approvata.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 8.

I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Gli onorevoli Antoni e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole:* senza diritto a credito d'imposta. Sono altresì esclusi dal credito di imposta i saldi delle rivalutazioni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione (8. 1).

VARESE ANTONI. Credo che si illustri da sé; confidiamo nell'apprezzamento del relatore e del Governo.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Prego i presentatori di ritirarlo; si tratta in effetti di una norma che ha carattere retroattivo. Non mi pare che sia un mec-

canismo che, in linea generale, possa essere accolto, inoltre tende ad aggiungere una eccezione punitiva.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si rimette alla Commissione.

VARESE ANTONI. Ritiriamo la seconda parte dell'emendamento ed insistiamo sulla prima.

MARIO USELLINI. Chiedo al collega Antoni di considerare che il credito di imposta matura sempre per imposte pagate dalla società per conto della società stessa; tale imposta viene trasferita nel credito del socio, il che vuol dire che viene riapplicata su materia già tassata.

RAFFAELE GARZIA. Preannuncio il voto contrario su questo emendamento.

GUSTAVO MINERVINI. Mi astengo dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antoni 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Gli onorevoli Minervini e Spaventa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 8. 0. 1.

ART. 8-bis.

L'articolo 2425 comma terzo codice civile è da intendersi nel senso che gli amministratori e il collegio sindacale possono derogare ai criteri di valutazione dettati dalla legge, quando l'applicazione di tali criteri contrasta con l'esigenza che il bilancio e la relazione diano un quadro fedele della situazione patrimoniale, di quella finanziaria nonché del risultato economico della società. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea.

Gli onorevoli Minervini e Spaventa hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 8. 0. 1:

*Sostituire le parole:* « gli amministratori e il collegio sindacale possono derogare » *con le parole* « può derogarsi ».

GUSTAVO MINERVINI. Con questo subemendamento si è voluto apportare una correzione all'articolo aggiuntivo 8-bis, tenendo conto di una osservazione fatta dal relatore il quale ebbe inizialmente a rilevare come la formulazione originaria del testo non fosse del tutto corretta dal punto di vista formale.

Per quanto riguarda il merito sia dell'emendamento che del subemendamento, ricordo che i commi primo e secondo dell'articolo 2425 del codice civile contengono taluni criteri di valutazione. Il terzo comma di tale articolo stabilisce un correttivo, prevedendo che « se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'assemblea ». Questa norma ha trovato grandi difficoltà di applicazione, avendo suscitato una serie di dubbi interpretativi. Il caso più drammatico riflette la situazione di quelle società che, versando in cattive condizioni, avrebbero bisogno di far risaltare la verità reale al di là di quella legale; e in particolare di quelle società che secondo la verità legale — ma non secondo quella reale — dovrebbero in base agli articoli 2446 e 2447 del codice civile essere disciolte. In questo caso, amministratori e sindaci si trovano a decidere sulla rivalutazione dei cespiti, restando irrisolto il dubbio se sussistano o meno « speciali ragioni » previste dall'articolo 2425, terzo comma, del codice civile.

Sono passati quarantuno anni dall'emanazione del codice civile e ancora non si è compreso quali siano queste « speciali ragioni ». Probabilmente è venuta l'ora che questa norma venga modificata o integrata, sì da pervenire finalmente a univocità di interpretazione.

Concludendo, mi auguro che l'emendamento 8. 0. 1 ed il subemendamento 0. 8. 0. 1. 1 vengano accolti dalla Commissione.

MARIO USELLINI. Preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Minervini; per quanto riguarda la parte formale sono pienamente d'accordo con la modifica proposta, ma vorrei fare alcune considerazioni. È necessario ricordare che la norma che ci viene proposta rappresenta un'anticipazione della quarta direttiva, che prevede un richiamo al concetto di « quadro fedele », ed in quel contesto assume un significato reale. Senza tale riferimento il concetto rimane astratto; occorre quindi considerare questo elemento di riferimento che sarà riempito ulteriormente quando si riuscirà a definire quel faticoso *iter* che riguarda la quarta direttiva.

VINICIO BERNARDINI. Condivido interamente le argomentazioni dell'onorevole Minervini, pertanto preannuncio il nostro voto favorevole.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Le argomentazioni proposte dall'onorevole Minervini sono affascinanti, anche perché tengono conto della realtà che si è venuta evidenziando negli ultimi quaranta anni. Tali argomentazioni, inoltre, mettono in luce le difficoltà e le incongruenze di una interpretazione restrittiva del terzo comma dell'articolo 2425 del codice civile, interpretazione che si riferisce alle cosiddette « speciali ragioni », in base alle quali è consentito considerare « la rivalutazione economica », cioè un tipo di rivalutazione che normalmente viene effettuata in presenza di società che chiudono i loro bilanci in perdita, oppure attraverso la utilizzazione dell'articolo 16 della legge n. 598, nei casi di fusione.

Una prima ipotesi in cui è possibile effettuare rivalutazioni non per ragioni speciali, ma per un adeguamento di capitale effettivo senza incappare nella tagliola delle imposizioni tributarie, anzi

apportando un pareggio tributario alle società incorporanti, è quella relativa appunto alla fusione.

Ho cercato di vedere, *rebus sic stantibus*, quale fosse l'interpretazione prevalente che è stata data all'articolo 2425, terzo comma; ad esempio, in previsione di una vendita (o addirittura di vendita effettuata prima che il bilancio potesse essere effettivamente predisposto dagli amministratori) si fa la rivalutazione di un certo bene; in questo caso si tratta di speciali ragioni in quanto si sa che quel prezzo sarà scontato. C'è un altro metodo, quello degli scorpori che ammeso nel rispetto della legge « Visentini 1 », (e che l'articolo 34 considera prorogato fino al 1984). In questo periodo è sperabile che possano essere introdotte le norme di cui alla quarta direttiva, che in sostanza inquadrano la questione in termini generali.

Per questi motivi sono perplesso circa l'introduzione di questo articolo proposto dall'onorevole Minervini in questa sede, articolo che, peraltro, è tecnicamente ineccepibile. Ripeto, poiché i problemi posti sono reali pensavo di suggerire una soluzione intermedia pregando, nello stesso tempo, l'onorevole Minervini di ritirare il suo emendamento per evitare che attraverso una eventuale votazione non favorevole si possa pregiudicare la soluzione concreta da dare al problema in questione (soluzione che peraltro non è introdotta in Europa occidentale, ma in alcuni paesi come il Brasile e Israele). Sottolineo soltanto che in una legge come quella della rivalutazione la modifica dell'articolo 2425 del codice civile, che riguarda un aspetto delicatissimo come quello delle « speciali ragioni », potrebbe non sembrare opportuna.

PRESIDENTE. All'onorevole Minervini vorrei dire che in fondo egli si preoccupa di tracciare una via più chiara e praticabile per una materia estremamente delicata, quella che deroga le norme previste dallo stesso articolo 2425. La sua proposta è accettabile nella misura in cui questa certezza di comportamento (che è pre-

clusa dalla deroga effettiva) viene tracciata legislativamente. Ho qualche dubbio che questo emendamento possa raggiungere questo obiettivo, perché di deroga si tratta; coloro i quali derogano, potranno farlo per « speciali ragioni »; si è visto che sostanzialmente non si tratta di strumenti facilmente utilizzabili. Io mi domando, se con l'espressione « quadro fedele » non ci riferiamo ad un altro elemento altrettanto incerto quale quello delle « speciali ragioni »; ho l'impressione che quando l'amministratore di una società derogherà dovrà dimostrare che l'ha fatta per « fedeltà di quadro », anch'esso elemento estremamente incerto ed indeterminato e che comunque rappresenta una discrezionalità che potrebbe far rimpiangere, forse, le « speciali ragioni ».

Mi pare che queste considerazioni possano costituire oggetto di ulteriore valutazione da parte di quei colleghi che vorranno ancora intervenire. Da oltre 41 anni « vive » questa norma e abbiamo, quindi, una attività giurisprudenziale che si è andata via via determinando e che ha tracciato un certo sentiero.

Se noi diamo agli amministratori la possibilità di derogare e rappresentare un quadro fedele ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi di discrezionalità...

LUIGI SPAVENTA. A me sembra che nella normativa in esame sia contenuto l'ancoraggio al concetto di quadro fedele, concetto che ha un serio riferimento nella letteratura aziendalistica.

PRESIDENTE. Ma se lei fosse il giudice di questa deroga, preferirebbe giudicare in base ad un quadro fedele o in base alle speciali ragioni ?

LUIGI SPAVENTA. Io preferirei senz'altro giudicare in base ad un quadro fedele dell'azienda.

PRESIDENTE. Non sono d'accordo, io preferirei, invece, giudicare in base alle speciali ragioni, perché in questo caso le responsabilità sarebbero tutte del giudice.

VINICIO BERNARDINI. A me sembra che con questa norma aggiuntiva prevedere una interpretazione della normativa precedente conferisca una maggiore garanzia. Si tratta, quindi, a mio avviso, di un intervento meritorio e chiarificatore e quindi insistiamo sulla votazione dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Minervini e su cui il gruppo comunista voterà a favore.

GUSTAVO MINERVINI. Tengo a rispondere alle osservazioni che mi sono state fatte in merito alla nozione di «quadro fedele». Come ho detto nel mio intervento precedente si è andata sviluppando negli anni una determinata per quanto esile giurisprudenza, ad essa ha fatto riferimento lo stesso relatore Sposetti. Varie sono state altresì in dottrina le tesi interpretative. Non si tratta, quindi, di un articolo aggiuntivo il cui contenuto sia astratto, bensì di un articolo che mira a risolvere problemi interpretativi concreti.

Quanto poi al fatto che la nozione di «quadro fedele» sarebbe una nozione (relativamente) astratta, mi permetto di richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale concetto, di matrice anglosassone, è già entrato nel nostro ordinamento, posto che su di essa è centrata la IV Direttiva CEE in materia di società; e la Corte di giustizia della Comunità europea ha ritenuto che le norme delle Direttive, che non hanno bisogno di attuazione — qual è il principio del «quadro fedele» — sono di efficacia immediata. Anziché parlare di attuazione del principio della verità, ho preferito adottare la terminologia contenuta nella IV Direttiva ritenendola ormai entrata nel nostro ordinamento.

In ogni caso, in base all'emendamento in discorso, gli amministratori e i sindaci non potranno limitarsi ad asserire il contrasto dell'applicazione sul caso concreto dei criteri legali con il «quadro fedele», ma dovranno giustificare le ragioni della deroga apportata. Non basta, cioè, un riferimento generico al «quadro fedele», ma occorrerà un approfondimento della situa-

zione. Prima di stendere materialmente questo articolo aggiuntivo ho sottoposto il suo contenuto ad esperti ed allo stesso senatore Visentini che ha dichiarato il suo accordo.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire che le osservazioni fatte dall'onorevole Minervini mi trovano pienamente consenziente. Il Ministero delle finanze ha raccolto alcuni elementi soprattutto per quanto riguarda la giurisprudenza consolidata in ordine alla interpretazione del terzo comma dell'articolo 2425 del codice civile. Il Governo riconosce l'utilità di una sanzione legislativa in materia e quindi si dichiara favorevole all'articolo aggiuntivo 8-bis presentato dall'onorevole Minervini.

RAFFAELE GARZIA. Tra le due alternative del quadro fedele e delle speciali ragioni, potrebbe configurarsi anche una terza via. Comunque entrando nel merito della questione vorrei dire che le preoccupazioni espresse dal relatore sono senza dubbio fondate e meritano l'attenta valutazione della Commissione. Se queste norme interpretative dovessero infatti costringere gli amministratori ed i sindaci a rivedere radicalmente i loro atteggiamenti, credo che ci troveremo di fronte ad una situazione abbastanza grave. In questo senso, ripeto, le riserve del relatore devono essere apprezzate da tutti, come pure dev'essere apprezzata l'interpretazione che l'onorevole Minervini ha dato in ordine all'accoglimento della quarta direttiva comunitaria: occorre innanzitutto stabilire criteri che diano certezza per il futuro. Non ci dobbiamo neppure dimenticare che in questa forbice vi sono le partecipazioni statali: dobbiamo quindi preoccuparci sia della chiarezza delle norme sia degli effetti che possono scaturire dall'applicazione di queste norme nei confronti degli amministratori.

GUSTAVO MINERVINI. Nell'emendamento è scritto che può derogarsi!

RAFFAELE GARZIA. In sostanza la mia proposta è che l'emendamento Minervini venga accolto, modificato però da un subemendamento che procrastini nel tempo l'adozione di questi criteri interpretativi; ciò perché è opportuno evitare che di colpo emerga questa situazione.

LUIGI SPAVENTA. Questa situazione emerge già con la Visentini-*bis*.

RAFFAELE GARZIA. La Visentini-*bis* potrà solo migliorare la facciata, ma non credo che possa risolvere la situazione, cioè eliminare le difficoltà nelle quali gli amministratori ed i sindaci si sono dibattuti fino ad ora. Dobbiamo quindi stabilire che il criterio interpretativo entri in vigore tra circa un anno in modo che tutti possano fare le loro riflessioni.

LUIGI SPAVENTA. Il criterio è ampliativo, non ristrettivo!

RAFFAELE GARZIA. Comunque ripeto la mia proposta, accogliamo l'emendamento Minervini a patto che la norma interpretativa entri in vigore con un lasso di tempo tale da consentire, sia alle aziende sia agli amministratori, di assumere un atteggiamento che si discosti dal passato e che vada nella direzione di una corretta interpretazione futura.

VARESE ANTONI. Vorrei solo aggiungere alcune considerazioni in ordine al quadro di fedeltà del bilancio. Capisco che nella normativa italiana questo specifico aspetto non è regolato, però vorrei sottoporre all'attenzione della Commissione un fatto a mio avviso importante: l'emendamento Minervini recepisce la quarta direttiva comunitaria. È vero che non siamo abituati a considerare cogenti le direttive comunitarie, comunque è indubbio che l'emendamento del collega Minervini ci avvicina all'applicazione corretta di una normativa la cui efficacia è a tutti chiara. Per questi motivi riteniamo valido l'emendamento 8. 01.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è stato presentato dal relatore il seguente subemendamento aggiuntivo all'emendamento Minervini 8. 01:

« Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983 ».

O. 8. 01. 2.

GUSTAVO MINERVINI. In linea di principio non sono d'accordo su questo subemendamento, devo però dire che non ne faccio una questione capitale. Con questo subemendamento viene riconosciuto un carattere accentuatamente restrittivo rispetto alla legislazione previgente. Se l'opinione del relatore è che il mio emendamento sia volto a stringere una ipotetica corda al collo degli imprenditori italiani, per smentire il suo timore dichiaro il mio voto favorevole al subemendamento da lui proposto.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Si tratta in sostanza di concedere 8 mesi di tempo con l'auspicio che entro il 31 dicembre 1983 venga approvata la quarta direttiva comunitaria.

VINICIO BERNARDINI. Questo emendamento, se non sbaglio, riguarda l'intero articolo 8-*bis*. Non capisco però come si possa scrivere in una legge che esiste l'obbligo di recepire una direttiva comunitaria. Noi approviamo questa norma interpretativa, però poi diciamo che essa avrà valore solo dopo il 31 dicembre 1983!

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Non è una norma interpretativa!

VINICIO BERNARDINI. C'è scritto « è da intendere »!

PRESIDENTE. È un'indicazione. Ho molto apprezzato le parole dell'onorevole Minervini ed il suo assenso al subemendamento presentato dal relatore. Ritengo che un tale assenso sia molto importante e ci possa far superare questa piccola difficoltà. Ho fiducia, in linea di massima,

nella magistratura e debbo dire che ho trovato assai persuasiva una considerazione fatta dall'onorevole Minervini e cioè che questo emendamento è direttamente collegato ad una giurisprudenza formata per cui la « fedeltà del quadro » sarebbe in linea di massima tracciata e pertanto quando il giudice si troverà, per le questioni pregresse ancora aperte, di fronte ad un testo di questo genere utilizzerà subito questa norma per chiuderle. Non mi pare che il subemendamento proposto dall'onorevole Sposetti sia tale da scardinare la sostanza dell'emendamento Minervini 8. 01, per cui se esso fosse accettato la norma complessiva potrebbe essere approvata all'unanimità e ciò costituirebbe un grande passo avanti, anche per il lavoro futuro sulla quarta direttiva.

VINICIO BENARDINI. Per consentire l'approvazione dell'articolo aggiuntivo noi voteremo a favore, però vogliamo ribadire esplicitamente una nostra riserva sul subemendamento. Personalmente non riesco a capire la *ratio* del subemendamento Sposetti, che anzi ritengo dannoso per gli scopi che persegue l'emendamento Minervini. Infatti quale imprenditore, che si troverà di fronte una norma del codice civile attualmente in vigore e ad una nuova sistemazione legislativa che avrà vigore solo dal 1984, si muoverà nel frattempo? È evidente che aspetterà tutto questo periodo.

MARIO USELLINI. Vorrei pregare l'onorevole Bernardini di considerare il fatto che dal momento che questo tipo di deroghe attiene a responsabilità degli amministratori è bene lasciare un minimo di tempo per consentire loro degli apprezzamenti e delle valutazioni. Poiché il ritardo temporale è assai modesto, credo che sia opportuno il subemendamento Sposetti, anche per evitare che nei prossimi bilanci si possa fare riferimento a questa norma, non essendo essa stata ancora approvata. Credo che lasciar trascorrere un periodo limitato e soprattutto fissare con esattezza il momento d'inizio dell'applicazione sia utile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 8. 01. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Sposetti 0. 8. 01. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Minervini 8. 01, così come modificato dai subemendamenti testé approvati.

(È approvato).

Gli onerevoli Minervini e Spaventa hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 8-ter.

Nella relazione al bilancio di esercizio gli amministratori debbono annualmente indicare per quali beni tuttora in patrimonio è stata eseguita in passato rivalutazione monetaria, in base alla presente o a precedenti leggi, e per quale ammontare; e parimenti per quali beni tuttora in patrimonio è stato derogato in passato ai criteri legali di valutazione in base all'articolo 2425, comma terzo, del codice civile, e per quale ammontare.

In caso di violazione, gli amministratori sono puniti con le pene previste dall'articolo 7 (8. 0. 2).

GUSTAVO MINERVINI. Il bilancio deve avere un reale valore informativo. Attualmente bisogna riconoscere che i bilanci non hanno tale valore. Infatti, a meno che non si sia professionisti del ramo o addirittura analisti finanziari, e che si disponga della serie storica dei bilanci e delle relazioni, oggi non è assolutamente possibile intendere dal bilancio la reale situazione di una società. Vi sono cespiti rivalutati e cespiti non rivalutati in base al codice e alle leggi speciali. Quindi in un bilancio non si sa se determinati cespiti siano stati rivalutati oppure no, e in che misura. Ricordo che oltre al disegno di legge che stiamo esaminando vi

è già stata un'altra « legge Visentini », e che nel dopoguerra vi fu ancora un'altra legge di rivalutazione. D'altra parte, se è vero che nella relazione che accompagna il bilancio di esercizio sono precisate le speciali ragioni che hanno condotto ad una rivalutazione, è altrettanto vero che nei bilanci successivi e nelle relazioni successive di queste ragioni non è più traccia.

Ripeto che in passato vi sono state molteplici deroghe, delle quali si è fatta menzione solo nelle relazioni ai bilanci dell'esercizio in cui le stesse sono state operate. In questa situazione, chi legge i bilanci dei periodi successivi non è assolutamente in condizione di sapere se rivalutazione vi sia stata, a meno che non si documenti con la serie storica dei bilanci e delle relazioni, ma anche così incontra poi ostacoli insuperabili: perché non sa se i cespiti rivalutati sono ancora in patrimonio. Chi, ad esempio, legge in un bilancio la voce « immobili » per un miliardo, non è in condizione di sapere se si tratti di un miliardo del 1908, o di una cifra minore o più volte rivalutata.

Con il nostro emendamento proponiamo che nella relazione al bilancio si faccia menzione dei cespiti rivalutati e del relativo ammontare, sia avvenuto ciò nell'esercizio in corso o in quelli precedenti, in modo che chi legge il bilancio e la relazione sia in condizione di conoscere i valori reali dei cespiti che sono nel patrimonio sociale.

Si tratta di un primo approccio verso quella funzione di informazione che un bilancio deve avere. Se tale funzione il bilancio non dovesse avere, tanto varrebbe abolirlo radicalmente come adempimento esterno, ridurlo alla denuncia dei redditi quale nella realtà è, nient'altro che una comunicazione — una lettera di amore-odio — della società al fisco. Queste le motivazioni del mio emendamento.

LUIGI SPAVENTA. A sostegno della bontà dell'emendamento Minervini, vorrei ricordare le difficoltà e gli inconvenienti dal punto di vista conoscitivo, sottolineati dal professor Mario Vitale a proposito

della Montedison, allorquando sembrò che tale società stesse uscendo dalle ceneri ed esibisse splendidi risultati. Attente analisi del professor Vitale rivelarono, invece, quanto di fittizio vi fosse in questi risultati.

Analoghe difficoltà sono state, ad esempio, sottolineate in una pubblicazione della Medio Banca relativa ad una ricerca condotta in questo campo.

Per queste ragioni mi sembra che lo emendamento Minervini 8. 02 rappresenti un contributo importante verso quella trasparenza, chiarezza contabile e possibilità di analisi dei bilanci, particolarmente importante in riferimento alle società quotate in borsa o che comunque attraggano l'attenzione dei risparmiatori.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 8 .0. 2:

*È aggiunto il seguente comma:*

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo al primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 1983.

0. 8. 0. 2. 1.

L'onorevole Usellini ha facoltà di illustrarlo.

MARIO USELLINI. Dichiarandomi d'accordo sulla proposta Minervini, con il subemendamento propongo, in sostanza, di consentire un minimo temporale agli amministratori perché possano riprendere in mano tutti i dati relativi al passato e predisporli ordinatamente affinché compaiano nella relazione e nel bilancio delle società, così come richiesto dal collega Minervini.

Trattandosi di un nuovo adempimento, ritengo utile, ripeto, assicurare un lasso di tempo agli amministratori delle società.

Per il resto, come ho già detto, sono totalmente d'accordo con la proposta del collega Minervini, che rappresenta anche un parziale recepimento della già richiamata direttiva comunitaria. Considerata,

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

infatti, l'importanza degli effetti che le rivalutazioni producono sui bilanci, è opportuno che di dette rivalutazioni vi sia una menzione permanente, così come permanenti sono gli effetti delle rivalutazioni sui bilanci.

Concludo augurandomi che l'onorevole Minervini voglia esprimere il suo consenso sul mio subemendamento per le ragioni che ho ora esposto.

VARESE ANTONI. Nell'esprimere il nostro pieno consenso all'emendamento Minervini, vorrei semplicemente sottolineare come da parte nostra si sia favorevoli ad una trasparenza e ad una funzione di informazione non limitata esclusivamente alla relazione.

Ciò detto, però, rendendoci conto che comunque l'approvazione di questo emendamento segna un passo avanti verso la trasparenza ed il «quadro fedele» dei bilanci, anche in applicazione della già ricordata direttiva comunitaria, esprimeremo voto favorevole sull'emendamento Minervini.

Debbo aggiungere che in questo caso la nostra contrarietà al subemendamento Usellini è minore di quella da noi espressa per l'articolo precedente. Per cui, se l'onorevole Minervini accetta il subemendamento, ci dichiariamo anche noi d'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del relatore e del Governo sull'emendamento Minervini 8. 0. 2 e sul subemendamento 0. 8. 0. 2. 1?

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Il relatore prende atto e concorda con il consenso generale espresso sull'emendamento e sul relativo subemendamento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara d'accordo con l'emendamento Minervini 8. 02, condividendo la finalità di assicurare una maggiore funzione informativa ai bilanci delle società.

Per quanto riguarda, invece, il subemendamento Usellini 0. 8. 0. 2. 1, vorrei

comprendere perché l'adempimento di cui si tratta non debba valere anche per l'anno in corso, poiché abbiamo ancora davanti a noi 10 mesi di tempo.

MARIO USELLINI. Voglio solo ricordare al Governo che gli esercizi per l'anno in corso chiudono anche fra uno, due, tre mesi; quindi i primi esercizi che chiuderanno quest'anno possono chiudere a maggio o a giugno. Quindi gli adempimenti connessi a questo tipo di informativa hanno un limite temporale. Occorre che le aziende facciano un'accurata ricognizione, per far sì che gli amministratori non incorrano nelle sanzioni. Poiché siamo in un periodo in cui gli amministratori già sono oberati da certi adempimenti, dalla legge di rivalutazione, dalla legge di condono. C'è cioè tutta una attività straordinaria che grava su di loro in questo periodo. Per questo la mia considerazione era volta solo a spostare all'anno prossimo questa norma, dato che è una norma di rigore, dato che è retroattiva e quindi recepisce tutto quello che già è avvenuto. In questa maniera si darebbe, diciamo così, un anno di pausa.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono favorevole.

VINICIO BERNARDINI. Volevo fare una dichiarazione di voto su questo subemendamento. Usellini ha chiarito che c'è un anno di più. Ora «dopo il 31 dicembre», significa anche i bilanci in corso, cioè la data del 31 dicembre 1983. Ora per questi c'è tutto il tempo!

MARIO USELLINI. Non è molto!

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. C'è solo un anno.

VINICIO BERNARDINI. Sono due gli anni.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Ci sono adempimenti complessi, onorevoli colleghi.



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

MARIO USELLINI. Bisogna dare l'indicazione analitica dei singoli beni. Si pensi al caso di società che hanno migliaia di voci!

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Il testo del subemendamento deve essere allora questo « relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983 ».

VINICIO BERNARDINI. Questo non risolve il problema per quelli che chiudono prima.

PRESIDENTE. Il subemendamento Usellini risulta così modificato:

*All'emendamento 8. 0. 2 aggiungere il seguente comma:*

Le norme contenute nel presente articolo si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 1983. (0. 8. 0. 2)

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Minervini 8. 0. 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

#### ART. 9.

Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare i beni indicati nell'articolo 1 acquisiti entro il 31 dicembre 1981, relativi all'attività commerciale esercitata, con le modalità e nei limiti stabiliti dagli articoli 2, 4 e 5 della presente legge, e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata. Per i soggetti che hanno redatto il prospetto e la situazione patrimo-

niale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, l'individuazione dei beni rivalutabili, dei rispettivi prezzi di costo o di acquisto e dei relativi ammortamenti va effettuata con riferimento alle risultanze di tali scritture.

Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione è consentita, per i beni acquisiti posteriormente al 31 dicembre 1973, a condizione che risultino regolarmente registrati o annotati nei registri previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto dei beni da rivalutare, l'anno di acquisizione e le eventuali quote di ammortamento annualmente computate e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto dovrà essere allegato alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposte in cui la rivalutazione viene eseguita; copia di esso dovrà essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e conservata con le stesse modalità.

I soggetti indicati nel comma precedente possono rivalutare anche i beni di cui all'articolo 2425, n. 2, del codice civile, a condizione che nel prospetto di cui allo stesso comma siano indicate per ciascuna categoria omogenea le quantità esistenti al 31 dicembre 1981 distinti per periodo di formazione e con l'indicazione dei valori ad essi attribuiti. Il valore rivalutato non può superare il 60 per cento del costo medio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1980.

Per i soggetti di cui all'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, che non si siano avvalsi della facoltà di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, le quote di ammortamento annuale sono computate nella misura massima consentita ai fini delle imposte sul reddito.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, ad esclu-

sione di quelli che fruiscono di regimi semplificati di contabilità di cui al secondo comma, sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei cespiti ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

L'onorevole Borgoglio ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole:* e facendo riferimento, per quanto riguarda i fabbricati, all'attività esercitata (9. 3);

*Al secondo comma dopo la parola:* contabilità, *inserire le parole:* escluse le attività immobiliari (9. 4);

*Sopprimere le parole da:* e che venga *fino a:* computate e la rivalutazione compiuta (9. 5).

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il terzo comma (9. 1).*

RAFFAELE GARZIA. Il mio emendamento era, diciamo, propedeutico all'introduzione di tutti gli altri emendamenti che tendevano a sanare l'ingiustizia di cui prima ho parlato. Poiché è stato raggiunto un accordo sulla rivalutazione di magazzino coerentemente con quanto ho affermato prima, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento Garzia 9. 1 è stato ritirato. Resta lo emendamento 9. 2 D'Alema, che è del seguente tenore:

*Sopprimere il terzo comma (9. 2).*

È forse opportuno accantonare la definizione dell'articolo 9 per definire prima agli articoli aggiuntivi.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento in articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:*

#### ART. 9-bis.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valore pari al costo dell'ultimo acquisto eseguito o al costo unitario medio sostenuto nel periodo d'imposta.

Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al presente articolo, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di tre periodi d'imposta e potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dall'articolo 75, secondo comma, del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno effetto dal primo gennaio 1974.

Con riferimento all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o all'esercizio successivo, gli eventuali maggiori valori attribuiti alle rimanenze in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo concorrono alla determinazione del reddito imponibile nella misura di un quinto nell'esercizio di attribuzione e per il residuo importo nei cinque periodi di imposta successivi (9. 0. 6).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

A questo emendamento Garzia, di cui ho dato testé lettura, sono stati presentati i seguenti subemendamenti dagli onorevoli Antoni, Bernardini e Sarti.

*All'emendamento 9. 0. 6 nel primo comma dopo la parola: eseguito aggiungere le parole: se non inferiore alla media del costo dei singoli prodotti sostenuto nell'esercizio (0. 9. 0. 6. 1).*

*All'emendamento 9. 0. 6, al secondo comma, sostituire le parole: per non meno di tre periodi d'imposta con le parole: sino al periodo di imposta successivo a quello nel quale l'eventuale intero maggior valore attribuito alle rimanenze in applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma ha concorso alla determinazione del reddito imponibile (0. 9. 0. 6. 2);*

*All'emendamento 9. 0. 6 sopprimere il terzo comma (0. 9. 0. 6. 3);*

*All'emendamento 9. 0. 6, nell'ultimo comma, sostituire le parole: e per il residuo importo nei cinque periodi di imposta successivi con le parole: e per il residuo importo nei quattro periodi di imposta successivi (0. 9. 0. 6. 4).*

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

#### ART. 9-bis.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata con il metodo del dettaglio (*retail method*) ovvero attribuendo valori pari al costo dell'ultimo acquisto eseguito o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta.

Qualora sia adottato un criterio di valutazione di cui al precedente comma, il

medesimo criterio salvo il disposto del quarto comma dovrà essere mantenuto per non meno di tre periodi d'imposta e potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1974.

Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, lo ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote contanti nei cinque periodi di imposta successivi (9. 0. 4).

Gli onorevoli Garzia e Usellini hanno presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 9. 0. 4 *dopo le parole: la valutazione delle rimanenze può essere effettuata aggiungere le seguenti: , anche se viene adottato un procedimento unitario di valutazione, ; e sostituire le parole: qualora sia adottato un criterio di valutazione con le seguenti: Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione (0. 9. 0. 4. 1).*

*All'emendamento 9. 0. 4 sostituire le parole: valori pari al costo dell'ultimo acquisto eseguito con le parole: valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto e le parole: dovrà essere mantenuto per non meno di tre periodi di imposta con le parole: dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi di imposta (0. 9. 0. 4. 2).*

Gli onorevoli Garzia, Fiandrotti e Cuojati hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi.

*Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente articolo 9-bis:*

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

« Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata attribuendo ad ogni unità il valore pari al prezzo dell'ultimo acquisto eseguito o al costo unitario medio di produzione sostenuto nel periodo d'imposta.

Qualora sia adottato il criterio di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio dovrà essere mantenuto per non meno di tre periodi d'imposta e potrà essere successivamente modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.

Il criterio di valutazione sopra indicato può essere adottato anche per il periodo d'imposta anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge per il quale non siano scaduti i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa comunicazione al competente ufficio delle imposte da effettuarsi nella medesima dichiarazione dei redditi (9. 0. 2).

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo.

*Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente articolo:*

ART. 9-bis.

La rivalutazione dei beni indicati al numero 2 dell'articolo 2425 del codice civile, esistenti presso le imprese all'inizio dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere eseguita, salvo quanto previsto al successivo comma per le imprese minori, per ciascun bene o per gruppi omogenei dei beni stessi secondo le valutazioni annualmente effettuate ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per un ammontare massimo pari alla differenza tra il costo storico dei beni medesimi ed il costo stesso moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1981;

2 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1980;

4 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1979;

6 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1978;

7 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1977;

9 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1976;

1 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1976;

3 per i beni il cui costo storico risale all'esercizio chiuso nell'anno 1974 e precedenti.

I costi determinati a norma del precedente comma non possono superare quello desunto dall'andamento del mercato alla chiusura dell'esercizio. Nell'inventario deve essere indicato sia il costo storico che quello rivalutato a norma del comma precedente.

Per le imprese minori che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione può essere eseguita per un ammontare massimo, per il complesso dei beni di cui al primo comma, pari alle percentuali seguenti dei valori delle rimanenze di fine esercizio registrati a norma dell'articolo 18, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

140 per cento della consistenza risultante alla fine dell'esercizio chiuso nell'anno 1974;

120 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1975;

100 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1976;

80 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1977;

60 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1978;

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

45 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1979;

30 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1980;

15 per cento dell'eventuale incremento risultante alla fine dell'esercizio chiuso nel 1981 (9. 0. 1).

GARZIA. Ritiro gli articoli aggiuntivi 9. 0. 2 e 9. 0. 1. Volevo fare una precisazione e cioè che il mio emendamento 9. 0. 6, aggiuntivo di un articolo 9-bis, al quale l'onorevole Antoni ha presentato quattro subemendamenti, è, a mio giudizio — e credo che questo giudizio possa essere condiviso anche dai colleghi — in qualche modo sostitutivo di almeno due subemendamenti e precisamente...

PRESIDENTE. Vediamo quali sono gli emendamenti che illustrerà l'onorevole Antoni; poi lei, onorevole Garzia, illustrerà i suoi subemendamenti.

RAFFAELE GARZIA. Vorrei solo far rilevare ai colleghi, a proposito del 9. 0. 6, che un suo capoverso costituisce una norma di transizione, gli emendamenti 9. 0. 4 e 0. 9. 0. 4. 1 danno l'indicazione di una norma di regime.

Usellini ed io abbiamo presentato due emendamenti per offrire alla Commissione materia di discussione su questa duplice possibilità. Tutto il resto è sostanzialmente identico.

PRESIDENTE. Questi due subemendamenti allora vivono ?

RAFFAELE GARZIA. Vivono a fini concreti. L'ultimo capoverso del 9. 0. 6 riguarda un sistema di valutazione del magazzino diverso da quello fin qui seguito. Con questo 9. 0. 6 si affronta il problema delle norme di transizione per quanto riguarda le plusvalenze. Il testo proposto consente questo per due esercizi, recuperando l'imposta in sei annualità, mentre l'emendamento originariamente proposto

dà la possibilità di avere questa facilitazione di pagamento dilazionata in qualunque momento si intenda cambiare il sistema.

VARESE ANTONI. Premetto che quando il collega Garzia presentò il suo emendamento, del quale stiamo discutendo, precisò anche che l'approvazione del 9. 0. 6, al di là dei contenuti formali, avrebbe comportato la modifica dell'atteggiamento del gruppo della democrazia cristiana a proposito della questione della rivalutazione delle merci. Questo voleva dire, in altri termini — questa è la nostra interpretazione — che se il 9. 0. 6 fosse stato approvato si sarebbe rinunciato a tutti gli altri emendamenti.

Così stando le cose, abbiamo guardato al 9. 0. 6 come possibile soluzione di mediazione nei confronti della nostra posizione, che era soppressiva della rivalutazione delle scorte e delle merci. Abbiamo interpretato il 9. 0. 6 nel senso che esso pone a regime un diverso sistema di rivalutazione e di inventario delle scorte e delle merci, con il quale si cerca di superare le difficoltà in cui si trovano alcune categorie, in particolare quelle che debbono determinare l'inventario secondo i criteri LIFO, o con metodo diverso, quando nell'ultimo periodo si è avuta una riduzione dei prezzi (media dell'ultimo trimestre).

Abbiamo cominciato a riflettere su questa questione. Credo che i colleghi presentatori converranno che parlare di « valore dell'ultimo costo » o « dell'ultima entrata in magazzino » può prestarsi a manovre che certo non corrispondono a criteri di fedeltà del bilancio.

A questo proposito vale il primo dei nostri emendamenti, lo 0. 9. 0. 6. 1, con il quale, nel primo comma, dopo le parole « dell'ultimo acquisto eseguito », si aggiungono le altre: « se non inferiore alla media del costo dei singoli prodotti sostenuto nell'esercizio », quindi con un riferimento che, a nostro avviso, dovrebbe consentire di eliminare quei rischi che credo gli stessi proponenti ritenevano possibili.

Il contribuente avrebbe quindi la possibilità di scegliere tra il sistema dell'ultimo costo, e quello del costo unitario medio sostenuto nel trimestre.

L'emendamento 0. 9. 0. 6. 2 riguarda il secondo comma, nel quale si stabilisce un principio: quando si è scelta questa rivalutazione a regime (la vorrei definire in questo modo), oppure l'apprezzamento di valore maggiore nei confronti dell'attuale sistema a regime, si impedisce, con questo secondo comma, che con operazioni a scavalco, esercizio per esercizio, si possano operare modifiche del reddito tali da averne un beneficio illecito (mi riferisco allo scatto di aliquote).

Noi abbiamo ritenuto che più che stabilire una norma temporale ci si legasse all'avvenuto rispetto dell'obbligo, stabilito dall'ultimo comma, dell'intero pagamento. Il nostro subemendamento 0. 9. 0. 6. 2 tende infatti a sostituire, al secondo comma dell'emendamento Garzia 9. 0. 6, le parole « per non meno di tre periodi d'imposta » con le seguenti: « sino al momento di imposta successivo a quello nel quale l'eventuale intero maggior valore attribuito alle rimanenze in applicazione delle disposizioni contenute nel primo comma ha concorso alla determinazione del reddito imponibile ».

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Come si fa a stabilire il « maggior valore » ?

VARESE ANTONI. Questo attiene allo emendamento Garzia 9. 0. 6; io mi sono limitato a presentare il subemendamento.

Il successivo subemendamento 0. 9. 0. 6. 3 tende ad eliminare il terzo comma dell'emendamento Garzia 9. 0. 6, il quale dà efficacia retroattiva alle disposizioni stesse, cioè stabilisce che questo tipo di rivalutazione delle scorte e delle merci ha effetto dal 1° gennaio 1974. Comprendiamo le ragioni del presentatore dell'emendamento, perché questa è una prassi verso la quale vi sono orientamenti sia da parte dei contribuenti sia da parte della pubblica amministrazione; ma è da dire che esiste contenzioso e in tal modo in effetti si finirebbe per eliminarlo.

Tuttavia se l'onorevole Garzia trova soluzioni che impediscano i casi di abuso, siamo disponibili ad una eventuale riflessione su questo terzo comma. L'eliminazione dei casi di abuso — e mi riferisco in particolare ai colleghi che hanno lavorato sulla questione del condono — trova una questione analoga nel mantenimento di regimi per più esercizi, per evitare che questioni di competenza o di cassa definite in un certo modo possano determinare posizioni di profitto a favore dei contribuenti.

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'emendamento Garzia 9. 06, noi chiediamo che le parole « e per il residuo importo nei cinque periodi di imposta successivi » siano sostituite dalle seguenti: « e per il residuo importo nei quattro periodi di imposta successiva ». Se tuttavia la scelta dei cinque periodi di imposta successiva è interpretabile nel senso che si attende che la norma vada a regime, siamo disponibili a rivedere anche questo nostro subemendamento.

RAFFAELE GARZIA. Comincio dall'ultima questione per ragioni di impostazione generale. L'emendamento Usellini 9. 0. 4, nell'ultimo capoverso, recita: « Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi ». Questa sarebbe la norma regime che proponiamo in risposta alla domanda dell'onorevole Antoni, salvo il periodo d'imposta su cui dopo parlerò.

Vorrei che fosse chiaro che quella mediazione, cui si è riferito il collega Antoni, non è una mediazione ad esclusivo giovamento delle imprese minori, perché la chiarezza sulla valutazione delle scorte di magazzino è un problema che affligge tutti i contribuenti. Vorrei anche che i colleghi ricordassero quanto abbiamo det-

to all'inizio, cioè che gli uffici si sono trovati davanti a notevoli difficoltà.

Le imprese minori quale vantaggio hanno? Hanno il vantaggio che, non avendo supporti contabili con i quali effettuare medie ponderali, si sono orientate sull'ultimo valore anticipando l'imposta, ed indicare l'ultimo valore è un grosso vantaggio. Mi rendo conto che è possibile che qualche malintenzionato si doti di una serie di fatture ad un certo prezzo e poi su questo effettui un falso. Comunque, un correttivo occorre, ed io proporrei un valore pari al maggiore degli ultimi due costi di acquisto.

Comunque, dobbiamo introdurre un sistema estremamente semplice. Se il contribuente non fosse costretto ad esplicitare a chi lo controlla le stime che ha fatto, la cosa potrebbe essere accettabile. Ci sono alimentaristi che hanno 15 mila voci e che incorrono in alcuni errori che potrebbero essere oggetto di normativa penale, di quella in vigore dal primo gennaio 1983. Il senso del nostro emendamento a questo punto è quello di lasciare fuori dalla valutazione le imprese minori, però dando alle stesse una certezza che attualmente manca.

Per quanto riguarda il sistema col quale possono essere ripartite le plusvalenze riscontrate, vorrei fare una prima osservazione; è chiaro che chi è rimasto col sistema LIFO-IRPEF non ha difficoltà ad inserire i nuovi valori, da quel punto raccoglie le plusvalenze che gli vengono tassate. Su questo non poniamo questioni particolari; il terzo comma rientrerebbe nella indicazione dell'articolo 17, anche in questo caso aboliremmo il semplice sistema che si richiama ad una data tenuta di magazzino. Nel caso in cui un contribuente scelga gli ultimi costi, anticipa la imposta per le plusvalenze che si sono prodotte negli anni poiché il magazzino ha rappresentato un elemento attivo.

Per evitare sospetti, può darsi che la soluzione migliore sia quella relativa al subemendamento 0. 9. 0. 6. 3 del collega Antoni, con la precisazione che tali disposizioni si applicano dal primo gennaio per

coloro i quali hanno continuativamente seguito un sistema.

MARIO USELLINI. A mio avviso non possiamo penalizzare eccessivamente quell'azienda che in sostanza si sottoponga preventivamente alla tassazione, rispetto alle norme che la legge fiscale consentirebbe di applicare. A questo punto c'è l'esigenza di evitare sfasature tecniche; contestualmente a questi dati possono affluire rimanenze quantitative non precedentemente esposte o valori inferiori ai valori LIFO con due distinzioni, quella relativa ai valori attuati a seguito del condono e quella relativa ai valori di cui al nuovo metodo. Sono pertanto d'accordo per quanto riguarda il periodo dei sei anni sui quali applicare il prelievo fiscale. Per quanto riguarda invece il criterio adottato deve essere aggiunto a questo un maggiore periodo che potrebbe essere di tre anni. Sono d'accordo che l'entrata e l'uscita da questi criteri ha effetti soprattutto nel caso di uscita; a quel punto è chiaro che il contribuente si metterebbe in condizioni opposte; sono quindi d'accordo che il criterio è quello di mantenere tutto il periodo nel quale si effettua il recupero di imposta.

Per quanto riguarda la richiesta relativa al primo gennaio 1974, contrariamente a quello che si è detto in Comitato ristretto, non è vero che queste autorizzazioni si ottengono anche con il « silenzio-assenso » dell'amministrazione, è vero il contrario e credo sia opportuno citare che vi è una risoluzione ministeriale del 27 novembre 1981, la n. 9/1810 che specifica l'utilizzazione dei diversi criteri. L'autorizzazione da parte del competente ufficio deve essere rilasciata in forma scritta. Questa prassi però è stata seguita da parte degli uffici solo in alcune regioni. Per questo motivo alcuni uffici si trovano nella delicata situazione di procedere ad accertamenti per i casi nei quali non c'era autorizzazione scritta.

Infine, vorrei sottolineare che quello proposto da Garzia (valutare il maggiore tra gli ultimi due costi invece che l'ultimo

costo) è un criterio di cautela. Se infatti si tratta di costi artefatti, con l'emissione di fatture false, intervengono le sanzioni penali; se invece le fatture non sono false, interviene questa norma di cautela, che dovrebbe tutelare al meglio le esigenze dell'erario essendo massima la portata fiscale a danno dei contribuenti e maggiore quindi il vantaggio del fisco.

**PRESIDENTE.** Come al solito, siamo di fronte a posizioni tra le quali va ricercato un compromesso. Mi rendo conto che la situazione è estremamente delicata però vorrei far presente che dal momento in cui abbiamo cominciato questa discussione gli emendamenti sono passati da 50 a 100. L'aver fatto il Comitato ristretto è stato quindi assolutamente inutile e ora siamo costretti a rifare d'accapo discussioni come quella che abbiamo appena ascoltato. Vorrei quindi pregare tutti i colleghi di rendersi conto che non è possibile parlare tanto a lungo su questioni che sono già in linea di massima conosciute, visto che il tempo che abbiamo a disposizione si sta rapidamente esaurendo.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Mi sembra che tra i vari gruppi si stia raggiungendo un accordo ma prima di esprimere un parere vorrei conoscere la formulazione definitiva del testo.

**VINICIO BERNARDINI.** Noi siamo disposti a raggiungere un'intesa ma vorremmo conoscere l'opinione del relatore e del Governo e anche quella dei colleghi socialisti.

**RAFFALE GARZIA.** Faccio notare che la questione è stata sollevata con l'emendamento 9.02 che è firmato da me e dai colleghi Fiandrotti e Cuojati. Anche i socialisti sono quindi su questa linea.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Due sono gli aspetti rilevanti. Il primo consiste nella introduzione di un sistema aggiuntivo e a regime per quanto riguarda le valutazioni di magazzino previste dagli

articoli 62 e 75 della legge n. 597. Il secondo è quello relativo alla soppressione del terzo comma dell'articolo 9, che mi sembra molto importante perché può eliminare tutta una serie di interpretazioni differenziate e perché consente agilità e snellezza agli operatori senza per altro passare attraverso il meccanismo della rivalutazione monetaria delle merci e quindi in franchigia di imposta.

Do quindi il mio assenso al meccanismo prospettato ma mi riservo di esprimere un parere definitivo sulla esatta formulazione del testo, perché l'articolo 9-bis mi convince se si sopprime il terzo comma. Se invece questo terzo comma viene riformulato, il mio parere può essere diverso.

**GIUSEPPE CAROLI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Già nel corso della discussione generale e su specifica richiesta dell'onorevole Garzia, il Governo si è pronunciato per la soppressione del terzo comma dell'articolo 9 esprimendo parere favorevole. Parere favorevole è stato dal Governo espresso anche all'articolo 9-bis nella formulazione originale. Sono stati poi presentati dei subemendamenti: sono favorevole al subemendamento 0.9.0.6.3 (che sopprime il riferimento al 1974) mentre mi rimetto alla Commissione per gli altri due.

**PRESIDENTE.** Sarà bene chiarire che il testo base è l'emendamento 9.0.6, al quale sono riferiti i subemendamenti. Quelli riferiti all'emendamento 9.0.4 sono da considerarsi invece assorbiti dall'articolo 9.0.6.

Il testo base su cui stiamo discutendo è l'articolo aggiuntivo 9.0.6. A tale articolo aggiuntivo, come ricorderete, è stato presentato il subemendamento Antoni ed altri 0.9.0.6.1 e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

Da tutto il contesto della discussione mi pare di evincere l'esigenza di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo 9-bis. Ora, per consentire tale riformulazione del testo dell'articolo a me sembra opportuno



sospendere la seduta e riprenderla su questo punto alle ore 14.

Precedentemente possiamo esaminare i nuovi adempimenti connessi al disegno di legge 2014.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

*(La seduta, sospesa alle 12,40, è ripresa alle 14,15).*

#### **Seguito della discussione del disegno di legge: Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti (2014).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ristrutturazione della Cassa depositi e prestiti ».

Ricordo che nella seduta del 27 settembre 1982 il relatore aveva illustrato il testo elaborato dal Comitato ristretto. Tale testo era stato inviato per il prescritto parere alla Commissione affari costituzionali che, in data 20 ottobre, lo aveva espresso.

L'onorevole Gaiti ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

GIOVANNI GAITI, *Relatore*. Come ha ricordato il presidente, il testo elaborato dal Comitato ristretto è già stato sottoposto all'esame della I Commissione e pertanto, in ottemperanza al parere espresso, ho predisposto alcuni emendamenti che quasi integralmente recepiscono l'orientamento della I Commissione ad eccezione di alcuni punti.

Nel parere espresso ci è stato proposto di aggiungere al quinto comma dell'articolo 9, quello che riguarda la direzione della Cassa, che la norma sia valida fino all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza pubblica.

Mi sembra che questa sia una forzatura perché se la riforma della Cassa entrerà in vigore prima della riforma della dirigenza chiaramente quest'ultima andrà a modifi-

care eventuali situazioni difformi che potranno verificarsi; nel caso invece che la legge di riforma della Cassa sia successiva è chiaro che farà riferimento a quella legge. La proposta della Commissione affari costituzionali andrebbe pertanto ad aggravare la già difficile situazione esistente all'interno della Cassa depositi e prestiti e di conseguenza non ho presentato alcun emendamento in tal senso per reciperla.

Il secondo punto dal quale mi discosto è quello relativo all'articolo 11, primo comma, che secondo la Commissione dovrebbe essere sostituito con il seguente: « Fino all'entrata in vigore della legge-quadro sul pubblico impiego, continuano ad essere applicate le norme vigenti in materia di stato giuridico e, per quanto attiene al trattamento economico, le norme di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ». Non sono d'accordo perché se ammettiamo che il trattamento economico da attribuire alla Cassa depositi e prestiti sia quello delle aziende autonome dello Stato, similmente dobbiamo accettare che il trattamento previsto nelle aziende autonome di Stato sia allo stesso modo applicabile all'interno della Cassa depositi e prestiti; intendo riferirmi agli eventuali incentivi che potremmo prevedere con legge - sappiamo che è fatto divieto di concedere incentivi di produzione senza una esplicita norma legislativa - e sarei dunque del parere che questo punto debba rimanere come previsto nel testo elaborato dal Comitato ristretto.

Chiedo pertanto che venga richiesto alla I Commissione un parziale riesame del parere espresso, rilevando che per quanto riguarda l'articolo 11, mentre accettiamo che venga riformulato il primo periodo, vorremmo però mantenere al secondo periodo la possibilità di concedere incentivi.

Vi è poi un altro aspetto che non ho ancora formalizzato con la presentazione di un emendamento. All'articolo 8 del testo elaborato dal Comitato ristretto è previsto che il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti debba essere integrato da quattro rappresentanti del

personale, eletti secondo le norme di legge in materia. L'articolo 15 prevede che prima di procedere al trasferimento del personale dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti debba essere adottata formale delibera da parte del consiglio di amministrazione della Cassa; in questo caso, però, il consiglio sarebbe costretto a deliberare in assenza dei quattro rappresentanti del personale. Tale problema potrebbe essere risolto prolungando la permanenza in seno al consiglio dei quattro rappresentanti attualmente in carica oppure autorizzando il ministro del tesoro a chiedere alle organizzazioni sindacali interessate la nomina di tali membri del consiglio.

**PRESIDENTE.** Poiché le modifiche proposte dal relatore si discostano parzialmente nei due primi punti indicati dal parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, occorre interpellare nuovamente in materia la I Commissione. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Si riprende la discussione  
del disegno di legge n. 3212.**

**PRESIDENTE.** Riprendiamo ora l'esame degli articoli del disegno di legge n. 3212.

Gli onorevoli Garzia, Fiandrotti ed Usellini hanno presentato il seguente emendamento 9. 0. 7:

**ART. 9-bis.**

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

Oltre che nei modi previsti dai precedenti commi secondo e terzo, la valutazione delle rimanenze può essere effettuata, anche se viene adottato un procedi-

mento unitario di valutazione, con il metodo del dettaglio ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o al costo unitario medio sostenuto nel periodo di imposta.

Qualora sia adottato uno dei criteri di valutazione di cui al precedente comma, il medesimo criterio, salvo il disposto del quarto comma, dovrà essere mantenuto per non meno di sei periodi d'imposta e potrà successivamente essere modificato con le modalità previste dall'articolo 75, primo comma, del presente decreto.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano dal 1° gennaio 1974.

Se per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate, l'ammontare della rivalutazione concorre per un quinto alla formazione del reddito di impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi di imposta successivi.

**MARIO USELLINI.** L'emendamento 9. 0. 7 contiene le indicazioni che erano già presenti nei testi dei subemendamenti Antoni 0. 9. 0. 6. 2 e 0. 9. 0. 6. 1.

**VARESE ANTONI.** Certamente non consideriamo assorbito il subemendamento

**MARIO USELLINI.** La frase « qualora sia adottato uno dei criteri, eccetera » rappresenta solo una correzione formale, e assorbe la seconda parte dell'emendamento.

La frase: « per non meno di sei periodi di imposta » è riferita all'emendamento 0. 9. 4. 2 e dovrebbe assorbire il subemendamento 0. 9. 0. 6. 2. Avendo mantenuto l'ultimo comma, che lascia i sei anni, abbiamo introdotto nel decreto l'obbligo per il contribuente. Gli ultimi due commi sono riferiti, con il complesso dell'articolato, agli emendamenti 9. 0. 6 e 9. 0. 4.

**PRESIDENTE.** Poiché la Commissione si trova di fronte ad un nuovo testo, che dovrebbe essere considerato come testo

base, vorrei sapere dall'onorevole Antoni come e in quale misura si pongano adesso i suoi emendamenti 0.9.0.6.1, 0.9.0.6.2, 0.9.0.6.3 e 0.9.0.6.4.

VINICIO BERNARDINI. Vorrei sapere che cosa si intende per « metodo del dettaglio » per precisare di fronte al contribuente che cosa, in pratica, succederà.

MARIO USELLINI. Fornisco una spiegazione sintetica. Nella gestione dei grandi magazzini, delle società cooperative, delle attività commerciali che sono svolte in più sedi, c'è l'esigenza aziendale di assegnare le scorte dei prodotti alle singole unità aperte al pubblico, attraverso il criterio cosiddetto del dettaglio, con il prezzo al pubblico. Esso consente di caricare l'esercizio di un valore che corrisponde a quello con cui la merce verrà esitata al consumatore finale, e permette di fare un rigoroso controllo di cassa sulla gestione dell'esercizio.

Partendo da ciò, l'azienda calcola le rimanenze, scomputando il margine di ricarica media attribuito a quel settore. Questo è un criterio che consente una continuità gestionale, proprio perché i grandi magazzini, per esigenze di gestione, devono semplificare i dati, e riferirsi con continuità a tali procedure, per avere lo stesso effetto di gestione.

L'unico modo di sapere quale fosse il costo delle merci vendute era di scontare la percentuale; ora, le tecniche analitiche sono note, ed in questo caso adottiamo il criterio di riferimento che è stato adottato anche per la tenuta del libro-magazzino, quando fu proposto che la valutazione delle scorte e il controllo relativo alle giacenze fossero limitati a quei prodotti che rientravano per l'80 per cento dei volumi documentati, adottando il criterio a), b), c), che è secondo valori decrescenti. La metodologia relativa è nota ed ampiamente sperimentata, per cui in realtà la legge non dovrebbe occuparsi di queste norme tecniche.

VARESE ANTONI. Tralascio la questione della valutazione con il metodo del detta-

glio e rispondo alle domande che il presidente mi ha rivolto.

Credo che i subemendamenti da me presentati all'articolo aggiuntivo 9.0.6 vivano tutti e che, in particolare viva il subemendamento 0.9.0.6.1 poiché rappresenta una ulteriore precisazione nei confronti della fissazione del valore di inventario, che rimane come criterio: tanto è vero che si è assunto l'ultimo costo, o gli ultimi due costi.

Il subemendamento 0.9.0.6.2, a mio avviso, vive egualmente perché legato al fatto che il sistema non può essere comunque modificato finché non siano passate a componenti attive del reddito tutte le quantità di rivalutazione che emergessero da diverso criterio ma che, secondo l'ultimo comma, vengono spostate negli esercizi successivi.

Pertanto a mio parere è più corretto dire: fino a che quella che è emersa come sopravvalutazione sia interamente passata a componente positiva del reddito.

Do atto che il testo dell'emendamento 9.0.7 è già diverso dal precedente. Ma la nostra impostazione è diversa poiché non vi è consenso sui termini che voi proponete.

Il subemendamento 0.9.0.6.3 vive certamente perché il testo dell'articolo aggiuntivo 9.0.7 è uguale a quello del 9.0.4.

Infine, il subemendamento 0.9.0.6.4 vive anch'esso perché i periodi di imposta nei quali vi è la dilazione dell'azione di pagamento rimangono, nell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 9.0.7, eguali a quelli dell'ultimo comma del 9.0.6.

Desidero aggiungere che, a nostro avviso, quanto è disposto al secondo comma (cioè la riserva del rispetto del disposto di cui al quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973) non è opportunamente collocato; pertanto ne chiederemo lo spostamento al primo comma, esattamente dopo le parole: « unitario di valutazione ». Infatti il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 62 sopra citato è che in ogni caso non si debba superare il valore nor-

male, altrimenti bisogna rientrare. Ma è evidente che questo riguarda non la temporaneità dell'applicazione del sistema bensì il sistema. Pertanto è più proprio porre la condizione nel primo comma, in cui si stabiliscono i criteri valutazione, che nel secondo comma, in cui si stabiliscono i tempi di valutazione.

Quella che sto ponendo non è una questione metodologica, perché avete posto questa come una condizione che interromperebbe il termine di durata dell'applicazione del sistema scelto. Ma se il sistema scelto portasse i valori al di sopra di quelli normali scatterebbe automaticamente il quarto comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973.

Aggiungo ancora che non ci convince la questione del dettaglio, perché non vi è una precisazione di ordinamento che ne garantisca la applicazione omogenea. È sufficiente considerare che quando si va a fare il prezzo al dettaglio, all'ultimo la casa madre deve riassumere tutti i carichi che ha fatto alle varie filiali e, poi, o fa le somme per i singoli carichi — ed in questo caso si trova nella necessità di stabilire dei prezzi secondo migliaia di fatture — o introduce uno degli altri elementi.

A proposito dei ricarichi, vi saranno atteggiamenti diversi da impresa ad impresa? E quali saranno quelli accettati?

Ritengo, pertanto, che meglio si adatterebbe una garanzia sul valore degli ultimi due costi, sia pure con alcune riserve. D'altra parte, la spiegazione iniziale del collega Garzia tendeva più ad un chiamamento di questo genere che non alla questione del prezzo del dettaglio.

Abbiamo proposto l'inserimento delle parole: « se non inferiore alla media dei costi dei prodotti » perché anche questo è un problema di precisazione che vale nei confronti del valore stabilito sui due costi.

In particolare, per quanto riguarda il subemendamento 0. 9. 0. 6. 2 non mi pare che abbia bisogno di ulteriori chiarimenti. Insistiamo perché sia stabilito che la du-

rata di un sistema sia legata all'assorbimento integrale della sopravvalutazione ai fini della determinazione dei componenti attivi del reddito.

Per quanto concerne il terzo comma, mi sembra che esso contenga una forzatura; pertanto continuiamo ad insistere che esso deve essere soppresso.

Ricordo che il precedente emendamento aveva una disciplina retroattiva diversa. Infatti il penultimo comma di quell'emendamento poneva l'amministrazione fuori del limite delle possibilità di accertamento. Infatti, se si riprende l'articolo aggiuntivo 9. 0. 4 si può notare che con esso non si va al 1974 bensì ai periodi di imposta riaccertabile dall'amministrazione. Abbiamo detto che la strada poteva essere quella di stabilire il mantenimento di un sistema.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Questo è già compreso nella previsione di sei anni.

VARESE ANTONI. A me l'articolo non sembra molto chiaro, perché si dovrebbe dire che questa retroattività ha effetto in costanza di applicazione di uno di quei sistemi; se, infatti, vi è stata dal 1974 in poi incostanza di applicazione di quei sistemi, si è determinata una disparità di trattamento che non credo nemmeno i firmatari dell'emendamento abbiano l'intenzione di portare avanti.

VINICO BERNARDINI. A me sembra che non sia stato posto in maniera adeguata il metodo del dettaglio; infatti si rischia di intendere che di questa norma possono usufruire anche le aziende industriali.

Un'altra obiezione la devo porre relativamente al quarto comma in merito al quale chiedo ai colleghi se siano veramente convinti dell'opportunità di introdurre una norma di tal genere. In particolare mi riferisco al fatto che il residuo importo concorre alla formazione del reddito nei cinque periodi di imposta successivi.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Prima di dare il parere su questi emendamenti, credo vada rilevato come sia emerso il tentativo di arrivare ad una soluzione sulla base dell'articolo aggiuntivo 9. 0. 7. In proposito credo che vadano fatte due considerazioni.

Il terzo comma dell'articolo aggiuntivo può ingenerare dubbi sull'applicabilità della norma dal 1974 in avanti; mi riferisco al fatto che l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo non può valere dal 1° gennaio 1974 e sarebbe forse opportuno che al terzo comma le parole « nel presente articolo » fossero sostituite con le parole « nei due precedenti commi ». In tal modo si potrebbe evitare che l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo possa ritenersi applicabile dal 1° gennaio 1974.

Una seconda considerazione riguarda il metodo del dettaglio. Personalmente conosco sia l'applicazione dei trasferimenti sia dei carichi di merce riguardanti questo metodo di vendita ma troverei qualche difficoltà ad applicarlo in questa sede.

PRESIDENTE. In conseguenza della presentazione da parte degli onorevoli Garzia, Usellini e Fiandrotti dell'articolo aggiuntivo 9. 0. 7, gli emendamenti precedentemente presentati sono in gran parte superati; in particolare si devono considerare superati lo 0. 9. 06. 1, lo 0. 9. 06. 2 e lo 0. 9. 06. 3.

L'onorevole Antoni ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 9. 0. 7.

*Al primo comma, sopprimere le parole:* Con il metodo del dettaglio (0. 9. 0. 7. 4).

*Al primo comma, dopo le parole:* unitario di valutazione *aggiungere le altre:* salvo il disposto del quarto comma (0. 9. 0. 7. 3).

*Al primo comma, sostituire le parole:* ovvero attribuendo valori pari al maggiore tra gli ultimi due costi di acquisto o

al costo unitario medio tenuto nel periodo di imposta *con le altre:* attribuendo valori pari al valore normale di esse nell'ultimo trimestre del periodo di imposta (0. 9. 0. 7. 6).

Gli onorevoli Garzia e Fiandrotti hanno presentato il seguente subemendamento:

*Al primo comma aggiungere le seguenti parole:* Il metodo del prezzo al dettaglio è consentito solo ai soggetti che esercitano l'attività di commercio al minuto (0. 9. 0. 7. 2).

Il relatore, onorevole Sposetti, ha presentato il seguente subemendamento:

*Al terzo comma sostituire le parole:* nel presente articolo *con le altre:* nei due precedenti commi (0. 9. 0. 7. 1).

L'onorevole Antoni ha presentato il seguente subemendamento:

*Al terzo comma aggiungere le seguenti parole:* se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma (0. 9. 0. 7. 7).

L'onorevole Antoni ha presentato il seguente subemendamento:

*Al secondo comma sopprimere le parole:* salvo il disposto del quarto comma (0. 9. 0. 7. 5).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni e D'Alema hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'ultimo comma, dopo le parole:* l'ammontare della rivalutazione *aggiungere le seguenti:* risultante dall'apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi (0. 9. 0. 7. 8).

Gli onorevoli Antoni e Bernardini hanno presentato il seguente subemendamento riferito all'emendamento Garzia 9. 0. 7:

*All'ultimo capoverso sostituire la parola:* cinque *con la parola:* quattro (0. 9. 0. 6. 4).

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Devo dire che il valore normale è quello risultante in comune commercio alla fine dell'esercizio relativo alla vendita di una certa merce. Si tratta, quindi, della cosa più difficile da determinare, tanto è vero che al valore normale si fa riferimento nei trasferimenti tra aziende collegate o controllate, in sede nazionale e internazionale.

Facendo una riflessione a voce alta, desidero dire che tanto vale far riferimento al valore normale, affermando che, quando questo viene superato, si considera il prezzo medio.

Tutte le contestazioni sorte relativamente all'IVA sono derivate dalla determinazione del valore normale. Non chiarendo la norma che introduciamo, rischiamo di acuire le perplessità esistenti.

Occorre consentire ai contribuenti una maggiore facilità di rilevazione. Per le ragioni che ho esposto propongo ai presentatori di ritirare il subemendamento in questione.

Il subemendamento 0. 9. 0. 7. 4 propone di sopprimere la formula con il metodo del dettaglio.

Abbiamo ascoltato qual è il significato da dare al metodo del dettaglio, che come metodo è neutrale, tutto considerato. È da vedere come avviene la procedura, perché si tratta di trasferimenti dalla cassa centrale ai negozi di vendita, e quindi ai prezzi di vendita al pubblico. Il problema è quello dello scarto della percentuale di ricarica, che si viene a indicare. Allora, più che un criterio di valutazione, dobbiamo considerare questo come un meccanismo di facilitazione nella valutazione del criterio delle quantità.

Se abbiamo introdotto questo meccanismo, per facilitare l'indicazione delle rimanenze, lo lasciamo come metodo, ma non come ulteriore criterio di valutazione, perché criterio di valutazione è quello del costo; anche se serve a definire le quantità per singoli valori, ci sarà uno scarto che sarà costante, perché verrà realizzato con uno dei criteri definiti dalle norme precedenti o da quelle che ci accingiamo a stabilire, che in pratica sono due alter-

native. Per questi motivi, quindi, ritengo che tale emendamento non possa essere accolto.

Parere contrario esprimo sul subemendamento del gruppo comunista 0. 9. 0. 7. 6, per motivi impliciti in quanto ho detto finora. Parere favorevole esprimo, invece, sul subemendamento Garzia 0. 9. 0. 7. 2 e sul mio subemendamento 0. 9. 0. 7. 1. Sul subemendamento 0. 9. 0. 7. 5 esprimo parere contrario, mentre prego i presentatori di riformulare, se lo ritengono, il subemendamento 0. 9. 0. 7. 7, indicando due metodi di valutazione, anziché i tre ivi previsti: in tal caso, potrei accettare il subemendamento stesso. Parere favorevole, infine, esprimo sull'emendamento Garzia ed altri 9. 0. 7, cioè sull'articolo aggiuntivo 9-bis.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere espresso dal relatore su ciascuno degli emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Antoni 0. 9. 0. 7. 4, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Antoni 0. 9. 0. 7. 3, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Antoni 0. 9. 0. 7. 6, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Garzia 0. 9. 0. 7. 2, favorevoli il relatore ed il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 9. 0. 7. 1, favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Antoni 0. 9. 0. 7. 5, contrari il relatore ed il Governo.

(È respinto).

L'onorevole Antoni ha riformulato il seguente subemendamento 0. 9. 0. 7. 7:

*Nel terzo capoverso dell'emendamento 9. 0. 7 aggiungere, in fine, le parole: « se è stato adottato costantemente uno dei metodi di valutazione di cui al nono comma ».*

VARESE ANTONI. Vorrei sapere se nel nuovo testo dell'articolo aggiuntivo da parte dei proponenti si considerino due o tre metodi di valutazione. Infatti, secondo il testo letterale, tali metodi sono tre: quello di mercato, quello dei due ultimi costi e quello della media del costo unitario.

PRESIDENTE. Il relatore, con squisita competenza, ha distinto tra metodo e tecnica. Quello del metodo al relatore non appare un criterio; appare bensì una tecnica.

Il relatore si è detto d'accordo, a condizione che vi sia una maggiore proprietà di linguaggio, che, a suo avviso, verrebbe meglio osservata nella dizione: « con due metodi ».

VARESE ANTONI. Desidero riprendere l'interpretazione data dal relatore al primo comma dell'emendamento 9. 0. 6 nel senso che l'applicazione del metodo di mercato vale unicamente per la determinazione delle quantità, mentre per la valutazione valgono solamente i successivi due metodi. Ma così stando le cose risulterebbe che il legislatore vuole stabilire il principio secondo cui la valutazione delle merci è determinabile unicamente in base al criterio degli ultimi due costi ed a quello della media del costo unitario.

Desidero precisare il mio subemendamento in questo senso, altrimenti non è possibile interpretare la volontà del legislatore.

VINICIO BERNARDINI. A sostegno del nostro emendamento vorrei richiamare l'attenzione del ministro delle finanze e dei colleghi della maggioranza sulla necessità che l'articolato da essi presentato non vada a sanare situazioni di abuso.

Mi pare che, ieri, il collega Garzia convenisse su tale necessità.

RAFFAELE GARZIA. Non intendiamo assolutamente mettere fuori dall'accertamento né le plusvalenze né le minusvalenze che vi possano essere. Questo articolo, infatti, si colloca nella direttiva generale, fermo restando il quadro in cui si muove.

Pertanto la nostra dizione esclude nel modo più assoluto ogni franchigia d'imposta in qualunque modo ed in qualunque senso. Siamo quindi contrari all'emendamento comunista.

VINICIO BERNARDINI. Ma come?! Allora qui si blocca tutto!

VARESE ANTONI. Allora andiamo in Assemblea!

PRESIDENTE. Attendiamo, onorevoli colleghi, che si sviluppi meglio questa parte della discussione.

MARIO USELLINI. Chiedo ai colleghi di accettare, in questa fase, il fatto che i presentatori dell'emendamento ritengono unanimemente che questa norma non debba né possa avere alcun effetto di sanatoria per le conseguenze fiscali relative all'applicazione di questi metodi. La sanatoria va intesa solo con riferimento al fatto che questi metodi (che in parte sono già adottati, e in situazioni distinte, sul territorio nazionale) sono stati autorizzati implicitamente, o accettati con il tacito consenso degli uffici.

L'effetto dell'adozione di questo criterio ha fatto emergere delle differenze che sono state assoggettate a tassazione. Se così non fosse saremmo pronti a dichiarare che l'effetto di questa norma non è comunque quello di sanare eventualmente situazioni particolari ma si riferisce solo alle procedure di attuazione del metodo.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

VARESE ANTONI. Non dovete forzare le situazioni e ritirare anche quello su cui avete dato il vostro consenso!

MARIO USELLINI. Se il Governo evidenziasse il fatto che anche questo non è, ci impegneremmo a dare qui una correzione legislativa nel senso che abbiamo dichiarato.

Mi pare che, forse senza volerlo, si sia arrivati ad una interpretazione che la norma non può avere, perché l'applicazione retroattiva di essa attiene all'esercizio di un diritto su cui è sorta una non coerente interpretazione da parte dell'amministrazione.

Ricordavo questa mattina come fino al 1981 le comunicazioni dei contribuenti che si avvalevano delle deroghe previste dal secondo comma dell'articolo 75 erano fatte all'amministrazione senza attendere una autorizzazione esplicita poiché si riteneva che si applicasse il primo comma. Pertanto il silenzio-assenso faceva sì che all'atto della richiesta di un criterio che non veniva criticato le aziende lo adottassero. Improvvisamente, a fronte di un quesito specifico, la direzione generale delle imposte dirette ha ritenuto di dare un'interpretazione diversa, nel senso che l'autorizzazione deve essere data per iscritto.

Questo ha creato una situazione di disparità tra gli uffici, perché in alcune regioni vengono date dagli ispettori le autorizzazioni scritte, mentre in altre non vengono date. Le norme a regime fanno nascere differenze; se ci sono, vengono tassate e non c'è nessuna sanatoria. Se dicessimo che non c'è bisogno di nessuna autorizzazione scritta, non avremmo bisogno della sanatoria.

RAFFAELE GARZIA. Non siamo contrari, nonostante siamo dotati di buoni argomenti per esserlo; però occorre tenere conto che questo emendamento ha una sua logica; tuttavia presenta due inconvenienti. Il primo è quello cui ha fatto riferimento il collega Usellini, l'altro è che, conoscendo i sistemi di accertamento vigenti in Italia, è sufficiente che uno abbia

sbagliato un prezzo in uno dei sistemi che gli viene contestato immediatamente di aver usato un sistema sbagliato.

Fatte queste considerazioni, noi potremmo votare a favore dell'emendamento, a condizione che venga eliminato il punto tre per chiarezza.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento.

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Mi richiamo alle considerazioni dell'onorevole Garzia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Antoni, 0. 9. 0. 7. 7.

(È approvato).

Vi è poi il subemendamento 0. 9. 0. 7. 8, riguardante l'apposito prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi, su cui sia il Governo sia il relatore si sono dichiarati contrari.

VARESE ANTONI. Questo emendamento parte dal presupposto di una distinzione fra le ragioni di rivalutazione e la comparazione in bilancio di posizioni di valutazione che hanno un'origine diversa: il condono e questa rivalutazione. È evidente che se i termini sono diversi, la questione non si pone più ed ecco perché diciamo che se si accoglie questo subemendamento che riduce i termini a quattro periodi di imposta, si segue un criterio più logico.

MARIO USELLINI. Mi sono preoccupato nella stesura dell'emendamento, di valutare tutte le possibili conseguenze, le quali consigliano l'adozione dello stesso criterio. Mi riferisco all'adozione del metodo previsto dal condono, che è legata alla possibilità di rettificare i valori delle rimanenze per le imprese minori. In questo caso l'importo che è noto anche all'amministrazione è quello delle rimanenze adottate sul libro degli acquisti, non es-



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

sendoci un elenco dell'esercizio perché non c'è l'inventario. L'adozione di un diverso metodo e la evidenziazione di scarti non fiscalizzati avviene in modo tale per cui le giacenze del contribuente vengono rivalutate con due nuovi criteri; la differenza è determinata dal nuovo valore e dal vecchio e quindi la cifra che emerge è difficilmente scindibile quanto a condono e quanto ad adozione di criteri.

Se si vuole lasciare la distinzione accade che si potranno rivalutare le giacenze ai fini fiscali con il vecchio metodo e determinare le differenze, poi rivalutare le rimanenze con il nuovo metodo e vedere anche qui le differenze. Così si determinano due saldi che hanno un trattamento distinto, con la complicazione che l'amministrazione dovrà controllare sia l'uno che l'altro, nonché con una possibilità di errore e per uno e per l'altro.

Sono quindi contrario, perché la norma non è più coordinata con il comma precedente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Antoni 0. 9. 0. 6. 4.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. Ritiriamo il subemendamento 0. 9. 0. 7. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 9. 0. 7, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Sono preclusi gli altri articoli aggiuntivi vertenti su identica materia.

Propongo invece che l'emendamento Sarti 9. 0. 3, ed il relativo subemendamento Minervini 0. 9. 0. 3. 1 siano inseriti al momento della discussione dell'articolo 14, trattandosi di società cooperative.

ARMANDO SARTI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 precedentemente accantonato. Passiamo all'emendamento 9. 3.

FELICE BORGOGLIO. Mi rimetto alla valutazione del Governo.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

FELICE BORGOGLIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9. 4.

FELICE BORGOGLIO. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 9. 5.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario.

FELICE BORGOGLIO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Garzia 9. 1.

RAFFAELE GARZIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento D'Alema 9. 2 soppressivo del terzo comma.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono favorevole.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VINICIO BERNARDINI. A nome del gruppo comunista dichiaro che ci asterremo dalla votazione dell'articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9 con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, che intende illustrare, anche se lo stesso verrà discusso dopo l'articolo 16:

ART. ...

Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi risultanti alle chiusure trimestrali dei conti stessi (16. 0. 2).

FRANCESCO FORTE, *Ministro delle finanze*. Con questo articolo aggiuntivo si intende dare una interpretazione autentica in materia di conti correnti reciproci per i servizi resi nel settore delle aziende e istituti di credito, poiché il decreto presidenziale oggi esistente ha avuto interpretazioni notoriamente ambigue, che si prestano a soluzioni diverse.

È evidente che qualsiasi interpretazione sia data in sede ministeriale, trattandosi di mere risoluzioni, non è vincolante e quindi il problema è oggi sul tappeto con gravi conseguenze per le aziende di credito da un punto di vista di cassa, perché tutti i pagamenti sui conti correnti interbancari sono conguagliati a fine anno, in relazione al saldo che emerge, ma i pagamenti con questo effetto di cassa e la conseguente restituzione a fine anno possono provocare enormi sconvolgimenti. D'altra parte vi è un problema per il passato, per la possibilità che l'autorità giudiziaria possa dare interpretazio-

ni diverse da quelle dell'amministrazione, con conseguenti azioni di ogni specie e relative situazioni psicologiche spiacevoli per gli amministratori che si attennero in passato alle disposizioni dell'autorità amministrativa finanziaria.

Fino ad oggi, come è noto, la prassi seguita dall'amministrazione finanziaria era di ritenere che la ritenuta dovesse essere applicata sul saldo dei conti correnti interbancari. Secondo rilievi dei superispettori effettuati presso qualche istituto, la norma va intesa con riferimento al totale dei versamenti dell'una e dell'altra parte questo, trattandosi di interpretazione, riguarda tutto il periodo non precluso dai termini di accertamento.

Secondo una terza possibile interpretazione, i conti correnti interbancari, non avendo natura di conto corrente in senso proprio, dovrebbero essere esentati dalla ritenuta.

Il Ministero ha ritenuto di doversi attenere ai rilievi formulati dai superispettori, che sono suoi organi di controllo. In ogni modo, la nuova interpretazione non è attuabile dal punto di vista operativo, ponendo complessi problemi di carattere attuariale e materiale. L'interpretazione sin qui seguita ci pare dal punto di vista tecnico ed economico più ragionevole, anche se per poterla affermare si rende necessaria una normativa che elimini le attuali ambiguità. Per questa ragione il Governo propone l'articolo aggiuntivo 16-bis, comprendente i seguenti commi:

« Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui all'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi ai conti correnti reciproci

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

ci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi alla chiusura trimestrale dei conti stessi».

L'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura contiene norme di interpretazione autentica rispetto al passato e di lieve modifica con riferimento alla commisurazione sulla differenza degli interessi alla chiusura trimestrale dei conti.

È superfluo sottolineare l'urgenza di tale interpretazione legislativa, in quanto dal 1° gennaio, caduta la pregiudiziale tributaria, chiunque potrebbe interpretare le norme attuali come crede, mettendo il Ministero nell'impossibilità di affrontare il problema, obbligando le disposizioni amministrative solo le amministrazioni pubbliche.

Alcuni degli istituti di credito sono incorsi in grossi equivoci per il periodo relativo agli anni fino al 1982 ed, esistendo un conguaglio annuale, si trovano ora di fronte alla scadenza del saldo per il 1982. Di tale situazione potrebbero scaturire gravi problemi tecnici per il Ministero delle finanze, in presenza di un effetto di cassa di circa 2.000 miliardi, i quali dovrebbero successivamente essere restituiti. Le banche, inoltre, in mancanza di una sicura interpretazione della norma, verrebbero a trovarsi in una grave situazione di incertezza anche con riferimento al possibile atteggiamento della magistratura.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il ministro Forte per l'illustrazione effettuata dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, avvertendo che esso sarà discusso dopo l'articolo 16.

Avendo avuto inizio i lavori dell'Assemblea, sospendo la seduta.

*(La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 18,50).*

**PRESIDENTE.** Gli onorevoli Bernardini ed altri hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

**ART. 9-ter.**

« Ai fini fiscali gli effetti della rivalutazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, se è eseguita nel primo bilancio o rendiconto approvato dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono ripartiti per la metà nel periodo di imposta cui è riferito il bilancio e per l'altra metà nel periodo di imposta successivo » (9. 0. 8).

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 9. 0. 8 sostituire le parole da: « Ai fini fiscali a agli articoli 1, 2 e 3, se » con le parole: « Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili previste al secondo comma dell'articolo 5 se la rivalutazione » e le parole da: « sono ripartiti » a « periodo di imposta successivo » con le parole: « le quote stesse possono essere imputate nella misura del cinquanta per cento » (0. 9. 0. 8. 1).*

**VARESE ANTONI.** L'articolo aggiuntivo che abbiamo presentato tende a ripartire, ai soli fini fiscali, gli effetti della rivalutazione di cui agli articoli 1, 2 e 3.

**MARIO USELLINI.** Condivido lo spirito dell'articolo aggiuntivo illustrato dall'onorevole Antoni; ma se la norma è prevista dalla legge fiscale la situazione cambia; in questo caso non metterei l'obbligo ma la facoltà.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Se parliamo in termini di facoltà rientriamo nella norma che abbiamo approvato perché il meccanismo della rivalutazione col metodo diretto può essere seguito in più di un esercizio; se invece si rivaluta con il metodo indiretto ciò deve essere fatto in un unico esercizio. Cosa significa tutto questo? Con il metodo diretto andiamo a rivalutare sia i cespiti sia i fondi di ammortamento e conseguentemente lo stesso bilancio; la stessa cosa si ottiene per quanto riguarda il metodo indiretto. Dobbiamo tenere presente che gli effetti della

rivalutazione non riguardano solo uno o due esercizi, ma tutti quelli futuri; se la norma in questione viene lasciata come facoltà, diventa impraticabile se fatta attraverso un frazionamento negli esercizi, così come viene proposto con l'articolo aggiuntivo. A mio avviso sarebbe di difficilissima applicazione; in considerazione di questo prego il collega Antoni di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. La rivalutazione dei cepti immobiliari sarebbe operata completamente per l'anno a cui si riferisce, gli effetti fiscali invece sarebbero ripartiti in più esercizi.

Si tratta di vedere se questo subemendamento Usellini 0. 9. 0. 8 venga accettato o meno dagli onorevoli Antoni e Bernardini. C'è da notare, poi, che la rivalutazione segue la dinamica seguita dalla legge e cioè vi sarebbe una conseguenza fiscale ripartita in due esercizi.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono contrario al subemendamento Usellini 0. 9. 0. 8.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

GUSTAVO MINERVINI. Mi astengo dalla votazione.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista si dichiara favorevole al subemendamento presentato dall'onorevole Usellini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Usellini 0. 9. 0. 8. Non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Bernardini 9. 0. 8.

GUSTAVO MINERVINI. Anche su questo articolo aggiuntivo dichiaro la mia astensione dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Bernardini 9. 0. 8 non accettato dal relatore né dal Governo.

(*E respinto*).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 10.

Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi:

a) i redditi delle piccole imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) i redditi delle piccole imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) i redditi delle piccole imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne;

d) i redditi delle piccole imprese esercenti l'attività di trasporti e attività connesse.

Sono considerate piccole imprese ai fini dell'imposta locale sui redditi le imprese individuali o in forma di società di persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono state organizzate con il lavoro del titolare e di non più di quattro addetti, compresi i soci e i collaboratori di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e al terzo comma dell'articolo 49 dello stesso decreto ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane, di cui al punto a) del comma precedente.

Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge, nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, le parole « sei milioni » e « dodici milioni » sono rispettivamente sostituite da « dodici milioni » e « diciotto milioni ».

Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, stimate in 50 miliardi di lire per l'esercizio 1982, si fa fronte quanto a 40 miliardi di lire con le maggiori entrate derivanti dalla legge 4 novembre 1981, n. 626, e quanto a 10 miliardi di lire mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze nell'esercizio finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

#### ART. 10.

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è concessa, ai fini dell'applicazione dell'imposta locale sui redditi, una ulteriore deduzione del reddito d'impresa per i redditi:

a) delle imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860;

b) delle imprese che esercitano attività di commercio al minuto, di intermediazione o di rappresentanza di commercio, di prestazioni alberghiere o di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali;

c) delle imprese che esercitano la pesca marittima o in acque interne.

L'ulteriore deduzione di cui al primo comma, ragguagliata ad anno, è pari al 30 per cento del reddito al netto della deduzione di cui all'articolo 7 del decreto indicato nel medesimo primo comma. La ulteriore deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in misura non inferiore a lire 2 milioni né superiore a lire 4 milioni.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo e quinto comma dell'articolo 7 menzionato.

Le predette misure sono elevate a lire 3 e 6 milioni o a lire 4 e 8 milioni per le imprese artigiane di cui alla lettera a) del comma precedente che impieghino per la maggior parte del periodo d'imposta rispettivamente un apprendista ovvero due o più apprendisti.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1973, si fa fronte mediante utilizzo di una corrispondente quota parte delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 febbraio 1983, n. 27.

Recependo il parere della V Commissione il relatore propone il seguente subemendamento:

*« Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in lire 400 miliardi per l'anno finanziario 1973 si provvede a carico del capitolo 6820 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio » (0. 10. 8. 2).

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente subemendamento:

*All'emendamento 10. 8 sostituire le parole da:* una ulteriore deduzione del reddito di impresa per i redditi *fino a:* in acque interne *con le parole:* una ulteriore

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

deduzione nei confronti del titolare dell'impresa individuale (0. 10. 8. 2).

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento 10. 7:

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, sono aggiunti i seguenti commi:

« Nei confronti del titolare dell'impresa individuale la deduzione prevista dal primo comma è sostituita da una deduzione fissa pari a lire ventiquattro milioni ragguagliata ad anno.

La deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente.

Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si applicano anche ai collaboratori dell'impresa familiare, ma la deduzione è ridotta alla metà ».

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente emendamento 10. 4:

*Sostituire l'articolo 10 con il seguente:*

« Sono esclusi dall'applicazione dell'imposta locale sui redditi i redditi delle imprese individuali che esercitano attività di intermediazione o di rappresentanza di commercio ».

L'onorevole Pavone ed altri hanno presentato il seguente emendamento 10. 5:

*Al secondo comma dopo le parole:*

« Sono state organizzate con il lavoro del titolare », *aggiungere le seguenti:* « e di non più di cinque addetti esclusi i soci e i collaboratori per le imprese di cui al punto a) del comma precedente » *e dopo le parole:* « dal precedente comma », *aggiungere:* « e nel numero massimo di dieci per le imprese artigiane, turistiche, manifatturiere previste dalla detta legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Gli onorevoli Antoni, Bernardini, D'Alma e Sarti hanno presentato il seguente emendamento 10. 3:

*Al secondo comma, in fine, sopprimere lalle parole:* « ed esclusi » *sino a:* « del comma precedente » *ed aggiungere il seguente comma:*

« Il limite degli addetti di cui al precedente comma è elevato per le imprese artigiane a non oltre dieci addetti, compresi il titolare ed i suoi familiari, dei quali non più di cinque apprendisti ».

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento 10. 2:

*Nel secondo comma le parole:* « ed esclusi, nel numero massimo di cinque, gli apprendisti per le imprese artigiane di cui al punto a) » *sono sostituite dalle seguenti:* ed esclusi gli apprendisti nel numero massimo di cinque per le imprese artigiane di cui al punto a) ed esclusi altresì, i dipendenti, nel numero massimo di tre assunti con contratto di formazione o di apprendistato, per le imprese di cui al punto b).

L'onorevole Garzia ha presentato l'emendamento 10. 1:

*Al primo comma lettera b), secondo rigo, sopprimere le parole:* al minuto.

RAFFAELE GARZIA. Il nostro gruppo aveva presentato l'emendamento 10. 7 in linea con la logica del tributo. Tuttavia la V Commissione bilancio, con il parere contrario ci ha messo nelle condizioni di non poter valutare questo emendamento. A questo punto, è nostra intenzione non rallentare l'iter legislativo del provvedimento, per cui ritiriamo i nostri emendamenti e subemendamenti.

PRESIDENTE. Vorrei dire che a proposito dell'emendamento 10. 8 io ritengo che la soluzione prospettata dal Governo non risolve il problema che stiamo affrontando che riguarda l'ILOR. Chiedo, pertanto, ai colleghi di valutare tutta la

situazione e con ciò intendo riferirmi soprattutto al problema delle piccole imprese industriali che non vengono considerate e che, anzi, vengono ad essere discriminate.

Nel merito dell'emendamento, devo dire che è una norma che inserisce una sorta di incentivo fiscale alle attività artigianali. Ritengo che con la soluzione proposta non si risolve il problema posto dalla Corte costituzionale in ordine alla perequazione del trattamento nei redditi di lavoro attribuibili ai titolari di piccole imprese. Mi dichiaro pertanto contrario a questo emendamento e mi asterrò dalla votazione.

VINICIO BERNARDINI. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento del Governo in quanto insufficiente ed inadeguato a risolvere in modo equo e giusto il problema che vuole affrontare. Con l'atteggiamento assunto dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene in merito a questo provvedimento e al decreto fiscale approvato la scorsa settimana in aula, per quanto riguarda i redditi delle minori imprese, si vengono a penalizzare pesantemente le categorie degli artigiani e dei piccoli operatori economici; pesantemente, perché rispetto ai 1.300 miliardi di lire 1982 che a queste categorie sarebbero andati per la diminuzione dell'ILOR (900 miliardi) e per le detrazioni forfettarie di cui all'articolo 16 che il Governo si propone ora di sopprimere (400 miliardi), con la manovra che ci viene presentata noi restituiamo 400 e 300 miliardi, con una perdita quindi in lire 1982 di 600 miliardi. Ad una manovra del genere non ci stiamo. Siamo portatori di una linea rigorosa e di equità in questo settore per cercare, tra l'altro di attenuare l'erosione di imposta che ci viene in maniera abnorme con le imprese familiari.

Per questi motivi, pur non soddisfacendoci il meccanismo previsto dal testo del Senato, non avendoci il Governo prospettato altre soluzioni voteremo contro questo emendamento. Conseguentemente voteremo a favore del nostro emendamento sostitutivo dell'articolo 16 perché rite-

niamo che si inquadri nella manovra di equità che consideriamo essenziale e alla quale vengono meno il Governo e la maggioranza, respingendo, tra l'altro, i nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Il subemendamento Usellini 0. 10. 8. 1 è stato ritirato. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 10. 8. 2 che recepisce il parere della V Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 10. 8.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 10 risultano preclusi.

L'onorevole Rende ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 10-bis.

Fino al 1984 nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo n. 218, l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti è totale, ai sensi dell'articolo 102 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 (10. 0. 1).

ART. 10-bis.

Fino al 1984 nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti è totale, secondo le procedure ed i termini dell'articolo 102 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 (10. 0. 2).

Poiché su questi emendamenti è necessario chiedere il parere della V Commissione bilancio, il che comporterebbe un prolungamento nell'iter del provvedimento, prego il presentatore di ritirarli.

PIETRO RENDE. Li ritiro.

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi, gli utili prodotti dalle società cooperative di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se imputati ad aumento gratuito delle quote di partecipazione in misura, per ciascun esercizio, non superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote medesime.

Il rimborso del capitale ai soci costituisce reddito a tutti gli effetti, sia per la società che per i soci, nel periodo di imposta in cui le somme sono pagate, fino a concorrenza dell'ammontare imputato ad aumento della quota di partecipazione ai sensi del comma precedente.

Gli onorevoli Antoni, Sarti, Bernardini hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 11 con il seguente:*

« L'aumento gratuito delle quote di partecipazione, mediante destinazione di utili, anche in deroga ai limiti di cui al successivo articolo 14, ma in misura, per per ciascun esercizio, non superiore al 20 per cento del valore nominale delle quote medesime, non costituisce reddito imponibile sia nei confronti della cooperativa che del socio e non dà luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi.

Il rimborso del capitale al socio è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare dell'aumento di cui al precedente comma e, pertanto, è assoggettabile alla ritenuta sui dividendi.

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi di recesso per sopravvenuta impossibilità del socio a partecipare alla realizzazione dell'oggetto sociale, nonché di scioglimento di cui all'articolo 2448 n. 2 del codice civile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in deroga alle leggi vigenti, alle cooperative di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 » (11. 1-bis).

Gli onorevoli Sarti, Antoni e Bernardini hanno presentato il seguente emendamento:

*Nel primo periodo sopprimere le parole:* Per l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi (11. 1).

Gli onorevoli Borgoglio e Fiandrotti hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole:* Per l'esercizio in corso alla entrata in vigore della presente legge e per i due esercizi successivi (11. 6).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni, D'Alema, Sarti hanno presentato il seguente emendamento:

*Alla penultima riga del primo comma sostituire la parola: 10 con la parola: 20* (11. 2).

Gli onorevoli Fiandrotti e Borgoglio hanno presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: 10 per cento con le parole: 20 per cento* (11. 7).

Gli onorevoli Borgoglio e Fiandrotti hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi di esclusione o di recesso per sopravvenuta impossibilità del socio a partecipare alla realizzazione dell'oggetto sociale nonché di scioglimento di cui all'articolo 2248, n. 2, del codice civile (11. 8).



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

Gli onorevoli Antoni, Bernardini, Sarti e D'Alema hanno presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere alla fine del primo comma le parole:* anche in deroga ai limiti di cui al successivo articolo 14 (11. 3).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni e Sarti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il rimborso del capitale ai soci non costituisce reddito a tutti gli effetti (11. 4).

Gli onorevoli Sarti e Antoni hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

La disposizione del comma precedente non si applica nei casi di recesso per sopravvenuta impossibilità del socio a partecipare alla realizzazione dell'oggetto sociale nonché dello scioglimento di cui all'articolo 2448, n. 2 del codice civile. (11. 5).

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 11 aggiungere i seguenti commi:*

La lettera *b)* dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, va interpretata nel senso che, ai soli fini tributari, il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale delle società cooperative non può essere esteso all'utilizzo normale dei fondi di riserva speciali costituiti per la copertura di particolari oneri e rischi.

L'utilizzo del fondo costituito da contributi erogati da Enti pubblici nonché degli altri fondi diversi da quelli previsti dagli articoli 2428 e 2536 del codice civile, ancorché indicati dalle società coope-

rativa quali riserve speciali destinate alla copertura di particolari oneri e rischi, quando effettuato in conformità alle finalità istituzionali ed alle prescrizioni delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; non configura, agli effetti tributari, la distribuzione diretta o indiretta di riserve tra i soci e, pertanto, non comporta la perdita del requisito di mutualità ai sensi della lettera *b)* dell'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e, di conseguenza, dei benefici previsti, per le società cooperative, dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (11. 9).

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono contrario a tutti gli emendamenti presentati.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ARMANDO SARTI. Ritiro gli emendamenti presentati dal mio gruppo all'articolo 11.

FELICE BORGOGGIO. Ritiro l'emendamento 11. 6.

FILIPPO FIANDROTTI. Ritiro l'emendamento 11. 7.

RAFFAELE GARZIA. Ritiro l'emendamento 11. 9.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo 11.

(È approvato).

Agli articoli 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò pertanto in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 12.

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, modificato dalla legge 29 novembre 1973, n. 812, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Il valore nominale delle azioni di una banca popolare possedute da ciascun socio non può superare i 15 milioni di lire, se la banca ha un capitale non inferiore a 500 milioni di lire, e i 7,5 milioni di lire, se la banca ha un capitale inferiore a 500 milioni di lire ».

(È approvato).

## ART. 13.

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, modificato dal settimo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, il limite per la costituzione e gli aumenti del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni è elevato a lire 5 miliardi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14.

## ART. 14.

I limiti di due milioni e quattro milioni di lire previsti dal primo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, come sostituito con l'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, sono elevati, rispettivamente, a lire dieci milioni e venti milioni; il limite di lire ventimila previsto dal secondo comma dello stesso articolo 24, come sopra sostituito, è elevato a lire centomila.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai consorzi o cooperative aventi ad oggetto esclusivo o principale la prestazione delle garanzie e dei servizi indicati nell'ultimo comma,

ultima parte, dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli onorevoli Sarti e Antoni hanno presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dopo la parola: rispettivamente, sostituire le parole: dieci milioni e venti milioni, con le parole: venti milioni e trenta milioni (14. 1).*

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente: gli importi determinati all'articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 601, sono rispettivamente aumentati a lire 15 milioni e a 30 milioni di lire (14. 2).*

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

La remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei consorzi non può in alcun caso essere superiore alla remunerazione di prestiti sociali (14. 3).

L'onorevole Usellini ha presentato i seguenti subemendamenti:

*All'emendamento 14. 3 aggiungere i seguenti commi:*

La ritenuta prevista dal sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, si applica anche ai dividendi distribuiti ai soci di tutte le società previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, purché siano osservati i limiti quantitativi di cui al comma precedente (0. 14. 3. 1).

È abrogato il sesto comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, numero 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216 (0. 14. 3. 2).

ARMANDO SARTI. Vorremmo far rilevare che vi è un errore, poiché ci si è riferiti alla legge del 2 dicembre 1975

che prevedeva i massimali da 6 a 10 milioni; successivamente nel 1980 i minimi sono stati elevati a 10 milioni per le cooperative, tanto che con questo emendamento facciamo un aumento di tre milioni. Modifichiamo perciò l'emendamento sostituendo la cifra 15 con la cifra 20.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. È stato fatto nel 1980; siamo nel 1983. Sono favorevole alle modifiche da voi proposte.

MARIO USELLINI. Questo emendamento è improponibile perché non ha copertura. Si tratta di elevare il capitale che gode della franchigia ILOR, il che vuol dire che c'è una perdita di ILOR da 10 a 15 milioni.

ARMANDO SARTI. Con l'articolo 13 del decreto presidenziale n. 601 del 1973 si determina un limite dei prestiti sociali; successivamente, con l'articolo 15 della legge 2 dicembre 1975, si eleva questo minimo e, ancora successivamente, esso viene elevato da 15 a 17 milioni.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Il decreto n. 601 riguarda gli esoneri dallo ILOR.

LUIGI SPAVENTA. L'articolo 13 del decreto n. 601 non pone un limite; sostiene solo che le esenzioni ILOR avvengono in determinata misura.

PRESIDENTE. L'emendamento comporta un rinvio alla Commissione bilancio.

ARMANDO SARTI. Ritiro l'emendamento 14. 2 per evitare che si sospenda l'iter del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Usellini 0. 14. 3. 1.

MARIO USELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo al subemendamento Usellini 0. 14. 3. 2.

MARIO USELLINI. La normativa vigente stabilisce che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale corrisposti a non residenti sul territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al 15 per cento. Si pone quindi un problema di erosione della base imponibile.

L'emendamento 14. 3 è improponibile perché consente di remunerare il capitale delle cooperative: ma in base all'articolo 13 del decreto presidenziale n. 601, tale remunerazione non può superare l'interesse legale. Accade quindi che viene trasferita la remunerazione ammessa dall'interesse legale agli interessi sociali. A questo punto il passaggio della remunerazione dal prestito sociale (regime del 15 per cento di ritenuta) al capitale sociale (regime del 10 per cento di ritenuta a titolo di imposta) produce una perdita di gettito, perché si passa ad un regime più favorevole. C'è quindi una minore entrata perché si abbassa il rendimento dei prestiti assoggettati a ritenuta.

ARMANDO SARTI. Per il prestito sociale la ritenuta è del 10 per cento.

MARIO USELLINI. A me risulta del 15 per cento. La norma che ho proposta di sopprimere è proprio l'articolo 20 prima citato, ed il mio emendamento ha lo scopo di perequare la situazione.

ARMANDO SARTI. Il livello della ritenuta è del 10 per cento e in ogni caso manteniamo il 10 per cento su una entità maggiore; il socio, anziché tenere dei soldi in casa, li versa ed allora, avendo un interesse maggiore, paga una ritenuta maggiore.

MARIO USELLINI. Gli interessi dei soci pagano una ritenuta del 15 per cento.

PRESIDENTE. Io non sono certo di quello che lei ha appena affermato.

ARMANDO SARTI. Come ho già avuto modo di dire in precedenza nel caso non venisse approvato questo emendamento, l'emendamento 14. 1, verrebbe svuotato del suo significato. Infatti, stante la remunerazione al tasso legale del 5 per cento, non si capisce per quale motivo un socio dovrebbe capitalizzare la propria cooperativa correndo così il rischio di perdere il capitale; occorre, quindi, prevedere una condizione che non sia vincolata al 5 per cento.

MARIO USELLINI. Il collega Sarti non ritiene che questa modifica all'articolo 14 del disegno di legge corrisponda ad una modifica dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 e cioè riguardante la modifica delle condizioni di mutualità previste dalla legge sulle cooperative.

Il meccanismo previsto da questa norma potrebbe avere l'effetto di modificare l'articolo 13 del su citato decreto del Presidente della Repubblica n. 601 che stabilisce le condizioni relativamente ai requisiti della mutualità. Una delle condizioni è che le remunerazioni non superino l'interesse legale. È chiaro, però, che se le cooperative perdono il requisito della mutualità, verrebbero anche a perdere il beneficio fiscale.

PRESIDENTE. Occorre vedere se vi è consenso e accordo intorno a questo emendamento 14. 3. La portata di questo ultimo, infatti, è una portata che prescinde dagli effetti fiscali.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Le quote di capitale sociale sono retribuite nella misura del 5 per cento.

PRESIDENTE. Ribadisco quello che ho detto poc'anzi e cioè che in questo momento non è in discussione una agevolazione fiscale.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho appena detto che le quote di capitale sociale vengono

retribuite a tutt'oggi nella misura del 5 per cento; i prestiti che i soci fanno alle cooperative hanno una retribuzione del 16 per cento. Ora con l'emendamento proposto si vorrebbe portare la retribuzione e gli utili per il capitale sociale dal 5 per cento fino ad un massimo del 16 per cento. Mi domando se è questa la filosofia della norma.

ARMANDO SARTI. No quello che si vuole stabilire è un tetto.

MARIO USELLINI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il subemendamento 0. 14. 3. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sarti 4. 1, tendente a sostituire al primo comma dell'articolo 14 le parole «dieci milioni e venti milioni» con le parole «venti milioni e trenta milioni» cui si è dichiarato favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti tendente ad aggiungere dopo il primo comma dell'articolo 14 il seguente: «la remunerazione del capitale sociale delle cooperative e dei loro consorzi non può in nessun caso essere superiore alla remunerazione dei prestiti sociali» cui si è dichiarato favorevole il relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 14 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Gli onorevoli Sarti, Antoni e Bernardini hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modi-

## VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

ficazioni e dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1971, n. 122, le società cooperative e loro consorzi possono costituire ed essere soci di società per azioni o a responsabilità limitata (9. 0. 3).

L'onorevole Minervini ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 9. 0. 3.

*Sostituire il periodo iniziale, da: Ad integrazione a n. 122 con il seguente:*

« Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

" ART. 27-quinquies: " ».

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole sia all'articolo aggiuntivo Sarti sia al subemendamento Minervini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Minervini 0. 9. 0. 3. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti 9. 0.3 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame di un gruppo di articoli aggiuntivi concernenti l'ambito territoriale di operatività delle casse rurali.

Gli onorevoli Sarti, Antoni, Bernardini e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

L'articolo 21 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, viene sostituito dal seguente:

« L'attività di ciascuna Cassa rurale ed artigiana è limitata sia al territorio del Comune nel quale la Cassa ha sede e ai due comuni limitrofi.

La società può essere tuttavia autorizzata dalla Banca d'Italia ad operare in altri comuni limitrofi sempreché ivi non esista altra Cassa rurale ed artigiana ovvero questa sia insufficiente ai bisogni locali » (14. 0. 1).

Gli onorevoli Rende e Garzia hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 14-bis.

All'articolo 21 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, aggiungere il seguente comma:

« La stessa autorizzazione della Banca d'Italia può essere concessa alle società che intendano operare in comuni non limitrofi, purché sprovvisti di altri sportelli bancari, ed a condizione che la Cassa rurale ed artigiana interessata abbia costantemente incrementato nell'ultimo triennio la sua massa fiduciaria fino al limite di almeno un miliardo » (14. 0. 2).

Gli onorevoli Rende e Laganà hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo.

ART. 14-bis.

L'articolo 21 del regio decreto 1937 è così sostituito:

« L'attività di ciascuna Cassa rurale ed artigiana è limitata al territorio del Comune nel quale la Cassa ha sede ed ai Comuni limitrofi senza che ciò comporti apertura di nuovi uffici o sportelli.

La società può essere anche autorizzata dalla Banca d'Italia ad operare in altri Comuni che siano a loro volta confinanti con quelli limitrofi entro un raggio di venti chilometri sempreché ivi non esista altra Cassa rurale ed artigiana ovvero questo sia insufficiente ai bisogni locali.

In tal caso, la Cassa rurale ed artigiana richiedente l'autorizzazione deve dimostrare di avere registrato nel triennio un costante incremento della massa fiduciaria e rispettare un equilibrio propor-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

zionale tra le aree di provenienza dei depositi e di destinazione degli impieghi » (14. 0. 3).

Gli onorevoli Sarti e Borgoglio hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 14-bis.

L'articolo 21 del regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, viene sostituito dal seguente:

« L'attività di ciascuna Cassa rurale ed artigiana è limitata al territorio del comune nel quale la Cassa ha sede e ai comuni limitrofi.

La società può essere tuttavia autorizzata dalla Banca d'Italia ad operare in altri comuni che siano a loro volta confinanti con quelli limitrofi sempreché ivi non esista altra Cassa rurale ed artigiana ovvero questa sia sufficiente ai bisogni locali » (14. 0. 4).

Gli onorevoli Sarti, Antoni, Bernardini e D'Alema hanno presentato il seguente subemendamento all'emendamento 14. 0. 1:

*Sopprimere le parole: sia al secondo rigo e le parole: due al terzo rigo, nonché la parola: limitrofi al sesto rigo.*

ARMANDO SARTI. Il Governo, sugli emendamenti che portano la mia firma, ha già espresso informalmente il suo parere contrario. Io credo che assumendo questa posizione egli non razionalizzi un settore come quello delle casse rurali e mantenga una norma superata dai fatti e che per le casse diventa un peso cosicché non si possono organizzare ed espandere in un ambito non più limitato ad un comune, ma almeno ai comuni limitrofi, con una espansione della attività operativa. E c'è da aggiungere che la cassa resta sempre soggetta all'autorizzazione della Banca d'Italia per l'apertura degli sportelli.

RAFFAELE GARZIA. Il nostro gruppo ha presentato sull'argomento due emenda-

menti che sono coerenti per un verso con quelli dell'onorevole Sarti e per un altro verso sono in qualche misura più completi. Data la delicatezza dell'argomento avevamo però avanzato la riserva, sia pure informalmente, di sentire la Banca d'Italia. Chiediamo pertanto al Governo se è in grado di dirci qualcosa in proposito.

GUSTAVO MINERVINI. Il problema che è stato posto da questi emendamenti effettivamente esiste, e cioè è il problema della specializzazione o meno delle aziende di credito, largamente discusso anche in sede scientifica. Io mi chiedo se con un emendamento in una legge totalmente estranea all'argomento ci si possa inoltrare subitaneamente in una questione così complessa e se non sia il caso di una rimediazione in proposito. Il problema esiste e deve essere preso in considerazione, però non credo che ciò possa essere fatto in questa sede in maniera subitanea e isolata rispetto al generale contesto delle altre aziende di credito.

ORAZIO SANTAGATI. Mi chiedo se è possibile inserire nel provvedimento in esame materia del tutto diversa e se soprattutto possiamo cambiare il sistema vigente in materia di autorizzazioni da parte della Banca d'Italia attraverso un semplice emendamento. Prego pertanto i firmatari di ritirare i loro emendamenti in modo che il problema possa essere affrontato e valutato nelle sedi più opportune.

ARMANDO SARTI. Chiedo che il Governo dichiari se ha sentito il parere della Banca d'Italia.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Rivendico l'autonomia che compete al Governo in questa materia: la richiesta fatta dall'onorevole Sarti rappresenta quasi una sorta di minaccia!

Il Governo esprime con tutta serenità il parere su questi emendamenti e invita i proponenti a ritirarli non perché il Go-

verno sia in linea di principio contrario, ma perché ritiene assolutamente necessario spostare tale argomento in altra sede. Del resto vi è tutta una serie di esigenze che non hanno carattere puramente nazionale, ma che si rifanno addirittura a normative di carattere comunitario; si tratta quindi di un problema aperto, sul quale il Parlamento a breve dovrà pronunciarsi.

Se i proponenti insistono, il Governo deve pronunciarsi contro dichiarando, a questo punto, di avere preventivamente sentito il governatore della Banca d'Italia, l'unica autorità che il Governo riconosce valida ad esprimere il pensiero della Banca d'Italia stessa. Dico queste cose perché pare si sia diffusa la notizia che alcuni funzionari della Banca d'Italia abbiano espresso parere favorevole.

Ripeto, che si tratta di argomento da affrontare nella sede propria, quella di una revisione generale della materia; il Governo è fermamente contrario alla introduzione di questa normativa nel provvedimento che stiamo esaminando.

RAFFAELE GARZIA. Dopo queste dichiarazioni del Governo ritiro l'emendamento 14. 0. 2.

PIETRO RENDE. Anche io ritiro lo emendamento 14. 0. 3.

ARMANDO SARTI. Dichiaro di votare a favore dei miei emendamenti 14. 0. 1 e 14. 0. 4 e di fare miei gli emendamenti ora ritirati, 14. 0. 2 e 14. 0. 3.

Il Governo ha parlato di notizie rese da funzionari interpellati mettendo in dubbio l'autenticità di quanto detto dai suddetti funzionari.

A me sembra che il Governo, a questo punto, venda aria fritta; promette cose che non sono possibili (la revisione cui faceva cenno il sottosegretario, del settore bancario). Del resto questo Governo rinvia tutte le riforme organiche, e se questo Parlamento non mette in ogni circostanza delle « pezze », non legifera più e non cambia la situazione in cui attualmente si trova il paese.

GUSTAVO MINERVINI. Dichiaro di astenermi dalla votazione degli emendamenti in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sarti 14. 0. 1, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 0. 2, ritirato dall'onorevole Garzia e fatto proprio dall'onorevole Sarti, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 14. 0. 3 ritirato dall'onorevole Rende e fatto proprio dall'onorevole Sarti, cui sono contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Sarti 14. 0. 4, sul quale hanno espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo 15.

#### ART. 15.

Nel primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e nel primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la parola: « quattrocentotanta » è sostituita dall'altra: « seicento ».

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'articolo 9 della presente legge, rimane fermo il limite di quattrocentottanta milioni.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo (15. 2).*

L'onorevole Borgoglio ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire la parola: 600 con la parola: 900.*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 15. 2 soppressivo dell'articolo 15.

*(È approvato).*

L'emendamento Borgoglio 15. 1 è pertanto precluso.

Passiamo all'articolo successivo:

#### ART. 16.

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è così sostituito:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi: 2 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 1 per cento dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti delle imprese obbligate alla emissione delle ricevute fiscali, degli intermediari e rappresentanti di commercio, nonché dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 16 (16. 2).

Gli onorevoli Bernardini, Antoni, D'Alema, Sarti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 16:

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 è così sostituito:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi:

1 per cento dei ricavi fino a 15 milioni; 0,50 per cento dei ricavi oltre i 15 e fino a 170 milioni; 0,25 per cento dei ricavi oltre i 170 milioni e fino a 200 milioni. Le percentuali sono triplicate nei confronti dei soggetti che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi iscritti nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298 » (16. 4).

*Gli onorevoli Sarti, Antoni, D'Alema, Bernardini hanno presentato il seguente emendamento:*

*All'articolo 16 dopo le parole: « con legge 6 giugno 1974, n. 298 » aggiungere: « , e nelle imprese di pesca marittima che esercitano la pesca con l'impiego esclusivo di navi assegnate alla terza e quarta categoria di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o in acque interne » (16. 1).*

L'onorevole Pavone ha presentato il seguente emendamento: *Al secondo comma aggiungere le parole « e nell'albo provinciale previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 » (16. 3).*

L'onorevole Garzia ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 16-bis.

« Gli scaglioni dei corrispettivi per gli spettacoli indicati al n. 3 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono sostituiti dai seguenti: corrispettivi fino a lire 1.300 nette; corrispettivi da lire 1.301 a lire 5.000 nette; corrispettivi da lire 5.001 a lire 30.000 nette; corrispettivi superiori a lire 30.000 nette » (16. 0. 1).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

#### ART. 16-bis.

« Per i conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, la disposizione di cui al-



l'articolo 26, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si deve intendere nel senso che la ritenuta ivi indicata si commisura sulla differenza degli interessi risultanti alla chiusura annuale dei conti medesimi.

Con effetto dal 1° gennaio 1983, la ritenuta di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi relativi a conti correnti reciproci per servizi resi, intrattenuti fra aziende ed istituti di credito, va commisurata sulla differenza degli interessi alla chiusura trimestrale dei conti stessi » (16. 0. 2).

VINICIO BERNARDINI. Con la soppressione dell'articolo 16 proposta dal Governo viene meno, per la categoria delle imprese minori, la possibilità di detrarre, sia pure in modo limitato, le spese non documentabili che invece venivano considerate detraibili forfettariamente.

Manifesto la nostra meraviglia per un atteggiamento che da parte della maggioranza ci dispiace, soprattutto perché è stato fatto proprio anche dai compagni socialisti; si tratta infatti di approvare una norma troppo punitiva e non equa nei confronti di una categoria che invece non può essere ancora tartassata solo perché la si considera una categoria di evasori.

Siamo quindi contrari alla soppressione dell'articolo 16 ed abbiamo presentato un articolo con il quale stabiliamo le percentuali di deducibilità dei costi ed oneri non documentati; di fatto, poiché nel decreto fiscale si fa riferimento sia a queste aziende sia ai lavoratori autonomi, e pertanto i benefici vanno solo in parte ad esse, con il nostro emendamento non graveremmo eccessivamente sulle entrate tributarie, e manterremmo le detrazioni che avevamo giustamente previsto.

ORAZIO SANTAGATI. Sono contrario alla soppressione dell'articolo 16 in quanto con esso si pensava di alleggerire tutti quei costi ed oneri non documentabili

che in una certa misura spiegano la ragione dell'attenuazione dell'imposta. È un discorso che abbiamo fatto anche in altra sede e in altre occasioni, cioè che non vi è motivo per penalizzare sempre certe situazioni di carattere minore dal punto di vista dell'impresa: solo con questo articolo potremmo almeno in parte sopperire alle difficoltà che il nostro sistema fiscale impone in materia di deduzione di costi d'impresa, perché in un sistema fiscale diverso dal nostro la questione avrebbe potuto trovare una diversa soluzione.

La forfettizzazione è l'unica via che rimane per rendere meno pesante il fatturato fiscale ed alleggerire quindi i costi e gli oneri non documentabili per le imprese minori. Non vale in proposito l'argomentazione che possono essere apportate dal Governo agevolazioni consentite dall'articolo 10. Se il minor gettito previsto dal testo approvato dal Senato era di 900 miliardi e il Governo l'ha voluto contenere in 400 miliardi, non vedo perché quella riduzione debba essere considerata prevalente su questa agevolazione, e si debba quindi penalizzare un settore con la motivazione che già il Governo si è caricato di questo minore introito di 400 miliardi.

Si tratta di questioni del tutto diverse e non compensabili: resta il danno che ne viene ad una categoria. Ecco le ragioni per cui sono contrario alla soppressione dell'articolo 16.

RAFFAELE GARZIA. Non abbiamo imbarazzo a riconoscere che una parte delle lamentazioni testé espresse sia dal gruppo comunista sia dal rappresentante del Movimento sociale-destra nazionale abbiano fondamento. Ci sia anzi consentito dire con chiarezza che quello che ci spiace è dover dare un giudizio non positivo dell'operato del Governo nel momento in cui segnali concreti lanciati dal Senato sono stati largamente disattesi. Questo è il primo giudizio che nasce vedendo bruscamente cancellata l'attesa delle imprese minori rispetto a quanto era stato loro promesso con la Visentini-bis.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

Tuttavia non si tratta di un gioco malvagio. Il Governo, nel controproporre un nuovo testo estremamente riduttivo, si pone in un'ottica diversa, estremamente più rigida in relazione alla situazione di disagio che la nostra economia attraversa. Pertanto, pur considerando le ragioni suddette e il fatto che l'attesa non è stata soddisfatta, ci rendiamo conto delle motivazioni che sono alla base del mutamento di atteggiamento del Governo. Certo sarebbe stato preferibile essere più cauti, ma in ogni caso riteniamo di dover votare a favore della soppressione dell'articolo 16.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 16. 2 del Governo soppressivo dell'intero articolo.

(È approvato).

A seguito della soppressione dell'articolo 16 risultano preclusi l'emendamento sostitutivo Bernardini 16. 4 inteso a modificare il punto 12 dell'articolo 72 del decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 597, nonché gli emendamenti Sarti 16. 1 e Pavone 16. 3.

Dobbiamo ora passare all'articolo aggiuntivo Garzia 16. 0. 1.

RAFFAELE GARZIA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo aggiuntivo 16. 0. 2 presentato ed illustrato stamane dal ministro delle finanze.

Gli onorevoli Garzia, Sposetti, Minervini, Spaventa, Antoni e Bernardini hanno presentato il seguente subemendamento:

*All'articolo aggiuntivo 16. 0. 2 aggiungere il seguente comma:*

Il primo comma dell'articolo 8 della presente legge non si applica alle aziende ed istituti di credito (0. 16. 0. 2. 1).

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è contrario a questo subemendamento.

RAFFAELE GARZIA. Vorrei ricordare, al riguardo, che la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi godono di una rivalutazione automatica.

Il richiamo che ho voluto fare con questo subemendamento vuole ricondursi in una certa misura alla nota questione degli interessi bancari. Poiché l'invito che generalmente viene fatto alle banche è quello di abbassare i tassi di interesse, con questo subemendamento ho inteso associarmi a tale invito e richiamare le banche ad una maggiore sensibilità nell'esercizio delle loro funzioni.

Ciò detto, pur con rammarico, dichiaro di ritirare la mia firma da questo subemendamento.

PRESIDENTE. Prendo atto di quanto ha testé detto l'onorevole Garzia. Certamente esaminando questo subemendamento emerge una questione molto delicata di quei soggetti che esplicano l'attività bancaria senza che vi sia una ragione giuridica che lo giustifichi. Ne deriva che ci potremmo trovare in una situazione difficile allorquando dovessimo giustificare una posizione di questo genere da parte del Parlamento.

Il fatto, poi, che le banche abbiano con la loro attività subito una penalizzazione minore per effetto dell'inflazione rispetto ad altre imprese industriali, non significa che esse debbano essere discriminate. Infatti, i maggiori costi per l'attività che esse svolgono sono dei maggiori costi che hanno dovuto sopportare né più né meno come le altre imprese. Pertanto, vorrei avvertire i colleghi che nel corso dell'esame di questo emendamento dovremo tenere nel massimo conto tale situazione estremamente delicata soprattutto se consideriamo i rapporti che aziende di credito e istituti di credito hanno con l'estero.

MARIO USELLINI. Penso che dovremo prima verificare l'ammissibilità di questo subemendamento; infatti io ritengo che esso non sia proceduralmente discutibile dopo che sono stati già approvati gli articoli 1 e 8 del provvedimento.

**PRESIDENTE.** Condivido anch'io le perplessità testé sollevate dall'onorevole Usellini e le sottopongo alla valutazione dell'intera Commissione.

**VINICIO BERNARDINI.** Personalmente ritengo che la questione della ammissibilità del subemendamento non sussiste.

Si tratta di andare ad inserire nella normativa una discriminazione all'interno del mondo economico ed imprenditoriale; che ha una sua logica.

Potremmo però, dato che eravamo tutti d'accordo a differenziare i vantaggi di questa legge tra il mondo imprenditoriale industriale vero e proprio e quello che in fondo opera in un settore importante, ma di servizio, dire che le conseguenze fiscali per quanto riguarda questo tipo di aziende — che pure hanno il beneficio — vanno al 1984.

**FELICE BORGOGGIO.** Al di là dell'ammissibilità o meno di questo subemendamento, io sono contrario ad esso, perché non vorrei che continuando a discutere sul sistema industriale e su tutti gli elementi di controllo del sistema industriale, scardinassimo uno dei pochi sistemi che ancora funziona nel nostro paese. Se dobbiamo affrontare il problema che riguarda il sistema bancario sarà bene farlo in una seduta *ad hoc* e approfondire maggiormente i risvolti complessivi.

**VINICIO BERNARDINI.** Siete stati tutti d'accordo quando sono state tolte alle imprese minori le detrazioni forfettarie cui hanno diritto; ma quando poi si comincia a discutere di banche la musica cambia.

**ORAZIO SANTAGATI.** Sarebbe bene che tutti i firmatari del subemendamento seguissero l'esempio del primo e ritirassero la propria firma perché il problema non si può affrontare così, in maniera improvvisata, anche perché non è questa la sede per affrontare una tematica così delicata. Pertanto se l'emendamento sarà posto in votazione il mio voto sarà contrario.

**GIUSEPPE SPOSETTI, Relatore.** Vorrei spiegare le ragioni per le quali ho firmato molto volentieri il subemendamento in questione. È noto a tutti che in periodo di inflazione i sistemi produttivi trasferiscono al sistema finanziario, proprio per effetto dell'inflazione, una gran parte della loro ricchezza. Da cosa dipende questo fenomeno? Le imprese, per mantenere nella realtà lo stesso giro d'affari, hanno una doppia penalizzazione perché devono indebitarsi maggiormente con gli istituti di credito e devono pagare più alti tassi di interesse che gli istituti di credito giustificano appunto per l'inflazione. Questo è un fatto economicamente accertato in termini di macroeconomia e risulta dai bilanci degli istituti di credito. È una cosa anche naturale perché gli investimenti degli istituti di credito hanno come contropartita debiti numerari di valuta e non di valore, mentre le imprese hanno debiti di valore. È chiaro che gli istituti di credito non useranno mai il sistema di rivalutazione con il metodo diretto, ma indiretto, perché trasferiscono nel valore immobiliare la rivalutazione avvenuta. Ecco le ragioni per le quali noi manteniamo tutte le norme che riguardano la possibilità di ricapitalizzazioni — senza procedere a distorsioni nell'ambito dei bilanci — ma giustamente evitiamo agli istituti di credito l'utilizzazione delle franchigie fiscali che hanno già avuto. Ecco i motivi dell'emendamento che porta la mia firma, che mantengo a meno che tutti gli altri firmatari non la ritirino.

**GUSTAVO MINERVINI.** Mantengo la mia firma all'emendamento e concordo nel merito con le osservazioni fatte dal relatore. Per quanto riguarda la questione procedurale mi permetto di far presente che la preclusione, a mio avviso, non c'è, perché nell'arco della legge sono indicate tante categorie «verticali» (società di capitale, di persone, enti pubblici, cooperative, enti privati, imprenditori), mentre qui abbiamo una categoria di tipo orizzontale. È noto invero che fra le banche vi sono quelle preesistenti alla legge ban-

caria, e queste possono essere persone fisiche, società, enti pubblici, enti privati. Con ciò si giustifica che la considerazione di questa categoria si aggiunga alle altre. Il criterio di classificazione è diverso, attinente all'oggetto, e non soggettivo. Per ciò ritengo che non sussista preclusione.

PRESIDENTE. Non ritengo sia possibile considerare inammissibile il subemendamento anche per gli interventi che vi sono stati. Vorrei però conoscere il parere del Governo.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non è favorevole a questo subemendamento anche per le ragioni che sono state poco fa espresse dal Presidente. Riteniamo che i soggetti che operano la intermediazione finanziaria siano chiaramente indicati nell'articolo 1 e che pertanto vi sia la necessità di utilizzare anche l'articolo 8.

Probabilmente alcune motivazioni che hanno ispirato i proponenti hanno un loro fondamento, specialmente nel momento in cui l'attività bancaria è soggetta ad una serie di pressioni, anche da parte del Governo. Recentemente ho attivato alcune iniziative per un confronto con il sistema bancario in ordine al problema dei tassi; per altro, questo subemendamento porta avanti un disegno di penalizzazione che non è condiviso dal Governo. Per queste ragioni invito i proponenti a non insistere sull'emendamento stesso.

RAFFAELE GARZIA. Ricordo di aver dichiarato che ho messo la mia firma sull'emendamento puramente a titolo personale. Come responsabile del gruppo della democrazia cristiana ritengo che l'emendamento rappresenti un richiamo alla battaglia che deve essere svolta nel settore bancario; ci allineiamo però a più autorevoli richiami (vedasi quello del ministro del tesoro) soprattutto in un momento difficile come quello attuale. Per questo motivo voteremo contro.

MARIO USELLINI. Vorrei che risultasse la mia contrarietà alla procedura adot-

tata (l'ammissione al voto dell'emendamento in questione).

A mio avviso si tratta di un emendamento improponibile poiché riguarda materia già votata. Nel merito accolgo quelle considerazioni di equità e di legittimità che sono state avanzate circa una norma di questo tipo, ma non sono d'accordo con l'onorevole Sposetti perché se è vero che il sistema interno presenta inflazione, non è vero che le banche debbano essere colpevolizzate perché aumentano i tassi di interesse. Ricordo infine che in questa materia sono ricomprese non solo le grandi banche ma anche le Casse rurali, che verrebbero ugualmente penalizzate circa il loro apprezzamento patrimoniale.

GUSTAVO MINERVINI. Confermo il mio voto favorevole all'emendamento in questione per i motivi indicati. Mi permetto di respingere talune interpretazioni che sono state proposte. Innanzitutto sono lungi dal pensare che attraverso questo emendamento si possa o si voglia fare un richiamo a chicchessia. Respingiamo, con tutto il rispetto, questa linea di pensiero che ci pare inaccettabile. Possiamo dettare precetti, ma non certamente fare richiami o moniti. Naturalmente dico questo nel rispetto del pensiero altrui.

In secondo luogo non vogliamo colpevolizzare nessuno; la funzione dell'impresa bancaria va certamente riconosciuta. In realtà si tratta di prendere atto che il fenomeno dell'inflazione ha avuto diverso impatto riguardo alle imprese bancarie, e finanziarie in genere, rispetto alle altre. Non penso che per questo debbano essere punite. Ritengo invece che quando si fa una legge che tiene conto dell'inflazione, si deve considerare il fatto che alcune imprese non sono state colpite allo stesso modo delle altre dal fenomeno. Questo mi pare corrisponda ad una equa applicazione del principio di eguaglianza.

Sempre se mi è permesso, vorrei ricordare che si è ben lungi dal fare in questo caso una riforma del sistema bancario, come sosteneva il collega Borgoglio. Si tratta di calibrare norme indiriz-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

zate a coloro che sono colpiti dalla inflazione. L'interpretazione che si deve dare deve essere assolutamente oggettiva: abbiamo soggetti che subiscono diversamente l'impatto dell'inflazione; proprio in ottemperanza al principio di uguaglianza i rimedi debbono essere diversi. Questa è la motivazione sulla quale si fonda il mio voto favorevole, che confermo.

ORAZIO SANTAGATI. Mi spiace riprendere l'argomento, perché speravo che si evitasse di entrare nel merito del discorso, sia per l'invito che ci è stato fatto a non pregiudicare la materia, sia perché non c'è certezza di preclusione; anche se il presidente, per ragioni di equilibrio, ha evitato di avvalersi dei suoi poteri per dichiarare la preclusione, sarebbe stato preferibile che i colleghi avessero fatto in modo che l'emendamento non venisse votato.

Avevo già preannunciato che qualora si fosse giunti ad un voto mi sarei orientato verso una posizione contraria, per le motivazioni già illustrate e che considero rafforzate dalle argomentazioni favorevoli di altri colleghi. Per queste ragioni ribadisco il mio voto contrario, pur essendo convinto che il subemendamento doveva intendersi precluso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 16. 0. 2. 1.

(È respinto).

Suspendo la seduta per venti minuti.

**La seduta sospesa alle ore 21 riprende alle 21,35.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del Governo 16. 0. 2. di cui ho dato precedentemente lettura.

VINICIO BERNARDINI. Siamo contrari a che un emendamento di questo genere venga inserito nella normativa al nostro esame. La nostra opposizione non è tanto di merito quanto di metodo.

ORAZIO SANTAGATI. A me sembra che il contenuto di questo emendamento sia alquanto estraneo a quello oggetto del provvedimento al nostro esame.

La prima parte di tale emendamento altro non è che una interpretazione autentica della legge con effetto *ex tunc*, non so però con quali reconditi fini.

A me non piacciono provvedimenti di questo genere che surrettiziamente, con motivazioni a dir poco epidermiche, hanno lo scopo di portare avanti una specie di piccoli « contrabbandi » legislativi. Ma poiché il ministro Forte non è presente, preferisco non infierire e sottolineare, invece, che materie di questo genere debbono essere studiate e poi « trasferite » in appositi disegni di legge. Il Governo, purtroppo, si è dimenticato di avere a sua disposizione lo strumento del disegno di legge, ma si limita ad emanare solo decreti-legge.

È questo un modo di legiferare a dir poco non ortodosso ed è per queste ragioni che dichiaro il mio voto contrario all'emendamento presentato dal Governo.

GUSTAVO MINERVINI. È mia intenzione riallacciarmi a quanto ha avuto modo di dire testè l'onorevole Santagati.

Io non ho avuto la fortuna di essere presente, allorquando oggi nel primo pomeriggio è intervenuto il ministro Forte e quindi addebito a mia colpa se non ho potuto ottenere utili elementi di chiarificazione; sta di fatto che io non sono riuscito a capire bene il rapporto che esiste tra il primo ed il secondo comma dell'emendamento presentato dal Governo.

Avrei avuto piacere di sentire il relatore, ma anche questo sussidio che in altri casi si è dimostrato utile mi è mancato. Io non capisco come si possa fare una norma di interpretazione autentica che ha valore per il passato ma non ha valore per l'avvenire, perché si decide un regime diverso. Debbo anche dire che non sono riuscito a capire neanche l'antefatto: il ministro, come amministratore,

come risulta da un comunicato stampa, ha dato una certa interpretazione e ha detto che non poteva essere diversa secondo diritto; poi il ministro, come partecipe della funzione legislativa, ci dà una interpretazione autentica in senso opposto. Veramente non capisco! Ma esiste una interpretazione amministrativa e una interpretazione legislativa che sono diverse? Quando si detta una interpretazione non credo che il ministro amministratore possa avere un'interpretazione diversa in punto di diritto dal ministro legislatore. Questo mi riesce assolutamente incomprensibile. Per queste mie perplessità non posso esprimere un giudizio sull'emendamento del Governo. Mi riservo pertanto di fare una dichiarazione di voto ragionata dopo avere sentito il relatore e il rappresentante del Governo.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Vorrei cercare di riassumere le motivazioni che stanno alla base della presentazione dell'emendamento da parte del Governo, per quello che io ritengo. L'interpretazione seguita da parte dell'amministrazione per quanto riguarda i rapporti interbancari è quella contenuta nella prima parte dell'articolo presentato dal Governo (16. 0. 2). Tale interpretazione per altro potrebbe essere non condivisa se non confermata in via formale attraverso una precisa norma di legge. Questa è la ragione per la quale il Governo ha predisposto, per inserirla nel provvedimento in esame, la prima parte del suo emendamento.

La seconda parte, invece, è in qualche modo modificativa non della sostanza, ma dei meccanismi di saldo dei conti che invece di essere registrati a fine anno vengono registrati trimestralmente e naturalmente non possono che avere effetto da oggi in avanti, precisamente, come viene indicato, dal primo gennaio 1983.

Proprio per eliminare ogni incertezza, che non esisteva a livello di orientamento e di comportamento dell'amministrazione, ma che poteva essere in qualche modo messa in discussione — e questa è la ragione della prima parte dell'emendamento

— sia in sede giudiziaria, ma addirittura di riscontro da parte di super ispettori, il Governo è stato spinto a presentare questa prima parte dell'emendamento, in qualche modo interpretativa di una norma vigente. Esprimo parere favorevole su questo emendamento.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Pur tenendo conto delle riserve formulate, soprattutto per la mancanza di organicità di questa materia nel contesto del disegno di legge che stiamo esaminando, purché non vi siano opposizioni sostanziali al contenuto di questo articolo aggiuntivo, insisto affinché venga approvato.

GUSTAVO MINERVINI. Vedo confermate le ragioni della mia perplessità. Vorrei leggere ai colleghi il comunicato stampa diffuso dal ministro delle finanze perché è veramente sconcertante il modo di procedere del Governo. In questo comunicato stampa datato 22 febbraio, intestato «Gabinetto del ministro - Servizio stampa», si legge: «Conformemente ad un rilievo del Secit (Servizio centrale degli ispettori tributari) che ritiene dovute le ritenute di acconto sugli interessi anche per i conti correnti interbancari per servizi resi, in applicazione dell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 597, che prevede queste ritenute per i correntisti in genere, il ministro delle finanze ha emesso una risoluzione che invita gli uffici ad attenersi a tale interpretazione salve le diverse determinazioni degli organi giurisdizionali del contenzioso tributario e della magistratura ordinaria. Va rilevato che poiché questa ritenuta è di acconto e non a titolo di imposta — a differenza di quella per conti correnti delle persone fisiche — la ritenuta va conguagliata in sede di dichiarazione annuale dei redditi e quindi rimborsata se pagata in eccedenza come può accadere nel caso di conti correnti interbancari. Il problema per altro può essere definitiva-

mente risolto con legge di interpretazione autentica ovvero in sede di correttivo ai decreti delegati riguardanti la riforma tributaria per i quali è stata chiesta dal Governo la proroga. Va notato come i superispettori rappresentino il massimo organo dell'attività degli uffici tributari in sede di accertamento: la determinazione, trattandosi di questioni di diritto, era dunque dovuta». Quindi il ministro in sede amministrativa ha emesso una risoluzione che era una interpretazione autentica; dopo 24 ore ci dà una diversa interpretazione autentica in sede legislativa. Questo è un fatto sconcertante. Finché il testo proposto disponesse per l'avvenire, non avrei da obiettare; ma che un'interpretazione di uno stesso soggetto in sede amministrativa sia diversa da una in sede legislativa è sconcertante: tocca i profili di costituzionalità. È chiaro che si vuole travestire da interpretazione autentica qualcosa che chiaramente non è tale e non può valere per il passato, ma solo per l'avvenire. Il primo comma dell'emendamento del Governo è viziato di incostituzionalità, sotto il profilo di eccesso di potere legislativo. Io confido che, essendovi ancora una giustizia in questa Repubblica, questo patente vizio di incostituzionalità sarà rilevato.

Questa mia considerazione tocca il primo comma: evidentemente per l'avvenire il legislatore può disporre i precetti che crede. La differenza di contenuto fra i due commi è poi la riprova del vizio che io sottolineo. Per queste considerazioni il mio voto non può essere che negativo.

MARIO USELLINI. Ritengo, dopo l'equivoco sorto in questi giorni, che la norma sia doverosa ed utile, di interpretazione autentica. Posso anche capire il fatto che il ministro abbia fatto una dichiarazione e poi la abbia ritirata.

GUSTAVO MINERVINI. Veramente si tratta di una risoluzione, che è un atto amministrativo.

MARIO USELLINI. Il fatto è che si attribuisce eccessiva importanza al SECIT;

non si dovrebbero creare meccanismi in contrasto fra il SECIT e l'amministrazione, soprattutto ai massimi gradi.

PRESIDENTE. Anche io desidero fare alcune considerazioni. Mi pare che il comportamento del ministro sia abbastanza coerente ed utile, anche al fine di regolare un passato che abbisognava di regole e di discipline come tutti sappiamo. Del resto stiamo discutendo di una materia che tuttora è controversa; si tratta di separare i conti correnti intervenuti tra le aziende per regolare i conti fra aziende di credito italiane o meno. Altrimenti sembrerebbe uno strumento per regolare i conti fra aziende e aziende. Probabilmente potrebbe anche essere rilevata una indebita composizione, per cui credo che questa Commissione dovrebbe intervenire anche senza l'iniziativa del Governo. Nel passato è accaduto che gli interessi su questi conti correnti sono stati calcolati alla fine dell'anno trascorso, quando tante operazioni erano state già intrattenute fra le aziende medesime.

Sui tempi entro i quali le aziende avrebbero dovuto sugli interessi maturati trarre le imposte sostitutive e versarle, non vi erano interpretazioni che potessero essere ritenute attendibili. Le aziende di credito avevano ritenute per interessi che proprio perché riferiti ad un periodo di imposta particolare, potevano essere significativi, e le imposte che dovevano essere versate alla fine di questi cicli di rapporti intervenuti fra le aziende stesse, ingenti.

Questo è quello che è avvenuto in passato; ad un certo punto è intervenuto il SECIT e a questo punto si è aperto un grosso contenzioso per questa materia; si è verificato un credito di imposta a favore delle aziende di credito che ammonta a circa 3 mila miliardi, che il Ministero delle finanze dovrebbe restituire. A questo punto era necessaria la risoluzione del ministro del 22 febbraio? Questa è questione sulla quale non voglio giudicare; probabilmente non ha aggiunto né le-

vato niente ad una decisione che doveva essere presa dal Parlamento. Non era possibile senza una decisione parlamentare che il Governo o il ministro assumesse la responsabilità di legittimare un comportamento che le banche avevano tenuto fino a quel momento.

A me sembra esatto che il Parlamento assuma su di sé la responsabilità di una decisione che il Governo non può assumere.

ARMANDO SARTI. Protestiamo per questo comportamento del presidente che dà interpretazioni durante i nostri lavori, cosa che non è mai avvenuto in aula.

PRESIDENTE. Credo di avere il diritto di esprimere una mia opinione; non è che per il fatto di essere presidente io possa sacrificare sempre le mie opinioni.

ARMANDO SARTI. Lei può esprimere opinioni in campo regolamentare.

PRESIDENTE. La mia opinione non influisce sul voto, perché ho dichiarato che si trattava di elementi di chiarimento.

ARMANDO SARTI. Lasci i chiarimenti al Governo.

RAFFAELE GARZIA. Voteremo a favore di questo emendamento proprio perché convinti dell'esposizione del relatore e del ministro.

Signor Presidente, desidero ringraziarla per i chiarimenti che ha fornito alla Commissione ed al tempo stesso ricordare che altri presidenti di questa Commissione hanno rivendicato la libertà di fare commenti nella sostanza, e non solo nella conduzione dei lavori; in proposito devo anzi darle atto che la sua conduzione dei lavori è assolutamente obiettiva e che quindi non le può essere tolta la possibilità di intervenire nel corso del dibattito.

ORAZIO SANTAGATI. Preannuncio il nostro voto contrario sotto il duplice profilo del merito e del metodo.

Per quanto riguarda il metodo, ho scoperto che si tratta dello schema di un disegno di legge concernente una interpretazione autentica, schema che è stato calato all'ultimo minuto in questo provvedimento; ciò, dal punto di vista del metodo legislativo, non mi sembra il modo migliore di procedere: si tratta infatti della solita scorciatoia perché il Governo si è ben guardato dal proporre nella forma opportuna del disegno di legge tale materia, del tutto estranea all'argomento oggi in discussione.

Per quanto riguarda il merito, non eravamo stati presenti al momento in cui il ministro aveva presentato il suo testo. dalle dichiarazioni del presidente è emerso che si tratta di un contenzioso di tremila miliardi; una materia di contendere quindi molto ampia, che dimostra come la normativa finora vigente non abbia consentito al Governo di poter raggiungere il recupero di questi miliardi. Ora, che con l'aggiunta di un comma si voglia arrivare a questo obiettivo attraverso un colpo di mano, senza voler invece farne oggetto di un provvedimento legislativo, non mi sembra corretto.

Che con questo primo comma si vogliono creare le condizioni per poter ottenere il recupero si deduce dal fatto che per sanare il passato, ci si è richiamati alla chiusura annuale dei conti; poi, una volta che il Governo ha ottenuto attraverso una forzatura della legge, il recupero di queste norme, si è pensato di cambiare la disposizione. Lo si evince dal titolo del disegno di legge, che si divide in due parti: « Interpretazione autentica » e « Disposizioni sul trattamento tributario dei conti correnti reciproci »; con queste disposizioni la chiusura viene trasformata da annuale in trimestrale e tutto ciò, che potrebbe formare oggetto di una ponderosa normativa, non è accettabile nel momento in cui si sta per approvare una legge che mira a ben altri obiettivi.

Per queste ragioni confermo il voto contrario.



VARESE ANTONI. Non intendo entrare nello scontro polemico che ha fatto seguito alle dichiarazioni del presidente. Con l'onestà e la sincerità alla quale sono abituato, devo dire che anche a me il suo intervento non è piaciuto, perché Ella è partito dal presupposto che si dovesse fare una difesa del Governo alla sua stessa presenza; quindi, se mi è consentito, Ella ha attribuito al Governo una minorità che non credo esso abbia.

In secondo luogo va rilevato che il collega Minervini non ha fatto affermazioni gravi, ha soltanto espresso un giudizio su dati incontrovertibili, ai quali vorrei aggiungere alcune considerazioni.

Al fine della credibilità del Governo non credo che il ministro Forte, con la sua illustrazione, abbia fatto bene ad assumere un atteggiamento così contraddittorio, che si è concretato con la presentazione di questo articolo aggiuntivo.

Non credo infatti vi siano dubbi sul fatto che in tal modo si aggiunge al disegno di legge una materia del tutto estranea — questo sì è un caso emblematico, mentre in altre occasioni voi avete ritenuto non pertinenti norme che invece erano di contenuto analogo a quello del provvedimento che si stava discutendo — ed è evidente che il disposto dell'articolo aggiuntivo non ha nulla a che vedere con il contenuto della *Visentini-bis*. Il fatto è che questa norma si rendeva necessaria perché il Governo ha commesso una serie di errori.

Va infatti rilevato che il SECIT è un organismo del quale l'amministrazione finanziaria può avere bisogno, ed ha bisogno; è stato istituito anche con il nostro appoggio e le sue decisioni dovrebbero avere rilevanza interna: non è contraddicendo l'azione dei superispettori che si rafforza la credibilità dell'amministrazione. Il presidente vorrà convenire che dopo aver sostenuto di richiamarsi alle decisioni degli stessi ispettori, il giorno dopo lo stesso ministro ha proposto una cosa diversa dal punto di vista legislativo. Credo che questo atteggiamento non giovi al fine di una maggiore funzionalità dell'amministrazione.

Il ministro delle finanze Forte, se ho ben capito, questa mattina ha sostenuto che sino al 1982, come compensazione di cassa, l'operazione darebbe il risultato zero.

Se ciò risultasse vero, non solo si spiegherebbero i dubbi sollevati dal collega Minervini in merito alle riserve di costituzionalità sul primo comma della norma, ma io dovrei anche aggiungere una questione di merito desunta appunto dalle dichiarazioni del ministro Forte. In virtù di queste considerazioni riterrei opportuno che si procedesse alla votazione dell'emendamento per divisione, nel senso di votare i due commi separatamente.

È stato qui espresso rammarico per delle pressioni che sarebbero state esercitate sul Parlamento da parte delle forze sociali, così come ho avuto modo di leggere sul giornale della Confindustria (*Il Sole-Ventiquattr'ore*). Ho anche seguito ciò che è stato scritto, sempre questa mattina, da parte di un autorevole esponente del partito liberale che, pur facendo parte di questa Commissione, non mi pare che sia fra quelli che partecipano assiduamente alle nostre sedute.

Signor Presidente, la questione dei conti interbancari non è nata ieri e risolverla oggi in questo modo, rappresenta un fatto giuridicamente e politicamente discutibile. Resta il fatto che noi siamo chiamati a discutere sulla *Visentini-bis* e in essa sono state inserite questioni che nulla hanno a che vedere con il provvedimento. Quindi, quando andiamo a valutare i fatti si dovranno valutare anche i comportamenti. Se è vera la notizia non smentita per cui gli istituti di credito hanno concorso al provvedimento di condono e gli introiti per essi sono stati di oltre 1.500 miliardi, allora il discorso si pone in termini ben diversi!

Capisco che lei, signor Presidente, può essere stato indotto ad entrare nel merito della questione perché magari molte volte ha fatto parte di governi precedenti, però mi domando che cosa sarebbe accaduto se un comportamento simile fosse stato tenuto dal Presidente della Camera Iotti

a sostegno di una tesi portata avanti dal gruppo comunista. Ed è per tale ragione che la nostra critica è più che legittima.

GUSTAVO MINERVINI. Signor Presidente, mi è parso di essere stato involontariamente la causa di un « incidente » che certamente non avrei voluto causare. Ringrazio i colleghi Sarti e Antoni per la solidarietà che mi hanno dimostrato, debbo tuttavia confermare la stima ed amicizia che mi legano al Presidente. Debbo interpretare il suo intervento precedente, così accalorato e convinto, soprattutto in chiave di una risposta a quei miei interrogativi iniziali di fronte ad una norma per me di difficile comprensione soprattutto in relazione agli antefatti amministrativi che ho ricordato.

L'unica cosa di cui debbo rammaricarmi è che ormai, avendo già fatto la dichiarazione di voto, non mi è più possibile replicare alle osservazioni fatte dal Presidente. Ma ciò detto, confermo ancora una volta i sentimenti di stima e di amicizia nei confronti del Presidente, che poc'anzi ho dichiarato.

FILIPPO FIANDROTTI. Dobbiamo tener presente che l'emendamento proposto dal Governo riveste carattere politico, cioè è il frutto di una decisione che il Governo ha assunto sulla base di una valutazione dei fatti, al di là di una considerazione puramente giuridico-interpretativa.

L'emendamento del Governo nel rivestire questo contenuto politico rappresenta anche un ulteriore momento di mediazione nel contenzioso tra l'amministrazione e le banche.

Ne deriva che il mio giudizio su tale emendamento è sostanzialmente positivo; ritengo, inoltre, che le argomentazioni giuridiche esposte dall'onorevole Minervini possano essere messe in questo caso in secondo piano. L'argomento del collega ha la sua importanza, ma può essere superato da una iniziativa legislativa. Di fatti il contesto dell'emendamento è chiaro. Il Governo formula questo emenda-

mento quasi in termini ripetitivi della legge esistente, con continuità rispetto alla risoluzione che aveva preso, però innovando perché interviene con una modifica dei termini che sarebbero derivati da una pura e semplice interpretazione della normativa esistente.

Per quanto riguarda le dichiarazioni del presidente e l'illustrazione del contesto politico in senso lato delle decisioni prese dal Governo, ritengo che il Parlamento in queste illustrazioni di aspetti non sia meno abilitato di quanto non siano i deputati in particolare della maggioranza che sostengono il Governo. Il Presidente non è solo il notaio di una Commissione, di una riunione di deputati, ma è parte massima e principale di questa riunione ed è egli stesso rappresentante di una parte politica. Nulla togliendo alla serietà delle considerazioni dei colleghi comunisti e dell'onorevole Minervini, io apprezzo il Presidente perché ha dato i termini di valutazione che mi sarebbero sfuggiti se non mi fossero stati ricordati e certamente io avrei avuto delle difficoltà a percepire immediatamente il senso e le ragioni profonde della presentazione dell'emendamento del Governo. Di questo lo ringrazio e gli esprimo il mio apprezzamento. D'altra parte bisogna anche dire che questa sede legislativa in una materia così difficile sta procedendo, direi, sul filo del rasoio e l'intervento del presidente è stato molto importante perché ha cercato di trovare una convergenza tra le diverse posizioni. Al presidente va dato atto di aver tenuto un comportamento equilibrato che ha riportato i termini delle questioni in modo piano permettendo così alla legislativa di andare avanti.

Concludo esprimendo parere favorevole sull'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Non ho mai considerato, né quando ero membro né ora che sono Presidente, questa Commissione come un ring dove vi sono due avversari che si scambiano pugni e dove il presidente, come un arbitro, deve stare attento che questi siano regolari. Io ho sem-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

pre considerato questa Commissione come un'aula in cui si mettono a confronto argomenti e intelligenze e in cui ognuno che abbia qualcosa da dire per arricchire gli argomenti degli altri e per migliorare la qualità della produzione possa liberamente farlo. Quindi il mio intervento, lungi dall'essere surrogatorio rispetto a quello del Governo, perché è stato successivo, lungi dall'essere non solo surrogatorio ma irrispettoso nei confronti del Governo — il sottosegretario qui presente gode pienamente della mia stima, del mio apprezzamento e della mia amicizia — il mio intervento, dicevo, vi è stato perché ho avuto l'impressione che in quel momento io avevo degli argomenti che forse l'onorevole sottosegretario non aveva e che il ministro neanche aveva e che io ho portato proprio per dare alla Commissione la possibilità di utilizzarli al fine dell'accertamento della verità e del raggiungimento di una consapevolezza che deve essere acquistata da ognuno di noi quando si va ad esprimere un voto in una materia così delicata. Non vi è stata quindi nessuna interferenza. Io accetto qualsiasi critica, con meno amarezza quando è garbata e cortese, e nella misura in cui è fondata chiedo scusa; ma non si può privarmi del diritto che credo di avere di parlare come tutti gli altri; la prossima volta rispetterò meglio le forme e chiederò eventualmente ad un vicepresidente di sostituirmi per poter liberamente parlare come un qualsiasi deputato, evitando così di essere frainteso nel mio intervento. Vorrei infine ringraziare tutti coloro che mi hanno voluto manifestare la loro fiducia, la loro simpatia ed il loro apprezzamento.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento del Governo 16. 0. 2 per divisione, come è stato richiesto.

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

L'onorevole Gottardo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo (17. 0. 1):

ART. 17-bis.

Articolo aggiuntivo:

« Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1983, si applica agli effetti delle imposte sui redditi e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili la disciplina stabilita nell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 ».

Gli onorevoli Gottardo, Garzia e Gaiti hanno presentato il seguente subemendamento (0. 17. 0. 1. 1): *Sostituire le parole da: « e agli effetti » a « n. 904 », con le seguenti « la disciplina stabilita dall'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ».*

RAFFAELE GARZIA. Ritiro questi due emendamenti e ne spiego brevemente le ragioni. Supponevamo che il rinnovo di procedure di cui alla legge n. 904 fosse uno dei modi attraverso cui la crescita contabile di taluni soggetti potesse realizzarsi; anzi ci sembrava, essendo un metodo sperimentato in passato, che fosse più praticabile di altri. Ci siamo però resi conto nel corso della discussione del decreto fiscale in aula e anche per alcune dichiarazioni fatte in questa Commissione su questo provvedimento che probabilmente questo tipo di crescita contabile sia meglio realizzata con strumenti più appropriati, con particolare riferimento alle imprese familiari. Ci sono emendamenti del gruppo comunista che ci richiamano ad un maggior rigore al quale noi non vorremmo sottrarci, ma chiediamo, se possibile, di dare a queste imprese la possibilità di crescita. Abbiamo sollecitato il Governo a predisporre una norma per affrontare oggi il problema, ma sembra che la questione sia piuttosto complessa e debba essere ben meditata. Nel ritirare questi nostri emendamenti ci

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

proponiamo di affiancare il Governo e la maggioranza in questo sforzo che una volta realizzato consentirà un maggior rigore per ogni istituto e normativa fiscale.

PRESIDENTE. L'onorevole Antoni ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ....

L'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« Ai soli fini fiscali i redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile sono imputati a ciascun collaboratore familiare, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, quando la quota di partecipazione agli utili viene fissata prima dell'inizio dell'anno finanziario con atto pubblico o con scrittura privata autenticata dal notaio, sempreché il collaboratore familiare presti la propria opera nell'impresa e tale opera costituisca la sua occupazione prevalente. Gli atti predetti debbono essere sottoscritti da tutti i partecipanti.

In sede di dichiarazione annuale l'imprenditore ed i collaboratori familiari devono espressamente dichiarare di trovarsi nelle condizioni previste dal comma precedente ».

Il disposto di cui al presente articolo si applica anche alle aziende di cui all'articolo 117, lettera d), del codice civile ed ha effetto a partire dal periodo d'imposta 1984 (17. 0. 2).

VARESE ANTONI. Ho già illustrato questo articolo aggiuntivo nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali. Volevo evitare di tornare su questo argomento perché in effetti la questione è abbastanza nota. Siamo, in qualche modo, indotti oggi più seriamente a riproporre tale questione poiché abbiamo ritrovato il consenso di una parte della maggioranza sulla introduzione della norma in questione. Tale consenso era subordinato alla condizione che si preve-

desse nella norma che fosse facilitata ai fini fiscali l'eventuale trasformazione della impresa familiare in società.

Mi pare di non dire cose inesatte se affermo che la posizione oggi è diversa; ma a noi non resta altro che insistere su questo emendamento invitando la maggioranza a riflettere sull'opportunità che il nostro emendamento sia inserito nel testo del provvedimento.

ORAZIO SANTAGATI. Rimango dell'opinione che tutta la materia estranea non debba essere inglobata in questo provvedimento e debba formare oggetto, invece, di separata trattazione. Dichiaro che non è possibile inserire in questa materia un istituto quale quello stabilito dall'articolo 330-bis del codice civile riguardo alle cosiddette imprese familiari. Nulla vieta che intorno a questo istituto si possano correttamente inserire altri sviluppi, ma non si può farlo in questa sede. L'impresa familiare nasce o con atto notarile, o con scrittura autentica dal notaio, con la indicazione delle quote di partecipazione stabilite tra i vari componenti l'impresa, per cui, automaticamente, se l'impresa produce reddito, questo sarà ripartito proporzionalmente alle quote che nell'atto costitutivo sono state fissate. Non mi sembra che a questa impostazione di per sé limpida, debbano essere apportati correttivi quali quelli indicati dall'emendamento in questione; del resto, il collaboratore familiare può avere una quota di partecipazione bassa accanto a quella del capo famiglia; quattro o cinque figli possono avere quote di partecipazione modesta, ciò non toglie che rispondano fiscalmente delle quote a loro imputate. Non capisco perché viene utilizzato nell'emendamento il concetto di « occupazione prevalente ». A mio avviso ciò renderebbe più difficile l'applicazione della norma.

Sono dell'avviso che sarebbe opportuno non improvvisare un emendamento del genere. È chiaro che era molto più logico collocarlo nel decreto fiscale come è stato fatto; è stato respinto in quella

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

sede e non vedo perché debba essere inserito in questo disegno di legge, che è del tutto estraneo nella sostanza.

Per queste ragioni voterò contro.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Non credo di dover richiamare molte argomentazioni per pregare i colleghi di ritirare l'emendamento 17. 0. 2 soprattutto dopo le precisazioni che ci sono state fornite. Qualora non fosse ritirato, dichiarato sin d'ora di essere contrario.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In primo luogo ritengo di dover dire che forse, seppure involontariamente, sono stato io la causa di una polemica; mi dispiace perché l'incidente ha alterato i rapporti che il presidente mantiene con tanta saggezza con i membri di questa Commissione.

Questa mattina ero assente per altri impegni. Nel momento in cui il presidente ha dato ragione dell'emendamento 16. 0. 2 non ero nelle condizioni di rispondere alle riserve ed alle perplessità formulate da parte dell'onorevole Minervini. Quella del presidente è stata l'espressione di una opinione autonoma per una ulteriore chiarificazione degli elementi oggetto del dibattito.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Antoni, non posso certo dire che la materia è estranea al provvedimento, perché mi troverei in contraddizione con me stesso; ho infatti accettato che venisse inserita in altra occasione materia che non aveva alcun collegamento con il contenuto del disegno di legge. D'altra parte, volendo esprimere una valutazione nel merito dell'articolo, vorrei dire che se è vero che i redditi delle imprese familiari debbono essere imputati a ciascun collaboratore, a condizione che il lavoro del collaboratore sia prevalente nell'ambito dell'azienda, tuttavia l'emendamento in discussione avrebbe il carattere dell'approssimazione, e pertanto necessita di un ulteriore approfondimento.

Pur cogliendo l'importanza delle norme che si intendono inserire, ritengo

quindi che sarebbe preferibile il ritiro dell'articolo aggiuntivo in modo da approfondire la materia in altra sede.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bernardini 17. 0. 2.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Bernardini che recita: *Aggiungere il seguente articolo 18:*

Il primo periodo dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Se il contribuente ha esposto nella dichiarazione indebite detrazioni dall'imposta ovvero indebite deduzioni dal reddito di cui agli ultimi tre commi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, agli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 599, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la maggiore imposta dovuta » (18. 0. 1).

VARESE ANTONI. Lo ritiriamo. È infatti, connesso all'emendamento 17. 0. 2 che è stato respinto.

L'onorevole Usellini ha presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

Con decreto del ministro delle finanze da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione relative alla presente legge (17. 0. 3).

All'emendamento 17. 0. 3 è aggiunto il seguente periodo:

Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alla regolarizzazione contabili di cui all'articolo 1 della legge 13 febbraio 1983, n. 2 (0. 17. 0. 31).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

ART. ...

Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore del-

la presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni.

| VOLUME IMPONIBILE<br>(Scaglioni, in milioni di lire) |              |           |    | a) Aliquote<br>sul valore<br>globale del-<br>l'asse eredi-<br>tario netto | b) Aliquote nette sulle quote di<br>eredità e sulle donazioni |   |                   |
|--|--------------|-----------|----|---|---|---|-------------------|
|  |              |           |    |   | Fratelli e<br>sorelle e<br>affini in<br>linea retta           | Altri pa-<br>renti fino<br>al quarto<br>grado e<br>affini fino<br>al terzo<br>grado | Altri<br>soggetti |
| oltre 1  | fino a 6     | . . . . . | —  | —   | —   | 3   |                   |
| oltre 6  | fino a 11    | . . . . . | —  | —   | 3   | 4   |                   |
| oltre 11   | fino a 16    | . . . . . | —  | 3   | 4   | 6   |                   |
| oltre 16   | fino a 47    | . . . . . | —  | 5   | 7   | 10  |                   |
| oltre 47   | fino a 93    | . . . . . | —  | 8   | 11  | 15  |                   |
| oltre 93   | fino a 156   | . . . . . | 3  | 9   | 12  | 17  |                   |
| oltre 156  | fino a 311   | . . . . . | 5  | 11  | 15  | 20  |                   |
| oltre 311  | fino a 545   | . . . . . | 8  | 12  | 17  | 22  |                   |
| oltre 545  | fino a 778   | . . . . . | 11 | 14  | 19  | 24  |                   |
| oltre 778  | fino a 1.089 | . . . . . | 15 | 15  | 20  | 25  |                   |
| oltre 1.079  | fino a 1.556 | . . . . . | 19 | 16  | 21  | 26  |                   |
| oltre 1.556  | fino a 2.180 | . . . . . | 23 | 17  | 22  | 27  |                   |
| oltre 1.180  | fino a 3.115 | . . . . . | 27 | 18  | 23  | 28  |                   |
| oltre 3.115  | . . . . .    | . . . . . | 31 | 19  | 24  | 29  |                   |

ART. ...

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (17. 0. 4).

Passiamo all'emendamento Usellini 17. 0. 3 ed al relativo subemendamento Usellini 0. 17. 0. 3. 1.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda la data, del subemendamento 0. 17. 0. 3. 1 il Ministero sta approntando una sua circolare. Inserire la previsione di un termine di 30 giorni ci metterebbe in difficoltà.

Il Governo può quindi essere favorevole all'emendamento qualora il termine di 30 giorni fosse modificato nel senso di aumentarlo a 60 giorni perché, a quanti mi è stato detto dai tecnici del Ministero, un termine troppo ristretto non permetterebbe la pratica attuazione della norma.

PRESIDENTE. Se di fronte ad un termine perentorio l'ufficio non fosse in grado di svolgere il suo compito, il Ministero sarebbe costretto ad emanare una circolare, e poi immediatamente un'altra. Mi domando pertanto se non si possa stabilire il termine in 45 giorni.

MARIO USELLINI. Accetto di trasformare il mio emendamento nel senso di stabilire che il decreto deve essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

LUIGI SPAVENTA. Desidero fare presente che il testo che stiamo per approvare, salvo modestissime modifiche, è identico a quello approvato dal Senato e non differisce granché rispetto a quello che nel 1975 era stato stabilito. Tenendo conto che abbiamo spostato il termine del bilancio al 30 giugno 1983, siamo

sempre in termini ristrettissimi perché i consigli di amministrazioni devono predisporre la bozza entro il mese di maggio e questo provvedimento sicuramente non vedrà la luce prima della prima settimana di maggio.

Fatta questa premessa, del tutto ovvia e ragionevole, se il Governo ci assicura che il termine più ampio di 45 giorni verrà rispettato e che non vedremo la *Gazzetta Ufficiale* con una data di 15 giorni prima apparire nelle edicole 15 giorni dopo, va bene. Ma se questo non avverrà sarà del tutto inutile quanto stiamo per stabilire.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Prego il presentatore di riritare il subemendamento.

GIUSEPPE SPOSETTI, *Relatore*. Sono contrario all'intero emendamento Usellini e al subemendamento.

MARIO USELLINI. A mio avviso il fatto che il Governo proceda in una materia così delicata con decreti, costituisce un fatto di garanzia e anzi ritengo questa una prassi da seguire.

PRESIDENTE. Ritengo allora che per venire incontro alle esigenze prospettate sia dall'onorevole Usellini sia dal rappresentante del Governo si potrebbe prevedere in questo articolo un primo termine di 45 giorni e la facoltà del ministro di emanare altro decreto senza indicare il termine riguardante le modalità di attuazione della legge sul condono.

Ne deriva che il subemendamento 0. 17. 0. 3. 1 verrebbe così riformulato: « Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 3 che con la modifica testé apportata risulta essere del seguente tenore:

ART. ...

Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione relative alla legge stessa.

Con altro decreto sono stabilite le modalità di attuazione relative alle regolarizzazioni contabili di cui all'articolo 1 della legge 12 febbraio 1983, n. 27 (17. 0. 3).

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo Usellini 17. 0. 5.

MARIO USELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Usellini 17. 0. 4, di cui, per chiarezza, do nuovamente lettura:

ART. ...

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

VARESE ANTONI. Signor Presidente, la Commissione non può non prendere atto della volontà di lavorare da noi manifestata.

Il nostro atteggiamento nei confronti del provvedimento in questione sarà di astensione. Nel motivare tale nostro giudizio sul disegno di legge, non possiamo fare a meno di sottolineare il nostro contributo alla discussione del provvedimento, a che esso fosse portato a termine nel più breve tempo possibile. Nel rilevare

ciò abbiamo anche respinto le critiche che ci sono state mosse e il fatto stesso che siamo arrivati alla fine dell'*iter* legislativo di questo provvedimento sta appunto a dimostrare la nostra serietà; la maggioranza non potrà, quindi, disconoscere che il merito è stato anche nostro. D'altra parte a questo provvedimento abbiamo presentato delle modifiche ed il testo della normativa ha subito delle variazioni abbastanza rilevanti, diversamente da quanto ha sostenuto il relatore (al quale do atto dell'impegno e della coerenza dei suoi atteggiamenti) quando ha affermato che in fondo il testo del disegno di legge approvato, salvo lievissime modifiche, è quello che ci è pervenuto dal Senato.

Vorrei ricordare, tanto per fare un esempio, che dal testo della normativa è stata eliminata la rivalutazione delle scorte delle merci, norma che era stata introdotta inopinatamente al Senato.

Sono state anche inserite alcune norme che riteniamo di maggior cautela fiscale e tra esse ricordo i nostri emendamenti all'articolo 7. Infine ritengo siano apprezzabili le modifiche apportate all'articolo 2425 del codice civile su iniziativa degli onorevoli Minervini e Spaventa e che hanno trovato l'adesione pressoché totale della Commissione. Credo che queste siano variazioni assai sensibili nei confronti del testo licenziato dal Senato. Sono state sostenute molto calorosamente dal collega Sarti una serie di modifiche abbastanza rilevanti per quanto riguarda le cooperative, tali che hanno fatto affermare ad alcuni che di fatto si introduce in questo modo una riforma della cooperazione, ma che non ci lasciano interamente soddisfatti anche perché parte delle nostre richieste non sono state accolte. Credo che abbiate apprezzato che la nostra linea complessiva abbia teso ad incidere maggiormente sul testo perseguendo una via di equità e di riforma da introdurre il più possibile in questo provvedimento; ma credo non sia completamente soddisfacente come arriviamo alla conclusione di questo disegno di legge. La questione delle banche, così come è



stata affrontata dal Governo, che è stata l'ultimo atto su cui abbiamo avuto un confronto-scontro, è emblematica, secondo noi, dei limiti che sono stati posti all'esame di questo provvedimento che resta comunque di carattere contingente e che sconta il fatto che il Governo ha rinunciato da tempo ad una riforma strutturale nel campo del diritto societario, della trasparenza dei bilanci, e non sarà mai sufficientemente motivata questa carenza governativa così come è stato fatto da altri colleghi a proposito dell'abbandono dell'impegno preso a suo tempo dal Governo per tradurre nel nostro ordinamento norme stabilite dalle direttive della comunità.

Una parte rilevante delle nostre posizioni non è passata e vi diciamo sinceramente, colleghi della DC e del PSI, che siamo dispiaciuti di questo e per certi versi preoccupati. Cos'è che non è passato di carattere sostanziale secondo noi? Non è passata la posizione in forza della quale si poteva anche in questo provvedimento operare una serie di discriminanti all'interno di trattamenti complessivi a favore delle piccole e medie imprese, degli operatori minori, per consentire di riparare agli appesantimenti fiscali e comunque ai rischi di disuguaglianza che si sono andati determinando con la manovra economica e finanziaria governativa dopo l'approvazione in aula del decreto fiscale. Fin dal principio abbiamo indicato le misure per far fronte ad una politica di questo genere. Voi avete respinto tutte le nostre proposte in questo senso, come l'emendamento 9.0.8, e avete respinto i nostri emendamenti che cercavano di determinare nuovi equilibri e di migliorare in base al principio della equità e della giustizia fiscale il rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria, specie per quanto riguarda le piccole e medie imprese. Siamo convinti che abbiate sbagliato, che abbiate commesso un grosso errore a respingere in ultimo la nostra proposta di soluzione della questione delle imprese familiari perché con questa operazione, da voi reiteratamente respinta, si sarebbero potute creare con-

dizioni di maggior gettito di cui da tutte le parti si afferma esserci bisogno e la mancanza del quale è motivo di contraddizione tra le vostre stesse posizioni. Noi non rinunceremo alle nostre richieste che, almeno in parte, sono state riconosciute fondate, ufficialmente e pubblicamente dal Governo. Sono proposte che vanno nel segno del rigore e non rinunceremo a riproporle, dato che è stato detto che non sono ora mature.

Crediamo abbiate sbagliato quando non avete voluto affrontare fino in fondo la questione di creare ulteriori disponibilità, nell'ordine di circa 400 miliardi — se i dati del Governo sono esatti — per quanto riguardava il possibile spostamento degli effetti della rivalutazione.

Su molte altre questioni non possiamo considerarci soddisfatti. Voi siete addirittura stati contrari all'articolo 16 e la soluzione che avete fornito rappresenta un danno per quelle piccole imprese, per quelle minori attività che secondo gli stessi dati del Governo sono di oltre 200 miliardi. Da una parte rifiutate una operazione di questo genere che pone condizioni di equilibrio per non sufficienti disponibilità; dall'altra parte accettate situazioni di riduzione delle entrate (articoli dall'1 al 9) per 800 miliardi, così come risulta dagli atti ufficiali del Governo.

Crediamo non abbiate neanche fatto bene a rifiutare la proposta del collega Sarti relativamente alle banche minori. Non credo che la posizione del Governo abbia corrisposto alle reali esigenze, e crediamo che ciò non sia destinato a produrre effetti positivi perché negare quelle realtà è andare contro i principi di giustizia e di equità.

Ricordo poi che, con l'approvazione della norma sull'ILOR, si penalizza ulteriormente il settore dell'artigianato nel nostro paese.

Concludendo debbo rilevare che il testo del Governo, su cui vi siete appiattiti, regredisce nei confronti del testo approvato dal Senato e ha reso anche impossibile a noi apportare quelle modifi-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

che per renderlo più confacente alle esigenze di equità.

Ecco da una parte i motivi di apprezzamento per ciò che riteniamo essere stato modificato in senso positivo rispetto al testo originario inviatoci dal Senato, e dall'altra le ragioni critiche per ciò che riteniamo che da parte vostra venga fatto valere più con i voti che con la ragione.

Ribadiamo pertanto il nostro atteggiamento di astensione sull'intero provvedimento.

**ORAZIO SANTAGATI.** Desidero fare una prima considerazione su questo provvedimento che ormai è passato alla storia parlamentare con il nome di « Visentini bis ». Noto che non vi è nessun rappresentante del partito repubblicano, anche se Visentini è presidente di quel partito. La stessa considerazione vale per i rappresentanti del partito liberale, che pure erano presentatori di una proposta analoga a quella su cui abbiamo discusso. Ugualmente desidero far notare che sono cambiati tutti i ministri che proposero l'originario disegno di legge (Formica, Andreatta, La Malfa). Fra pochi minuti sarà passato un anno da quando questo provvedimento è stato approvato dal Senato, il 25 febbraio 1982.

Tutto questo sta a dimostrare il travaglio, le difficoltà e l'iter complesso che questo provvedimento ha registrato finora. Da parte nostra non vi è stata l'iniziativa promotrice di tale provvedimento, anche se la nostra posizione sia al Senato che alla Camera è stata di benevolenza verso il provvedimento, che scaturisce da una seria problematica, che non sarebbe stato possibile ignorare. In sostanza non eravamo pregiudizialmente contrari all'iniziativa, anzi abbiamo dato il nostro assenso alla sede legislativa in modo da approvare tale provvedimento con una certa sollecitudine.

Abbiamo però cercato di dare una distinta configurazione al provvedimento, nel senso di esercitare un'azione di freno per evitare che si debordasse in un senso o nell'altro. In sostanza, l'azione di

moderazione è stata fatta da un partito come il nostro che avrebbe potuto avere ben altre propensioni. Ci siamo preoccupati di non appesantire il provvedimento e di non travisare le singole norme tenendo sempre presente l'oggetto che riguardava la rivalutazione dei beni della impresa. All'inizio del dibattito dicemmo che se fossimo riusciti a mantenere l'organicità del provvedimento, nulla ci avrebbe vietato dall'esprimerci con favore sullo stesso; purtroppo ci siamo accorti che lungo la strada il provvedimento si è andato snaturando; abbiamo registrato che sono state compiute manovre rispetto al testo del Senato che non sono andate tutte nel senso da noi auspicato; anzi sono state peggiorative. Ci siamo comunque comportati obiettivamente votando a favore delle norme a nostro avviso migliorative e contro quelle peggiorative. Anche in sede di Commissione bilancio, quando fu espresso il parere, ci muovemmo con equilibrio concludendo con un voto di astensione. Oggi riconfermiamo tale astensione sull'intero provvedimento che rappresenta qualcosa di fattivo per il rilancio dell'imprenditoria soprattutto nel Mezzogiorno, anche se si tratta di un provvedimento non perfetto, che potrà comunque essere migliorato da successive iniziative.

**RAFFAELE GARZIA.** Desidero ringraziare il relatore per la capacità con cui si è occupato del provvedimento; un ringraziamento anche a tutti i colleghi per quello spirito mai perduto che, al di là degli scontri verbali, ha sempre contraddistinto la nostra Commissione. Sarei lieto di estendere il ringraziamento a coloro che sono oggi assenti anche se, in altra occasione, hanno sollecitato l'approvazione di questo provvedimento.

Tutti sappiamo che l'aspetto positivo di questa legge sarà di riconoscere alle imprese gli effetti dell'inflazione e di conseguenza di permettere quel riequilibrio che poi si esplica come un vantaggio per i lavoratori dipendenti, per i quali l'attenzione del gruppo della democrazia cristiana è sempre stata vivissima.

Il provvedimento ci lascia in parte insoddisfatti perché la struttura dell'ILOR è diversa da quelle che erano le nostre aspettative; sarebbe forse stato più giusto e più rigoroso riconoscere l'esenzione dell'ILOR al lavoro autonomo. Indubbiamente però esistono anche delle positive novità, seppure in parte contraddistinte da una certa incompletezza. Ma è certo che non si può avere tutto e subito.

Va poi giudicato in modo positivo il recepimento di un importante principio della quarta direttiva comunitaria ed in questo senso bisogna riconoscere il contributo apportato dal collega Minervini; anche grazie a lui le norme, seppure non del tutto soddisfacenti, costituiscono pur sempre un passo avanti.

Per quanto riguarda le detrazioni, era stato proposto di considerare anche le imprese familiari, nel senso che queste, avendo la possibilità di spezzare l'aliquota, avrebbero ottenuto un riequilibrio. Tuttavia, poiché in questa sede ho sentito chiedere soltanto maggior rigore, non abbiamo ritenuto di dover insistere, purché questi soggetti abbiano tutta la comprensione che meritano.

Con questo provvedimento si è fatto altresì un passo avanti in favore della cooperazione, anche se forse il collega Sarti non è abbastanza soddisfatto.

Rimane il rammarico di non aver avuto il tempo per fare compiutamente un'interpretazione autentica dell'articolo 26 della legge sulla cooperazione. Temo che i problemi che si stanno accumulando esploderanno prima che ci sia data la possibilità di rimediare; forse dovremo approvare una « leggina » interpretativa. Sta di fatto che un rilievo del genere di quello che ha fatto il fisco alla cooperativa della Sardegna significa che siamo di fronte ad una situazione insostenibile. Se questo tipo di accertamento può essere stato attuato in via eccezionale, credo che tale sistema di accertamento vada estendendosi verso altre cooperative ed allora mi domando perché non potevamo provvedere in questa sede a risolvere la situazione.

In definitiva credo che il lavoro svolto faticosamente con reciproca comprensio-

ne e coerenza, sia in buona sostanza positivo. Ogni legge è perfettibile, ma comunque siamo riusciti a concludere l'iter di un provvedimento molto atteso che, seppure dovrà tornare al Senato, sicuramente presto sarà in grado di fornire un incentivo all'economia nazionale. Credo quindi di poter serenamente dire che noi del gruppo della democrazia cristiana abbiamo partecipato ad un lavoro positivo per tutto il paese.

GUSTAVO MINERVINI. Nel formulare una dichiarazione di voto su questo provvedimento credo si debba esprimere un giudizio globale non tanto su quello che avremmo voluto fosse contenuto nella legge, quanto su quello che è in essa; ciò vale tanto più in un caso come questo in cui, trattandosi di una legge « ad organetto », sono state inserite le materie più strane, come ad esempio, la norma relativa al decreto di attuazione di un'altra legge.

Da questa valutazione globale emergono elementi positivi ed altri negativi. Tra quelli positivi si configura la filosofia di fondo in materia di rivalutazione dei capitali delle società e degli altri soggetti imprenditori in presenza di una svalutazione dilagante; mi pare che ci si sia avviati in modo corretto ed in termini consapevoli dal punto di vista delle conseguenze fiscali verso il riconoscimento della spinta dell'inflazione e quindi della necessità di tener conto di essa nella contabilità delle imprese e nei bilanci.

È noto infatti che questo è un aspetto al quale ho sempre prestato la massima attenzione, perché solo in tal modo si restituisce una qualche capacità informativa ai bilanci, altrimenti totalmente vanificati nella loro funzione; ciò vale soprattutto per i bilanci delle imprese soggetti a pubblicazione, che non avrebbero alcun senso se fornissero informazioni incomprensibili persino agli iniziati, cosa che in realtà avviene oggi. Una qualche attenzione al problema si ha con le disposizioni dei primi otto articoli, come anche con l'introduzione della norma interpretativa dell'articolo 2425, comma terzo del

codice civile, e con l'altra che prevede che nelle relazioni si debba fare riferimento ai cespiti che sono stati oggetto di rivalutazione.

Merita anche una valutazione positiva il gruppo di norme relative alla cooperazione, di cui alcune hanno carattere fiscale e altre rivestono carattere — come si usa dire — civilistico. Due norme sono in particolar modo importanti e riguardano l'ammontare delle quote delle azioni che possono essere in possesso di un socio, nonché l'ammontare massimo dei dividendi. La loro nuova configurazione normativa conferisce al provvedimento una caratteristica veramente riformatrice delle società cooperative, una riforma che viene ad anticipare proposte che in materia sono da molto tempo in discussione. Certamente di tale riforma delle società cooperative occorrerà tener conto in sede fiscale come pure occorrerà in futuro una rimeditazione di tutto l'ordinamento delle società cooperative.

Qualche perplessità ha suscitato in me l'introduzione della norma attinente alle ritenute relative ai conti intercorrenti fra le banche per servizi reciprocamente resi e ciò soprattutto per la contraddittorietà della proposta della norma di interpretazione autentica da parte di un ministro che, in sede amministrativa, il giorno prima, aveva dato una interpretazione opposta. A proposito poi del merito della questione, se la ritenuta, si debba applicare sui saldi oppure sul totale di ciascun conto, a me pare — come ha rilevato Santagati — che la questione avrebbe dovuto costituire oggetto di un apposito disegno di legge. Al riguardo, il subitaneo mutamento dell'interpretazione della norma a me è sembrato come uno schiaffo assestato in piena faccia al Secit. Uno schiaffo che certamente a mio avviso il servizio non meritava e che toglie credibilità ad un servizio il quale quotidianamente si trova a confrontarsi, nel suo difficile compito, con gli alti gradi della pubblica amministrazione.

Ho voluto sottolineare ciò che c'è di buono e di meno buono in questo provvedimento. Fra le lacune che si pos-

sono cogliere in questo disegno di legge è la mancata approvazione di norme riguardanti le imprese familiari, che — come da tutti riconosciuto — avrebbero ricondotto a maggiore serietà la disciplina tributaria dell'istituto; ciò è avvenuto e per ragioni difficilmente spiegabili.

Il contrasto fra una valutazione positiva ed una negativa della legge, mi porta ad esprimere l'astensione dal voto finale sulla legge medesima.

FILIPPO FIANDROTTI. Riallacciandomi agli aspetti positivi sottolineati poc'anzi dall'onorevole Minervini, debbo sottolineare come con questo provvedimento si attui la manovra di riassetamento portata avanti dal Governo nella prospettiva del rilancio delle nostre aziende e delle nostre strutture produttive.

Più in generale, questo disegno di legge unitamente all'altro concernente l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare ha per scopo il rilancio del mercato finanziario. La filosofia peculiare del provvedimento è a tutti nota; si trattava di non penalizzare le imprese. Durante il suo *iter* legislativo il disegno di legge si è parzialmente modificato rispetto al testo che era stato approvato dal Senato, ma strutturalmente io credo che mantenga le connotazioni che esso aveva all'inizio.

Debbo, in ogni caso, concordare con l'affermazione di Minervini, quando ha rilevato che tale legge si è « caricata » anche di contenuti non perfettamente coerenti con lo spirito della stessa; si tratta, però, di un fenomeno che si ripete in qualsiasi provvedimento.

Certamente, ci troviamo ancora una volta di fronte a provvedimenti-tampone la cui ripetizione costituisce un meccanismo diabolico che effettivamente dovrebbe essere bloccato. Ed è in questo senso che raccolgo l'invito fatto dal collega Antoni che la nostra attività legislativa sia per il futuro più complessiva, più stabile in questa materia economica.

A proposito dell'osservazione fatta dal collega Minervini circa la regolamentazione delle ritenute sui conti interbancari, io

non posso che ripetere cose già dette e cioè che bisogna valutare l'aspetto propositivo e politico della norma *ad hoc* proposta dal Governo. Non è vero che si tratti di uno schiaffo dato al Secit. È vero che, come risulta dalle dichiarazioni del Governo, che il contenuto della risoluzione era il più coerente e ortodosso, ma ciò non toglie che il Governo, tenuto conto di tutti i fatti che possono accadere o che potrebbero essere avvenuti nel giro di breve tempo, anche attraverso un confronto con tutto il sistema bancario — cosa del tutto legittima —, ciò non toglie, dicevo, che il Governo abbia ritenuto a buon diritto di modificare e innovare il sistema esistente. Io credo, distribuendo equamente le ragioni e dando a ciascuno il suo, che il Governo abbia esercitato i suoi diritti senza vilipendere gli organismi con i quali collabora e che costituiscono lo strumento fondamentale della sua azione. Concludo confermando il voto positivo sul provvedimento da parte del gruppo socialista.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo il mio ringraziamento sentito al relatore e in particolare al presidente per il modo equilibrato con cui ha condotto i lavori di questa Commissione. Ringrazio inoltre tutti i commissari per il loro atteggiamento serio e responsabile, del resto consueto, con cui hanno affrontato questa complessa materia e per aver condotto in porto questo provvedimento che vuole contenere gli effetti negativi che dal processo inflazionistico deriverebbero alle imprese e per cercare di attenuare gli squilibri che esistono nella distribuzione dell'onere tributario tra i due componenti essenziali dell'attività produttiva, ossia lavoro e capitale.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

Pongo in votazione questa proposta.  
(*E approvata*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare (Approvato dal Senato) (3420-ter).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare »; già approvato dal Senato nella seduta del 13 maggio 1982.

Riprendiamo la discussione degli articoli.

Ricordo che l'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-bis.

(*Fondi comuni di investimento mobiliare esteri*).

Le società e gli enti costituiti e aventi sede all'estero, autorizzati a collocare presso il pubblico nel territorio dello Stato quote di partecipazione a fondi comuni aperti di investimento mobiliare, devono stabilire nel territorio dello Stato una sede secondaria con rappresentanza stabile preposta alle operazioni di collocamento e di rimborso e sono tenuti, oltre quanto stabilito dall'articolo 2506 del codice civile e dalle norme valutarie, ai seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Banca d'Italia copia dello statuto, del regolamento del fondo comune e del provvedimento di autorizzazione;

2) tenere, presso la sede secondaria il libro giornale del fondo comune, annotandovi giorno per giorno le operazioni di collocamento e rimborso e di investimento e disinvestimento effettuate nel territorio dello Stato e, mese per mese, riassuntivamente, quelle effettuate all'estero;

3) redigere e tenere presso la sede secondaria i rendiconti, le relazioni e i prospetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente articolo 5, osservando il disposto del secondo comma dello stesso arti-

colo. Dai prospetti o da appositi allegati deve risultare anche la parte del valore complessivo netto del fondo comune corrispondente alle quote di partecipazione collocate e tuttora in essere nel territorio dello Stato;

4) pubblicare giornalmente su giornali a diffusione nazionale il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo comune;

5) sottoporre a certificazione secondo le disposizioni della propria legislazione nazionale e, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite e il rendiconto della gestione del fondo comune;

6) trasmettere senza ritardo alla Banca d'Italia i prospetti trimestrali della composizione e del valore del fondo comune, corredati da una relazione illustrativa dei criteri di valutazione dei beni e dei metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, nonché i bilanci e i rendiconti certificati.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento e di rimborso disposte dalla sede secondaria deve essere affidata ad una banca, scelta fra le aziende e gli istituti di credito soggetti alla vigilanza della Banca d'Italia di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 2, presso la quale devono essere depositate disponibilità liquide della sede secondaria per un ammontare non inferiore al cinque per cento della parte del valore complessivo netto del fondo comune corrispondente alla quote di partecipazione collocate e tuttora in essere nel territorio dello Stato.

La Banca d'Italia può richiedere altri dati e documenti, può disporre ispezioni presso le sedi secondarie a norma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e può, in caso di gravi irregolarità nella gestione o gravi perdite patrimoniali del fondo o dell'ente o società gerente, nonché in caso di grave e persistente insufficienza delle disponibilità liquide di cui al precedente comma, proporre la revoca del-

l'autorizzazione, dandone notizia alla competente autorità di vigilanza dello stato estero; si applicano inoltre le disposizioni del quarto comma del precedente articolo 3. Alla Commissione nazionale per le società e la borsa competono i poteri di cui all'articolo 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Per la violazione delle disposizioni del primo e del secondo comma e per l'inservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa si applicano, anche a carico dei dirigenti della sede secondaria, le pene stabilite nel primo comma del precedente articolo 10; per la falsità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia e alla Commissione e per la falsità dei dati contenuti nei rendiconti e nei prospetti quelle rispettivamente stabilite nel secondo comma dello stesso articolo 10 e nell'articolo 2621, n. 1, del codice civile. Il collocamento nel territorio dello Stato, senza la prescritta autorizzazione, di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento esteri è punito a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 10.

MARIO USELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sarti, Bernardini, Antoni e D'Alema hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo (11. 0. 8):

ART. 11-bis.

*(Fondi comuni di investimento mobiliare ed immobiliare esteri).*

Le società e gli enti costituiti e aventi sede all'estero, autorizzati a collocare presso il pubblico nel territorio dello Stato quote di partecipazione a fondi comuni aperti di investimento mobiliare ed immobiliare, devono stabilire nel territorio dello Stato una sede secondaria con rappresentanza stabile preposta alle operazioni di collocamento e di rimborso e sono tenuti, oltre quanto stabilito dall'artico-

lo 2506 del codice civile e dalle norme valutarie, ai seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Banca d'Italia copia dello statuto, del regolamento del fondo comune e del provvedimento di autorizzazione;

2) tenere, presso la sede secondaria il libro giornale del fondo comune annotandovi giorno per giorno le operazioni di collocamento e rimborso e di investimento e disinvestimento effettuate nel territorio dello Stato e, mese per mese, riassuntivamente, quelle effettuate all'estero;

3) redigere e tenere presso la sede secondaria i rendiconti, le relazioni e i prospetti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente articolo 5, osservando il disposto del secondo comma dello stesso articolo. Dai prospetti o da appositi allegati deve risultare anche la parte del valore complessivo netto del fondo comune corrispondente alle quote di partecipazione collocate e tuttora in essere nel territorio dello Stato;

4) pubblicare giornalmente su giornali a diffusione nazionale il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo comune;

5) sottoporre a certificazione secondo le disposizioni della propria legislazione nazionale e, in mancanza, secondo le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 6, il bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite e il rendiconto della gestione del fondo comune;

6) trasmettere non oltre quindici giorni alla Banca d'Italia i prospetti trimestrali della composizione e del valore del fondo comune, corredati da una relazione illustrativa dei criteri di valutazione dei beni e dei metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote, nonché i bilanci e i rendiconti certificati.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento e di rimborso della sede secondaria deve essere affidata ad una banca, scelta fra le aziende e gli istituti di credito soggetti alla vigilanza della Ban-

ca d'Italia di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 2, presso la quale devono essere tenute disponibilità liquide o titoli di Stato od obbligazioni garantite dallo Stato della sede secondaria per un ammontare complessivo netto del cinque per cento del fondo comune mobiliare e del dieci per cento per i fondi di investimento immobiliari esteri corrispondenti alle quote di partecipazione collocate e tuttora in essere nel territorio dello Stato.

La Banca d'Italia può richiedere altri dati e documenti, può altresì disporre ispezioni presso le sedi secondarie a norma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e può, in caso di gravi irregolarità nella gestione o gravi perdite patrimoniali del fondo o dell'ente o società gerente, nonché in caso di grave e persistente insufficienza delle disponibilità liquide di cui al precedente comma, proporre la revoca dell'autorizzazione, dandone notizia alla competente autorità di vigilanza dello Stato estero. Si applicano inoltre le disposizioni del quarto comma del precedente articolo 3. Alla Commissione nazionale per le società e la borsa competono i poteri di cui all'articolo 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216.

Per la violazione delle disposizioni del primo e del secondo comma e per l'inservanza delle prescrizioni della Banca d'Italia e della Commissione nazionale per le società e la borsa si applicano anche a carico dei dirigenti della sede secondaria, le pene stabilite nel primo comma del precedente articolo 10; per la falsità delle informazioni fornite alla Banca d'Italia e alla Commissione e per la falsità dei dati contenuti nei rendiconti e nei prospetti quelle rispettivamente stabilite nel secondo comma dello stesso articolo 10 e nell'articolo 2621, n. 1, del codice civile. Il collocamento nel territorio dello Stato, senza la prescritta autorizzazione, di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento esteri è punito a norma dell'ultimo comma del precedente articolo 10.

ARMANDO SARTI. Si tratta praticamente dell'emendamento 11. 0. 7 del collega Usellini al quale abbiamo aggiunto i fondi comuni aperti di investimento immobiliare. L'emendamento Usellini, nella prima parte relativa a tutte le procedure, è apparso al nostro gruppo degno di tanta attenzione da esser fatto proprio dal nostro gruppo. Mi riferisco alle norme che prevedono il deposito presso la Banca d'Italia degli elementi costitutivi del fondo; alla tenuta presso la sede secondaria dei documenti contabili dimostrativi dell'attività del fondo; la pubblicazione giornaliera su giornali a diffusione nazionale del valore unitario delle quote di partecipazione al fondo comune; la sottoposizione a certificazione del bilancio. Sono tutte norme ispirate a quel principio di trasparenza che vari colleghi, in particolare l'onorevole Minervini, hanno sempre dichiarato costituire un elemento essenziale.

L'emendamento Usellini prevedeva il deposito presso la sede secondaria di una quota pari al 5 per cento del fondo comune mobiliare. Noi abbiamo confermato questa quota per i fondi comuni mobiliari, ma l'abbiamo elevata al 10 per cento per i fondi di investimento immobiliari esteri per i quali veramente non abbiamo alcuna garanzia né cautela rispetto alle possibilità operative. La norma di cui all'emendamento Usellini poteva determinare una ambiguità, perché il 5 per cento poteva essere riferito ad un onere caricato alle società di gestione, mentre va riferito alla totalità del fondo, cioè alla composizione del fondo; né si può dire solo che devono essere tenute disponibili liquide, ma devono anche essere titoli di Stato od obbligazioni garantite dallo Stato. Abbiamo previsto l'estensione al 10 per cento per le attività immobiliari estere perché ciò ci è sembrato una prima ragione di cautela rispetto al patrimonio consolidato, gestito tra l'altro dall'estero (è il caso dell'Europrogram con capitale per il 92 per cento investito nel territorio nazionale con ordine di giro per 950 miliardi). Sono queste le ragioni

che ci hanno fatto riproporre, con alcune variazioni, l'emendamento del collega Usellini.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore*. Sono contrario a questo emendamento e prego l'onorevole Sarti di ritirarlo, così come ha fatto il collega Usellini. Ritengo che in questa sede non dobbiamo addentrarci in valutazioni concrete dei vari titoli e farci prendere da uno spirito più o meno giusto di regolamentazione e di determinazione delle condizioni di operatività di questi titoli. Il ragionamento che ha ispirato tutta la discussione dall'articolo 10-bis in poi e anche relativamente all'articolo 11 e che si è imperniato sull'emendamento Minervini-Spaventa è stato il seguente: l'ambito dei titoli atipici è assolutamente indeterminato, largamente sconosciuto e su di esso è stata da poco condotta una indagine conoscitiva al Senato su cui risultati si sta ancora operando e dai quali è emersa una prima iniziativa legislativa riguardante i fondi immobiliari, iniziativa che non si può considerare conclusa perché è in aria ancora, per esempio, la proposta della tipizzazione. Si tratta cioè di un campo che presenta una estrema varietà di fattispecie fra di loro differenziate e variegata e che sarebbe impossibile trattare adeguatamente in questa sede se non con un lavoro più approfondito. D'altra parte, se vogliamo cominciare a trattare una di queste fattispecie (per esempio i fondi comuni, i fondi immobiliari), apriremmo una questione principale: perché regolare questi determinando livelli e tipi di trattamento e non regolare altri che hanno affinità e vicinanza approvando una certa normativa senza un discorso approfondito?

La filosofia che il provvedimento ha adottato a proposito dei titoli atipici è stata quella di dare alla CONSOB il potere di intervenire in ordine alla emissione e al collocamento di tutti questi valori atipici. Questa è la prima fase, sulla quale possiamo decidere poiché non esistono dubbi, procedere al di là non ci è dato per il livello di conoscenze che



abbiamo; quindi ogni ulteriore passo in questa direzione sarebbe pericoloso e fonte di gravi sperequazioni e potrebbe portarci a risultati esattamente opposti a quelli che ci siamo prefissati anche perché in questa materia non possiamo parlare in modo approssimativo.

Ribadisco pertanto la mia contrarietà all'emendamento, proprio perché intendo restare fedele alla filosofia che ha animato l'intero provvedimento. Le decisioni sulla regolamentazione e l'eventuale tipizzazione dei titoli atipici deve essere rinviata ad una successiva fase.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rende conto che l'articolo aggiuntivo che è stato proposto tende a rendere sempre più controllato il mercato per quanto riguarda i fondi comuni di investimento sia mobiliari che immobiliari, e in particolare quelli esteri. Per altro non può non prendere atto di quanto detto dal relatore, e si rimette alla Commissione.

RAFFAELE GARZIA. Mi pare che esistano sufficienti garanzie attraverso i due controlli, per evitare di istituire un terzo, il che comporterebbe complicazioni invece di snellimenti.

ORAZIO SANTAGATI. Vorrei seguire il filo che avevamo iniziato a dipanare quando ci siamo sforzati di studiare una serie di norme legislative intorno ai titoli atipici che garantissero il risparmiatore da eventuali soprusi e disciplinassero in modo congruo la materia.

Attraverso gli articoli aggiuntivi 10-bis e 11 si poteva regolarizzare ampiamente la materia attraverso il duplice controllo del Ministero del commercio estero e dell'ufficio italiano dei cambi. A questo punto il volere instaurare altri congegni ci porterebbe a deviare dalle prospettive sinora seguite, perché è evidente che se noi ci inoltrassimo sul sentiero che viene tracciato dall'emendamento ritirato dall'onorevole Usellini e fatto proprio dall'onorevole Sarti è chiaro che si dovrebbe riprendere in esame tutta la materia dei titoli atipici,

catalogandola attraverso diverse sottospesie, cercando di dare ad ognuna determinate garanzie.

Inoltre, in questo articolo aggiuntivo si parla dell'obbligo di una seconda sede che dovrebbero avere questi fondi esteri, ma da quello che mi risulta molte di queste seconde sedi già esistono legalmente. Si parla anche di eventuali altri vincoli da creare presso la Banca d'Italia e si tende a creare un altro controllo in contrasto ed in contraddizione con quanto stabilito in un precedente articolo. Tutto questo, a mio avviso, non creerebbe altro che intralci burocratici facendo aumentare nel contempo i costi di gestione, riducendo quindi gli utili per i risparmiatori.

Circa le specifiche domande che sono state fatte a proposito di alcuni enti e circa le preoccupazioni che derivano da talune notizie di stampa, bisogna tenere conto di tanti fattori, ad esempio della concorrenza, della veridicità di certe insinuazioni, nonché di quanto è accaduto in passato; in merito a quest'ultimo punto, va detto che finora non c'è stata notizia di effetti negativi derivanti dalla attività di talune istituzioni, perché tutti questi fondi comuni esteri hanno assicurato ai risparmiatori notevoli utili.

Non è pertanto dall'esempio, per altro poco probante, di una cattiva gestione o di una gestione non perfetta di un determinato fondo che si possa arrivare alla generalizzazione del fenomeno, con la conseguenza di inserire nuovi ostacoli e nuove remore all'iniziativa medesima.

Mi permetto quindi di insistere nell'invito all'onorevole Sarti affinché, seguendo l'esempio del collega Usellini, ritiri lo emendamento; qualora ritenga di dover insistere, preannuncio, per le ragioni che ho avuto modo di illustrare, che voterò contro tale emendamento.

ARMANDO SARTI. La sorte di questi emendamenti era in qualche misura già segnata e non speravamo in una favorevole riconsiderazione da parte dei colleghi. Ci aspettavamo tuttavia che le motivazioni addotte per un voto contrario fossero più caute; finora - devo dargliene atto - il

relatore ha dimostrato un encomiabile rigore, ma in questa occasione ha fatto prevalere valutazioni che ci sono apparse quanto meno strane. Sta di fatto che, respingendo questo emendamento, la Commissione si assume la responsabilità di ritardare ancora l'avvio di un primo generale controllo.

Con questo provvedimento, è vero, abbiamo dato ai fondi mobiliari esteri quella legittimazione che chiedevano; ma poi ci siamo fermati, di fatto consentendo ad essi di dire che non c'è la necessità di di una autorizzazione annuale del Ministero del commercio con l'estero. Abbiamo quindi legittimato l'operatività di questi fondi senza alcun controllo: agendo con una sede secondaria in Italia ma con i versamenti del 6 per cento in uno Stato estero, non si rendono possibili i rimborsi; è accaduto di impiegare fino a tre mesi per ricollocare una quota che era stata acquistata ad un nuovo acquirente e mai recuperata direttamente dal fondo.

Non riteniamo, pertanto, di dover accogliere l'invito a ritirare l'emendamento, soprattutto perché siamo convinti che sia nell'interesse pubblico una disciplina, magari diluita in più anni; non proponiamo infatti che questa percentuale del 10 per cento sia assicurata nel giro di pochi anni, perché abbiamo dimostrato la nostra disponibilità anche ad uno schema poliennale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Sarti 11. 0. 8.

(È respinto).

Passiamo all'articolo successivo.

#### ART. 12.

(Disposizioni concernenti  
le società fiduciarie).

Le società fiduciarie nell'effettuare il deposito delle azioni ad esse intestate ai fini dell'intervento nelle assemblee delle società quotate in borsa o al mercato ristretto devono dichiarare se le azioni so-

no di loro proprietà o se appartengono a terzi e devono dichiarare i nomi degli effettivi proprietari.

In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, gli amministratori della società fiduciaria sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La società deve allegare l'indicazione degli effettivi proprietari all'elenco dei soci intervenuti all'assemblea.

L'onorevole Gaiti ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 12 (12. 2).*

GIOVANNI GAITI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Minervini e Spaventa hanno presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

« I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o al mercato ristretto, o ne sono controllate nonché alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966; e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 » (12. 4).

L'onorevole Gaiti ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento Minervini 12. 4:

*Sostituire le parole da:* « nonché alle società fiduciarie » *fino alla fine con le seguenti parole:* « Sono estese altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 no-

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

vembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrare di società quotate in borsa o al mercato ristretto, nonché alle società che controllano queste o ne sono controllate » (0. 12. 4. 1).

L'onorevole Gaiti ha presentato il seguente emendamento:

*Al termine, aggiungere i seguenti commi:*

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle società fiduciarie che abbiano come oggetto sociale esclusivo la custodia e l'amministrazione accentrata dei valori mobiliari ed abbiano esplicitamente rinunciato per statuto o per contratto pubblico ad esercitare in proprio o per delega ad altri che non siano i propri clienti o loro designati i diritti societari connessi alle azioni custodite di cui possono essere intestatarie o giratarie.

Esse sono tenute, nelle ipotesi previste dalla legge per le rilevazioni da parte delle società emittenti, ad effettuare a queste ultime le segnalazioni concernenti i propri depositanti effettivi proprietari. Di tali segnalazioni le società emittenti devono fare annotazione in apposito libro sussidiario di quello dei soci tenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2421 del codice civile, con modalità che consentano di rilevare l'entità dei singoli possessi azionari segnalati.

Il voto espresso in assemblea è riferito a tutti gli effetti al depositante delle azioni il cui nominativo deve essere specificamente indicato nel biglietto di ammissione.

Al depositante indicato nel biglietto di ammissione spettano in via esclusiva i diritti di impugnazione e di recesso » (12. 3).

GIOVANNI GAITI. Ritiro l'emendamento 12. 3.

GUSTAVO MINERVINI. L'articolo 12 (già 13) del provvedimento approvato dal Senato prevede che, per quanto riguarda le

azioni detenute da società per azioni, in occasione di ogni assemblea la società fiduciaria debba fare annotare a verbale lo elenco degli azionisti fiduciari per cui conto interviene. Si tratta di un sistema che ha una sua efficacia ma che ha ingenerato una serie di preoccupazioni; mi riferisco al fatto che questa segnalazione pubblica — i verbali delle assemblee straordinarie sono pubblici e possono essere consultati — può preoccupare i detentori dei grandi patrimoni.

Con il collega Spaventa abbiamo quindi proposto di introdurre una norma, che già aveva formato oggetto di un distinto disegno di legge, per cui solo la CONSOB può chiedere informazioni e notizie, sotto il vincolo del segreto, rigorosamente previsto. Secondo il nostro emendamento quindi si stabilisce, anziché un obbligo di annotazione a verbale, un potere di controllo della CONSOB, limitato ad alcune fattispecie previste dall'articolo 3 della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Ritengo opportuno ricordare ai colleghi che questa norma era stata auspicata, nel corso dell'audizione che abbiamo svolto in questa sede, dal professor Rossi; va altresì tenuto in conto che una recente legge, quella istitutiva dell'ISVAP, stabilisce un potere analogo nei confronti delle fiduciarie in relazione alle società di assicurazione.

GIOVANNI GAITI. Il subemendamento da me presentato ha il semplice scopo di limitare l'indagine della CONSOB alle azioni quotate in borsa, al mercato ordinario o a quello ristretto.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento Minervini, con la modifica proposta dall'onorevole Gaiti.

ARMANDO SARTI. A nome del gruppo comunista, preannuncio il voto favorevole all'emendamento Minervini ed al relativo subemendamento Gaiti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Gaiti 0. 12. 4. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Minervini 12. 4, interamente sostitutivo, che, a seguito della modifica testé apportata, risulta del seguente tenore:

I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonché l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali, sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa, o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società finanziarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonché alle società che controllano queste o ne sono controllate.

(È approvato).

Il Governo ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12. 0. 1:

#### ART. 12-bis.

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere a), b) e c) e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Le disposizioni previste dal precedente articolo 10-bis della presente legge si ap-

plicano ai titoli ad emissione continuativa dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12. 0. 1);

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo ritiene opportuno chiarire che il disposto degli articoli 3 lettere a), b) e c) del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applica nei confronti delle aziende e istituti di credito le cui azioni e titoli similari non sono ammessi alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto.

Il secondo comma di questo articolo aggiuntivo 12-bis si è reso necessario in quanto nel redigere l'articolo 10-bis non abbiamo tenuto conto di quell'inciso che è stato inserito nell'ex articolo 11 presentato dal relatore Fiandrotti e riguardante l'aggiunta dell'intervento da parte del CICR e del CIPE. Ne deriva, quindi, che le disposizioni previste appunto dal precedente articolo 10-bis del provvedimento devono essere applicate ai titoli ad emissione continuativa dopo che siano trascorsi almeno 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

D'altra parte, tale disposizione regola la situazione del mercato e su di essa la Banca d'Italia ha espresso il suo pieno gradimento perché considerata una norma recante certezza.

GUSTAVO MINERVINI. Sono contrario all'articolo aggiuntivo proposto dal Governo, considerato che quanto alla sua prima parte, la disciplina della legge 7 giugno 1974, n. 216, prevede l'applicazione del disposto degli articoli 3 e 4 del decreto-legge convertito, alle società per azioni ancorché siano quotate in borsa le sole obbligazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 10-bis, prevedere una norma di diritto transitorio in relazione ai possibili ritardi del CICR e del CIPE nello svolgimento della loro funzione è cosa che mi trova sensibile, ma non nel senso di permettere l'emissione senza che vi siano delibere CICR e CIPE, sia pure decorso il termine di 30 o 60

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

giorni limitatamente alle emissioni continuative. È vero che siamo stati sempre tra coloro che hanno sostenuto che non vi dovessero essere controlli vessatori nell'emissione di titoli atipici, ma tra questo e il venir meno di ogni controllo ci corre.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il motivo per cui abbiamo proposto l'emendamento è stato quello di consentire che tra l'approvazione della legge e la formulazione delle direttive da parte del CICR e del CIPE non vi sia un vuoto, cioè che ciò che è già in corso, attivato, continui. Lo scopo pertanto non è quello di stimolare i due organismi ad emettere, ma quello di garantire questo periodo di vuoto, rendendo questo periodo transitorio; poi la norma vale per tutti.

PRESIDENTE. Mi sembra che con il primo comma dell'emendamento sostanzialmente si sottraggano al controllo della CONSOB le azioni e i titoli simili delle aziende e degli istituti di credito, non riconoscendo loro una situazione di privilegio, ma perché nella legge bancaria, all'articolo 2 è previsto che le azioni, le obbligazioni e titoli simili che vengono offerti sul mercato tramite aziende e istituti di credito siano autorizzate dalla Banca d'Italia. Quindi, se non ho capito male, c'è già una prima autorizzazione e un primo esame da parte della Banca d'Italia, che ha la responsabilità sia pure per ragioni della sua attività di vigilanza, del controllo dell'emissione di queste azioni. Se non approvassimo l'emendamento, in base all'articolo 2 della legge bancaria, noi avremmo l'autorizzazione e un preventivo esame della Banca d'Italia che si ripeterebbe poi in sede CONSOB.

Il secondo comma prevede che le disposizioni dell'articolo 10-bis non si applicano a tutti i titoli, dopo 30 o 60 giorni, ma solo a quelli ad emissione continuativa. Capisco che l'intenzione del Governo è di non creare soluzioni di continuità tra l'applicazione della legge e le

emissioni che sono in corso. Però vorrei che il rappresentante del Governo fornisse ulteriori chiarimenti, perché mi sembra che la norma sia simile a quella proposta dal collega Usellini che prevede che « le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministero del tesoro a norma di leggi vigenti », titoli che dovrebbero essere probabilmente quelli ad emissione continuativa.

MARIO USELLINI. Sono due norme distinte. L'emissione di cui parla il Governo è quella di cui all'articolo 10-bis (fondi comuni). Vorrei chiarire che il secondo comma del mio emendamento 12. 0. 4 fa riferimento a quei titoli che non regolati dalla presente legge, ossia ai titoli emessi a norma di leggi speciali vigenti. Per esempio la legge 15 marzo 1927, n. 436, disciplina i titoli per il finanziamento del settore auto, a fronte della quale sono nate tre società: la SAVA, in relazione alla FIAT, la SICI, in relazione alla Lancia e la COFI in relazione all'Alfa. Questi titoli sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, e c'è il controllo annuale; i titoli tipici però non sono stati esclusi da questa norma, che è solo di coordinamento.

GUSTAVO MINERVINI. A me pare che mentre la disposizione del Governo ha carattere transitorio — e su questo non si può parlare di preclusione — il tuo emendamento mira ad un azzeramento.

MARIO USELLINI. Si tratta di materia nuova.

PRESIDENTE. Ricordo che stiamo per ora discutendo sull'emendamento governativo 12. 0. 1; mi pare che la situazione sia abbastanza chiara; chiedo al Governo se insiste su questo emendamento.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo insiste.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore*. Per quanto riguarda il primo comma dell'emendamento 12. 0. 1 mi rimetto alle decisioni

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

del Governo. A titolo personale dico che considero improprio questo atteggiamento di rincorsa fra CONSOB e Banca d'Italia. Credo che siamo fuori dagli schemi che ci eravamo dati. Il secondo comma, invece, mi sembra perfettamente coerente con la disposizione di cui all'articolo 18-*quinquies*, pertanto su questa parte esprimo parere favorevole.

ARMANDO SARTI. Le perplessità manifestate da alcuni colleghi sono da condividere, soprattutto per quanto riguarda il predominio della Banca d'Italia nei confronti della CONSOB. Voterò contro questo emendamento anche perché mi sembra che il CIPE non dovrebbe aspettare l'entrata in vigore della legge per decidere le eventuali determinazioni in ordine ai flussi finanziari, dato che lo fa costantemente rispetto alle altre autorizzazioni.

GUSTAVO MINERVINI. Per quanto riguarda il secondo comma dell'emendamento in questione, dopo le spiegazioni che abbiamo finora ricevute, mi sembra che un breve periodo di transizione si possa ammettere; poiché la stessa proposta del Governo pone un'alternativa di 30-60 giorni a tal riguardo il Governo potrebbe optare per il termine più breve che, sia pure in maniera alternativa, era considerato attendibile.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione per questo punto.

GUSTAVO MINERVINI. Per quanto riguarda il primo comma, debbo dire che lo stesso non mi risulta totalmente chiarito. Le cose stanno in termini diversi; non discuto il problema che in materia di emissione vi sia il controllo della Banca d'Italia sulle aziende di credito, è una cosa ovvia e ben nota. Quando si tratta di società per azioni bancarie, con azioni quotate in borsa è ovvio che vi sia il duplice controllo della Banca d'Italia e della CONSOB. Così è e nessuno

si propone di abolirlo. Invece la Banca d'Italia, tramite il ministro del tesoro, chiede sia abolito il controllo della CONSOB nella ipotesi in cui non le azioni ma le obbligazioni siano quotate in borsa. Secondo la legge n. 216 anche in questo caso le società sono soggette al controllo della CONSOB, cioè basta che un qualunque titolo emesso da una società per azioni sia quotato in borsa o al mercato ristretto, perché scatti nella sua pienezza il potere di controllo della CONSOB. Ora si vuole stabilire che per quanto riguarda le aziende e gli istituti di credito, resta fermo il controllo della CONSOB accanto a quello della Banca d'Italia quando si tratti di azioni quotate in borsa o su mercati ristretti, mentre si esclude questo potere quando siano quotate in borsa le obbligazioni e non le azioni. Non condividerei la tesi che non vi possa essere questo duplice controllo; d'altra parte il decreto del 31 marzo 1975 ha previsto modalità di coordinamento tra il controllo CONSOB e quello della Banca d'Italia.

Per questi motivi mi dichiaro fermamente contrario al primo comma dello emendamento governativo.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Con questo primo comma non si applicano i punti a), b) e c) dell'articolo 3, né l'articolo 4. Si tratta cioè di una procedura di controllo della CONSOB che ha una sua validità nei confronti delle società che esercitano attività commerciale. Le banche, nel caso specifico, hanno un controllo diretto e puntuale della Banca d'Italia per cui si cerca di evitare che tale controllo diventi doppio.

GUSTAVO MINERVINI. È quello che la legge prevede, anche sotto il profilo del coordinamento.

MANFREDO MANFREDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo insiste nella sua posizione.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo articolo aggiuntivo del Governo 12.0.1.

(È approvato).

L'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 12.0.3:

ART. 12-bis.

(Rimborso di valori mobiliari).

L'esecuzione delle operazioni di rimborso di valori mobiliari soggetti alla disciplina del precedente articolo 10-bis deve essere affidata ad una banca che abbia i requisiti previsti alla lettera b) del precedente articolo 2, presso la quale devono essere depositate disponibilità liquide, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, per un ammontare non inferiore a un quindicesimo dei valori mobiliari collocati in essere.

Allo scopo di mantenere ed accertare la corrispondenza tra i valori indicati al precedente comma il Ministro del tesoro può, con suo decreto, stabilire l'istituzione di appositi libri bollati e vidimati soggetti a verifica degli ispettori del tesoro.

Il Ministro del tesoro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione delle disposizioni previste nei precedenti commi e revoca con proprio decreto le autorizzazioni concesse nel caso di comprovata irregolarità.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10-bis.

Le disposizioni contenute nel primo comma del presente articolo e nel precedente articolo 10-bis si applicano alle operazioni di collocamento e di emissione poste in essere dopo sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

MARIO USELLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Usellini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis non si applicano agli aumenti di capita-

le ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal ministro del tesoro a norma di leggi speciali vigenti; lo stesso ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità (12.0.5).

MARIO USELLINI. Si tratta di titoli che sono regolati da leggi vigenti. Io credo che questa precisazione sia opportuna perché in caso contrario ci sarebbe il dubbio se siano o meno da ritenersi compresi nella esclusione del terzo comma dell'articolo aggiuntivo 10-bis. Poiché, a mio avviso, sicuramente devono essere intesi fra queste esclusioni i titoli che originariamente erano obbligazioni o titoli tipici. La formula di enunciazione del decreto è stata quella di dargli un nome tipico, ebbene c'è questo rischio che possano essere ritenuti non esclusi dalle disposizioni dell'articolo 10-bis.

Quindi mi parrebbe opportuna questa norma onde evitare incertezze di trattamento.

PRESIDENTE. Lei ha ragione, onorevole Usellini, però qui è stata sollevata una eccezione di preclusione. Si tratta, ora, di superare appunto questa eccezione. Nel merito, quello che potrebbe accadere è che la Banca d'Italia potrebbe, in riferimento all'articolo 10-bis, considerare non più regolare l'attività di queste società che emettono buoni fruttiferi, non rientranti nelle esclusioni previste dall'articolo 10 e quindi nelle condizioni di non ritenere regolare tutte le attività di emissione che si sono verificate o si stanno verificando, con effetti paralizzanti per queste società.

Evidentemente, se questo emendamento non fosse approvato, io sarei convin-

to che la Banca d'Italia potrebbe utilizzare il terzo comma dell'articolo 10-bis, però riconosco che questo suo emendamento potrebbe rendere la materia molto più chiara e, fra le altre cose, molto più tranquilla l'attività della Banca d'Italia al riguardo.

Personalmente, come Presidente, di questa Commissione, avrei qualche difficoltà a superare una obiezione di preclusione data la delicatezza della questione, e il fatto che la Banca d'Italia ha già sollevato il problema, di non considerare regolare l'emissione già in corso se non disposta da legge.

A questo punto, naturalmente, attività del tutto regolari che hanno un'importanza determinata nelle attività commerciali dell'auto (stiamo parlando della Sava e di altre società) verrebbero naturalmente a trovarsi in una situazione di difficoltà nei confronti della Banca d'Italia, la quale non riconosce regolari queste emissioni.

Questo era quello che volevo dire, onorevole Minervini, per vedere un po' di essere aiutato su questa questione della preclusione, che è obiettivamente fondata. Si tratta, quindi, di un problema di forma che sottopongo alla Commissione e dalla quale vorrei essere sollevato.

**RAFFAELE GARZIA.** Signor Presidente, mi rendo conto che un problema di questo genere possa essere superato solo dall'accordo unanime della Commissione, però non credo che il collega Minervini abbia delle difficoltà, davanti ad una precisazione come questa.

**ARMANDO SARTI.** Perché il Governo non si fa carico di questo tipo di problemi?

**RAFFAELE GARZIA.** Perché il Governo e la maggioranza convivono molto strettamente!

**MANFREDO MANFREDI,** *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nella prima formulazione il Governo era contrario, perché il riferimento alle disposizioni della presente legge, evidentemente lasciava aperto alcuni equivoci e certamente delle sovrap-

posizioni, così come nel secondo comma il fatto che si faceva riferimento a norme di leggi speciali, senza chiarire che si trattava di leggi che si rifanno alla competenza del tesoro e creava, nella seconda parte del comma, una autorità di controllo e di revoca da parte del Ministero del tesoro, non ci trovava assolutamente d'accordo.

In questa formulazione, il Governo non solleva obiezioni per quanto riguarda il merito, perché non si fa altro che ribadire, praticamente, una necessità di controllo, di autorizzazione prima e di controllo da parte del tesoro su autorizzazioni già concesse in forza di leggi in vigore e che nel momento in cui si va a organizzare, attraverso normativa, tutto il mercato dei fondi comuni, è giusto che ci sia un controllo specifico, anche su queste autorizzazioni, per altro - ripeto - già acquisite.

Pertanto, con le correzioni che sono state apportate e che vanno nel senso della più precisa specificazione, il Governo non si oppone e si rimette alla valutazione della Commissione.

**ORAZIO SANTAGATI.** Io dichiaro la mia astensione su questo emendamento, in quanto non credo che sia indispensabile approvarlo sia per le ragioni di preclusione che mi permettono sempre di ribadire e che possono essere valide, sia perché nel merito stesso del provvedimento si finisce con il volere a qualunque costo temere per la sorte di norme già vigenti e per cui si vuole applicare il principio di reiterarle nella presunzione che la reiterazione giovi. Io sono sempre dell'idea che quando le leggi già ci sono non occorre continuamente richiamarsi ad esse e ribadire perché non è con la reiterazione del principio che la legge acquista maggior vigore; ma mi rendo anche conto che il fine del proponente è quello di evitare incertezze di interpretazione e allora non penso che sia il caso di votare contro, così come non mi sento di votare a favore e pertanto credo che formula dell'astensione sia la più equilibrata e la più convincente.



VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

GUSTAVO MINERVINI. Bisogna distinguere i problemi. Per quanto riguarda il primo comma esso si riferisce all'autorizzazione per i flussi finanziari di cui all'articolo 10-bis e secondo me dice una cosa assolutamente ovvia perché nell'approvare la Visentini-bis abbiamo stabilito il limite di 5 miliardi ed è pertanto chiaro che al di sotto di questa cifra l'autorizzazione non occorre. Per quanto riguarda il secondo comma esso attua la espressa esclusione del controllo della CONSOB; si prevede un controllo più ridotto affidato al Tesoro. Perché? La Sava ha paura della Consob? Perché deve avere un sistema di controllo *ad personam*? Perché è Fiat?

MARIO USELLINI. Non è un titolo quotato; è controllato dall'Ispettorato del tesoro in permanenza. Sono 60 anni che questi titoli sono controllati, sono controllati direttamente dal Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Torno a chiedere se l'orientamento della Commissione è per la preclusione dell'emendamento. Eccettuato il primo comma che effettivamente non mi sembra utile, la votazione può avvenire sul secondo.

FILIPPO FIANDROTTI, *Relatore*. L'emendamento può essere esplicativo o ripetitivo ma non è precluso.

PRESIDENTE. Se non vi è accordo sul problema della non preclusione non lo pongo in votazione.

ARMANDO SARTI. Ritengo sia una forzatura porlo in votazione.

ORAZIO SANTAGATI. Dichiarare precluso o meno un emendamento è un potere esclusivo del presidente non dei membri della Commissione, altrimenti andremo al diritto di veto. Non vorrei che per l'avvenire questo potesse costituire un precedente.

PRESIDENTE. Ho ritenuto opportuno sentire il parere della Commissione perché non intendo fare delle forzature che poi mi verrebbero rinfacciate, continuamente. Siamo di fronte ad un problema di sostanza delicato: ci sono buoni fruttiferi regolati da autorizzazioni del Ministero del tesoro e strettamente controllati. Si vogliono far controllare dalla Consob? E facciamoli controllare! A questo punto la Commissione deve decidere.

ORAZIO SANTAGATI. I componenti di questa Commissione, come in Aula, possono esprimere il loro parere e sollevare la questione della preclusione, ma è lei, signor presidente che deve decidere e non in base alle altrui decisioni.

RAFFAELE GARZIA. Se si ritiene tranquillamente che vi sia un sufficiente controllo, la questione non si pone. Se invece ritenete che non vi sia, allora ditelo, ma non è il caso di continuare una discussione sterile.

GUSTAVO MINERVINI. A mio avviso, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 10-bis, il controllo della Banca d'Italia sui flussi finanziari già è escluso in maniera quasi testuale. Vi è solo il nome « buoni fruttiferi », ma si tratta di obbligazioni per le quali l'esclusione è sicura. Resta la sostanza, cioè la sottrazione al potere della CONSOB per quanto riguarda le modalità della vendita porta a porta, dell'offerta al pubblico e così via. In questo campo in verità esistono già, in virtù del presente disegno di legge, titoli ai quali non si applica il controllo CONSOB. Con questo non sto a fare la critica a quella parte del provvedimento che è stato già approvato, sarebbe incongruo, ma certamente si pone un problema sostanziale di coordinamento.

Comunque sono contrario ad utilizzare la formula che si rifà alle speciali leggi vigenti: in effetti non si sa quali e quante queste leggi siano.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

ARMANDO SARTI. Se il collega Usellini modifica la prima parte del suo emendamento si può procedere alla votazione e nessuno solleva questione di preclusione.

MARIO USELLINI. D'accordo. La modifica può essere del seguente tenore: « Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 ».

ORAZIO SANTAGATI. Dichiaro di astenermi dalla votazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Usellini 12. 0. 5 di cui per chiarezza, do lettura nel nuovo testo:

ART. 12-ter.

Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 437; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità.

(È approvato).

ARMANDO SARTI. Il nostro gruppo si asterrà dal votare il provvedimento nel suo complesso.

La lunga gestazione di questo provvedimento ha prodotto in queste settimane un clima di incertezza, il che ha lasciato spazio ad ulteriori speculazioni. Ho letto, ad esempio, che il relatore su questo provvedimento aveva dichiarato che

il provvedimento stesso sarebbe stato votato entro una determinata data e che questo era servito alla borsa quale impulso ad uscire da un momento di crisi. Non è cosa da poco e più che far sorridere dovrebbe far meditare. In ogni caso è vero che questa è una situazione borsistica subordinata alla speculazione, non solo corsara ma selvaggia.

È una borsa dominata dai riflessi del « borsino », dai comportamenti degli operatori, in particolare delle banche, che sono i fautori di manovre al rialzo o al ribasso. È una borsa ammalata, che non risponde più ai suoi compiti istituzionali e che non sarà certo guarita da questo provvedimento. Occorrerà aspettare ancora molto tempo, fino a quando cioè il suo recupero potrà essere assicurato da una situazione istituzionale migliore e da una notevole espansione degli investimenti.

Oggi vediamo che questo mercato azionario non reagisce ad eventi quali il recente accordo sul costo del lavoro, mentre poi reagisce alle pressioni più varie e relative a possibilità ancora non determinate. Di fronte a questo stato di cose noi, con questo provvedimento, abbiamo sì fatto un passo avanti ma abbiamo anche rinunciato alla possibilità di regolamentare in maniera veramente nuova tutta la materia in particolare per quanto attiene ai fondi immobiliari — mentre qualche cosa è stata fatta in positivo per i fondi atipici — e non abbiamo guardato con sufficiente attenzione alla questione della vendita porta a porta, un meccanismo ampiamente adottato negli altri paesi nel passato ma che, ad esempio, è stato recentemente abolito in Francia; di fatto, quindi, abbiamo ripercorso una strada che gli altri hanno già abbandonato.

È in base a queste considerazioni che il gruppo comunista ritiene di doversi astenere dalla votazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo in caso di approvazione di essere autorizzato al coordinamento formale del testo.

VIII LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 FEBBRAIO 1983

Se non vi sono obiezioni così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge d'iniziativa governativa e proposte di legge senatori Malagodi ed altri e senatore Visentini: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese, con esclusione delle piccole imprese dall'imposta locale sui redditi, nonché disposizioni concernenti le banche popolari e le società per azioni e a favore delle cooperative » (Approvato in un testo unificato dal Senato) (3212):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 27 |
| Votanti . . . . .         | 17 |
| Astenuti . . . . .        | 10 |
| Maggioranza . . . . .     | 9  |
| Voti favorevoli . . . . . | 17 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del decreto-legge e della proposta di legge n. 3212, risulta assorbita la proposta di legge Zanone ed altri n. 696.

Disegno di legge: « Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento

mobiliare » (Approvato dal Senato) (3420-ter):

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 27 |
| Votanti . . . . .         | 18 |
| Astenuti . . . . .        | 9  |
| Maggioranza . . . . .     | 10 |
| Voti favorevoli . . . . . | 18 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Antonellis, Antoni, Azzaro, Bellocchio, Bernardini, Borgoglio, Carrà, Marabini, D'Alema, Fiandrotti, Fiori Publio, Gaiti, Garzia, Gottardo, Laganà, Mazzarino, Merolli, Brocca, Pavone, Rende, Rossi di Montelera, Santagati, Sarti, Minervini, Sposetti, Triva, Usellini.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 3212:

Antonellis, Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, D'Alema, Santagati, Sarti, Minervini e Triva.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 3420-ter:

Antonellis, Antoni, Bellocchio, Bernardini, Carrà, D'Alema, Sarti, Minervini e Triva.

La seduta termina all'1,35 di venerdì 25 febbraio.

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO